

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCXIV
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DI CITTADINI E
IMPRESE

(Anno 2021)

(Articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.180)

Presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione

(BRUNETTA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2022
—————

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIDUZIONE E TRASPARENZA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE**

Anno 2021

(Articolo 7, comma 3, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

L'art. 7, comma 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

La finalità di queste disposizioni è di prevenire, attraverso meccanismi di controllo ex ante sull'introduzione di nuovi oneri informativi, la creazione di nuove complicazioni burocratiche.

L'art. 7, infatti, prevede che i regolamenti ministeriali o interministeriali e i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato (al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici), che impongono o modificano gli adempimenti a carico di cittadini e imprese, devono recare in allegato un elenco di tutti gli oneri informativi introdotti o eliminati¹ e questo elenco, pur se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere pubblicato anche sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione: per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'obbligo di pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati era previsto anche dalla normativa in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33², che, all'articolo 34, disponeva la pubblicazione degli elenchi degli oneri sui siti web delle amministrazioni. Tale disposizione è stata abrogata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97³.

La finalità di tale obbligo è duplice:

- 1) responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione degli adempimenti introdotti, per prevenire l'introduzione o il mantenimento di oneri eccessivi o sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- 2) rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti introdotti o eliminati dal provvedimento adottato, per garantire certezza all'applicazione delle nuove disposizioni.

¹ Articolo 7, comma 1, della legge n. 180 del 2011

² "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". L'obbligo di pubblicazione è contenuto nell'articolo 34, rubricato "Trasparenza degli oneri informativi", che rinvia espressamente ai criteri e alle modalità di pubblicazione, disciplinati con apposito regolamento.

³ "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

In parallelo alle previsioni dell'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, l'articolo 8 della stessa legge prevede, inoltre, l'obbligo per le amministrazioni statali di trasmettere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sugli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi, sulla base della quale il Dipartimento della Funzione Pubblica predisporre una relazione complessiva recante il bilancio annuale degli oneri introdotti o eliminati con gli atti normativi.

Al fine di predisporre la Relazione, sono state consultate le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali, che hanno fornito indicazioni sui provvedimenti ritenuti più rilevanti in termini di oneri a carico di cittadini e imprese.

La relazione è così articolata: il paragrafo 1 descrive in maniera sintetica i criteri e le modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi degli oneri; il paragrafo 2 illustra le attività di verifica e i risultati del monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte; il paragrafo 3, contiene la valutazione dell'impatto delle disposizioni oggetto della relazione, in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese.

In allegato alla Relazione l'elenco dei provvedimenti che menzionano oneri, monitorati per l'anno 2021.

1. Criteri e modalità per la predisposizione e la pubblicazione degli elenchi

I criteri e le modalità di pubblicazione degli elenchi degli oneri sono stati disciplinati da un apposito regolamento (d.P.C.M. n. 252 del 14 novembre 2012), che prevede che gli elenchi degli oneri informativi introdotti o eliminati siano predisposti e pubblicati secondo i criteri e le modalità individuati dalle linee guida allegate allo stesso provvedimento, al fine di garantire che rispondano a criteri di trasparenza, chiarezza e accessibilità. Per garantire la massima trasparenza che consente forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità è, infatti, necessario che ci sia omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, anche al fine di agevolare la reperibilità e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali.

BOX 1 - La nozione di onere informativo

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle previsioni delle disposizioni in materia, per onere informativo si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche.

Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti da fornire su richiesta o verificate in caso di ispezione ecc.

Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali ad esempio l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Responsabile della predisposizione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è il dirigente che adotta l'atto a cui si riferisce l'elenco, mentre, per gli atti ministeriali o interministeriali, è il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento⁴.

Responsabili della loro pubblicazione, sono i soggetti individuati dall'amministrazione di riferimento⁵. Le amministrazioni pubblicano gli elenchi nella sezione del proprio sito dedicata alla "Normativa", oppure in "Amministrazione trasparente".

Per assicurare l'omogeneità tra gli elenchi redatti dalle diverse amministrazioni, inoltre, le linee guida individuano uno schema standard (si veda box 2) da utilizzare per la redazione dell'elenco contenente la descrizione degli oneri informativi introdotti o eliminati e danno indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la corretta individuazione degli oneri informativi e per la compilazione dell'elenco da allegare all'atto; le linee guida sono corredate da esempi e da una "lista di controllo", per poter verificare che il provvedimento non contenga oneri non necessari.

⁴ Articolo 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 252/2012.

⁵ Articolo 43, decreto legislativo 14 marzo 2013, e delibere Anac n. 50 del 4 luglio 2013 e n. 1310 del 28 dicembre 2016.

BOX 2 - Modello per la predisposizione degli elenchi

ONERI ELIMINATI

..... *[Denominazione dell'onere]*

Riferimento normativo interno (*articolo* *e* *comma¹*):

<i>Comunicazione e dichiarazione</i>	<i>Domanda</i>	<i>Documentazione da conservare</i>	<i>Altro</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

ONERI INTRODOTTI

..... *[Denominazione dell'onere]*

Riferimento normativo interno (*articolo* *e* *comma¹*):

<i>Comunicazione e dichiarazione</i>	<i>Domanda</i>	<i>Documentazione da conservare</i>	<i>Altro</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

¹ *da inserire solo nel caso di atti complessi*

2. Le attività di verifica e monitoraggio

Al fine di verificare lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione del Dipartimento della funzione pubblica ha svolto una sistematica attività di monitoraggio che considera, per ogni provvedimento, i seguenti elementi:

- estremi della Gazzetta Ufficiale di pubblicazione;
- amministrazione/i competente/i;
- tipologia di provvedimento ed estremi;
- oggetto;
- indicazione della tipologia di onere menzionato nel provvedimento (introdotto, modificato e/o eliminato);
- pubblicazione dell'elenco degli oneri (in G.U. e/o sul sito);
- descrizione degli oneri introdotti e/o eliminati da ciascun provvedimento monitorato;
- valutazione delle Amministrazioni di competenza;
- eventuali osservazioni/note delle associazioni di categoria.

L'Ufficio, per ogni provvedimento rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 7 della legge n. 180/2011, individua gli oneri informativi introdotti o eliminati per verificare il rispetto dell'obbligo di pubblicazione del relativo elenco da parte dell'amministrazione interessata.

La verifica della pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati è stata svolta grazie al monitoraggio sistematico dei provvedimenti pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e all'esame dei provvedimenti adottati dalle singole Amministrazioni e pubblicati sui propri siti istituzionali.

Il monitoraggio dei siti web delle amministrazioni, e in particolare della sezione "Normativa", è risultato fondamentale:

- per individuare i provvedimenti adottati dalle amministrazioni che introducono oneri a carico di cittadini e imprese, non pubblicati in Gazzetta Ufficiale o pubblicati esclusivamente "per comunicato" (notizia dell'avvenuta adozione del provvedimento)⁶;
- per individuare i provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (ad esempio, decreti ministeriali), che introducono ed eliminano oneri, ma ne rinviando l'attuazione ad atti ulteriori (ad esempio, circolari, decreti direttoriali), non sempre pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

⁶ Su un totale di 155 provvedimenti che menzionano oneri, 29 di questi sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale "per comunicato" e 17 sono stati pubblicati solo sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2.1 Il monitoraggio dei provvedimenti pubblicati nel 2021 che menzionano oneri

La ricognizione sulle Gazzette Ufficiali ha consentito di individuare 138 provvedimenti pubblicati (regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale finalizzati a regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici) che menzionano oneri informativi. A questi si devono aggiungere 17 ulteriori provvedimenti (9 decreti direttoriali, 3 decreti ministeriali, 3 avvisi, 1 bando, 1 circolare)⁷, pubblicati dalle amministrazioni interessate solo sul proprio sito istituzionale.

Il totale dei provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni nel 2021 che menzionano oneri è pari, pertanto, a 155 (TAVOLA 1).

⁷ Si tratta: D. DIRETT. 04/11/2021 (*"Innovazione tecnologica 4.0 e ITS. Termini e modalità di presentazione delle domande"*); D. DIRETT. 23/08/2021, n. 161 (*"Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262 'Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico'"*); D. DIRETT. 11/10/2021, n. 262282 (*"Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis"*); D. DIRETT. 28/11/2021, n. 029337 (*"Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"*); D. DIRETT. 29/11/2021 (*"Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126"*); D. DIRETT. 21/10/2021 (*"Fondo emergenze per le emittenti locali 2021"*); D. DIRETT. 08/11/2021 (*"Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69"*); D. DIRETT. 29/11/2021 (*"Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10"*); D. DIRETT. 04/03/2022 (*"Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale - documentazione tecnica"*); DM 11/08/2021, n. SG / 224 (*"Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176"*); DM 24/08/2021, n. SG/243 (*"Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziate per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici"*); DM 19/10/2021 (*"Criteri attribuzione risorse finanziarie – Iniziative culturali e celebrative in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano"*); AVVISO 30/09/2021, n. 547/SG (*"Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte"*); AVVISO 13/10/2021, n. SG/666 (*"Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati alle imprese esercenti le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti?"*); AVVISO 06/12/2021 (*"Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui ai fondi istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27"*); BANDO 15/02/2021 (*"Termini e modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione del contributo straordinario"*); CIRCOLARE 25/02/2021, n. 01.2021 (*"Decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'accesso agli incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative introdotti dall'articolo 38, comma 7 e comma 8 del decreto-legge n. 34/2020 - Disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 2"*).

TAVOLA 1 – Provvedimenti pubblicati nel 2021 che recano oneri per tipologia

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M.	3
Decreto del Presidente della Repubblica – d.P.R.	1
Decreto ministeriale	103
Decreto direttoriale, Delibera, Direttiva e Ordinanza	33
Circolare	7
Avviso, Bando	8
TOTALE	155

Ai fini di questa Relazione rilevano solo i provvedimenti che introducono o eliminano oneri. Infatti, l'obbligo di pubblicare l'elenco degli oneri è previsto solo per i provvedimenti che introducono o eliminano oneri, mentre non vi è l'obbligo per i provvedimenti che si limitano a richiamare adempimenti già previsti da disciplina previgente.

Per questa ragione il Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto alle Amministrazioni che hanno pubblicato provvedimenti senza l'elenco di specificare se gli oneri recati siano introdotti o eliminati; viceversa, in caso di mera ripetizione di oneri già previsti, di indicare gli estremi della normativa previgente che li aveva disciplinati.

La condivisione dei risultati delle verifiche con le Amministrazioni interessate ha reso l'attività di monitoraggio più efficace in quanto ha rappresentato un'utile sollecitazione all'adempimento della compilazione e pubblicazione degli elenchi degli oneri. In questa attività, l'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione ha supportato le singole Amministrazioni sia nell'individuazione degli oneri introdotti, eliminati o modificati, sia nella compilazione della relativa scheda.

I risultati dell'attività di monitoraggio relativamente ai provvedimenti adottati nel 2021 sono stati trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica anche alle associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, per raccogliere indicazioni basate sull'esperienza diretta dei destinatari⁸.

In continuità con la collaborazione già consolidata nel corso della predisposizione delle Relazioni per gli anni precedenti, le associazioni consultate hanno fornito un valido contributo, segnalando i provvedimenti considerati più rilevanti, sia dal punto di vista dell'onerosità degli adempimenti introdotti, sia per l'impatto sulla platea dei destinatari.

Per il dettaglio dei contributi pervenuti dalle associazioni si rinvia all'Allegato 1.⁹

⁸ Ai fini della predisposizione della presente Relazione, gli elenchi dei provvedimenti relativi all'anno 2020 che menzionano oneri è stata inviata alle associazioni riconosciute del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti (riunite in Rete Imprese Italia) e Confindustria.

⁹ Le associazioni sono state audite il 18 marzo 2022, in modalità di teleconferenza. Oltre ai referenti del Dipartimento della funzione pubblica, erano presenti all'incontro: CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali; Federconsumatori e Associazione Consumatori Utenti (ACU) in rappresentanza delle associazioni dei consumatori.

L'Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione ha svolto un ulteriore approfondimento volto all'individuazione dei provvedimenti tra loro collegati, ovvero che menzionano gli stessi oneri. Il caso tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia oneri che verranno dettagliatamente disciplinati da un successivo provvedimento attuativo, cui rinvia.

Rispetto ai provvedimenti pubblicati nel 2021, sono stati individuati 28 casi di provvedimenti tra loro collegati. Pertanto, al netto delle "duplicazioni" relative ai provvedimenti che menzionano i medesimi oneri, i provvedimenti che menzionano effettivamente oneri nel 2021 sono 127 (TAVOLA 2).

TAVOLA 2 – Provvedimenti pubblicati nel 2021 che menzionano oneri al netto di quelli collegati

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri	74
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	40
Provvedimenti per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle Amministrazioni di competenza	13
TOTALE	127

Dalla tavola 2 si evince che, alla data del 25 marzo 2022, le amministrazioni non hanno fornito informazioni su 13 provvedimenti; di conseguenza, non è stato possibile individuare con completezza tutti i provvedimenti che hanno introdotto, eliminato o modificato gli oneri.

All'esito del monitoraggio, si evidenzia il seguente quadro (Tavola 3):

- i provvedimenti che, nel 2021, hanno introdotto o eliminato adempimenti e che rientrano, pertanto, nel campo di applicazione dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese sono 74 (pari al 64,91% del totale di quelli pubblicati nel 2021 che menzionano oneri, al netto dei 13 provvedimenti per i quali non è stato ricevuto un riscontro);
- i restanti 40 provvedimenti (pari al 35,09% del totale di quelli pubblicati nel 2021 che menzionano oneri, al netto di quelli non riscontrati) menzionano oneri già disciplinati dalla normativa previgente e non rientrano pertanto nel campo di applicazione del citato articolo 7.

TAVOLA 3 – Provvedimenti pubblicati nel 2021 che menzionano oneri (al netto di quello che non hanno fornito riscontro)

PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI	NUMERO
Provvedimenti che introducono o eliminano oneri	74
Provvedimenti che prevedono oneri già disciplinati dalla normativa previgente	40
TOTALE	114

La TAVOLA 4 che segue riporta un quadro dei provvedimenti che introducono, modificano o eliminano oneri, distinti per Amministrazione che li ha adottati.

TAVOLA 4 – Provvedimenti pubblicati nel 2021 che introducono, modificano o eliminano oneri distinti per amministrazione

AMMINISTRAZIONI	PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI (NUMERO)
Ministero dell'economia e delle finanze	6
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5
Ministero del Turismo	3
Ministero della Salute	4
Ministero della Difesa	-
Ministero della Giustizia	-
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	11
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	6
Ministero dell'Interno	1
Ministero dello Sviluppo Economico	25
Ministero dell'Università e della Ricerca	4
Ministero della Cultura	-
Ministero della transizione ecologica	4
PCM – Dipartimento per le pari opportunità	1
PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia	2
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	1
PCM - Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dal 24 agosto 2017	-
PCM – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.	1
TOTALE	74

2.2 Il monitoraggio della pubblicazione degli elenchi degli oneri

Dei 74 provvedimenti che introducono o eliminano oneri, quelli per i quali sono stati pubblicati i relativi elenchi, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, dello Statuto delle imprese, sono solo 15, pari al 20,27% (TAVOLA 5).

Di questi, come si evince dal grafico 1 che segue:


- 1 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (1,35%);
- 14 (18,92%) sul sito *web* dell'Amministrazione competente¹⁰.

TAVOLA 5 – Pubblicazione degli elenchi relativi a provvedimenti che menzionano oneri

AMMINISTRAZIONE	PROVVEDIMENTI CHE MENZIONANO ONERI			PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO O ELIMINANO ONERI PER I QUALI SONO PUBBLICATI I RELATIVI ELENCHI
	Introdotti o eliminati	Già esistenti	Totale	
Ministero dell'economia e delle finanze	6	1	7	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5	1	6	-
Ministero del Turismo	3	-	3	-
Ministero della Salute	4	2	6	-
Ministero della Difesa	-	1	1	-
Ministero della Giustizia	-	1	1	-
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	11	6	17	-
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	6	11	17	1
Ministero dell'Interno	1	-	1	-
Ministero dello Sviluppo Economico	25	9	34	12
Ministero dell'Università e della Ricerca	4	2	6	-
Ministero della Cultura	-	2	2	-
Ministero della transizione ecologica	4	-	4	-
PCM – Dipartimento per le pari opportunità	1	-	1	1
PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia	2	1	3	-
PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale	1	-	1	-
PCM – Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dal 24 agosto 2017	-	2	2	-
PCM – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.	1	1	2	1
TOTALE	74	40	114	15

¹⁰ In un solo caso, l'elenco è stato pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale sul sito *web* dell'Amministrazione competente.

GRAFICO 1 – Elenchi degli oneri pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sui siti web. Anni 2013-2021



Dal grafico 1 si evince che il sito web costituisce la modalità più frequentemente utilizzata dalle Amministrazioni per pubblicare gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati. Tuttavia, il tasso di pubblicazione degli elenchi degli oneri rimane complessivamente molto basso: nel 2021 solo per un provvedimento su 5 (20%) viene pubblicato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati.

Il tasso di pubblicazione si è progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2016. Ciò è senz'altro da ascrivere alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sulla disciplina in materia di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, che hanno disposto l'abrogazione dell'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale norma prevedeva l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati (in una specifica sezione raggiungibile con il seguente percorso: "Amministrazione Trasparente" → "Disposizioni generali" → "Oneri informativi per cittadini e imprese"), ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A valle delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina in materia di trasparenza, le amministrazioni hanno operato scelte diverse:

- alcune hanno ritenuto opportuno eliminare dalla sezione “Trasparenza” la sotto-sezione “Oneri per cittadini e imprese”¹¹;
- altre hanno scelto di mantenere in vita la sotto-sezione, ma di non aggiornarla, indicando il venir meno dell’obbligo della pubblicazione degli elenchi a seguito della citata abrogazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 33/2013 ai sensi del d.lgs. n. 97/2016¹²;
- altre ancora, pur mantenendo la sotto-sezione, hanno continuato ad aggiornare solo la parte dello scadenario degli oneri¹³ oppure hanno mantenuto vuota la sotto-sezione¹⁴. Tra queste Amministrazioni merita una menzione particolare il Ministero dello sviluppo economico che, recependo il senso della norma, ha continuato a dare conto degli effetti, in termini di oneri, della propria attività di regolazione su cittadini e imprese. Pur non aggiornando la sotto-sezione “Oneri informativi per cittadini e imprese”, continua a predisporre e pubblicare l’elenco degli oneri, in allegato ai provvedimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 7 della legge n. 180/2011, nella sezione “Normativa”.

Si rileva, poi, che il [Ministero del Turismo](#) ha creato sul proprio sito - nel percorso “Amministrazione Trasparente” → “Disposizioni generali” - la sotto-sezione “Oneri informativi per cittadini e imprese”: la sezione risulta aggiornata al 2021.

3. Conclusioni: la valutazione dell’impatto in termini di semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri

I risultati delle attività di monitoraggio e analisi descritti nella presente relazione consentono di tracciare un quadro di sintesi dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e riduzione degli oneri che è caratterizzato da luci e ombre.

Nel 2021, circa un provvedimento su cinque di quelli che introducono o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati; lo scorso anno, invece, i provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni corredati dell’elenco degli oneri introdotti o eliminati erano circa uno su quattro.

Sempre nel 2021, come si è detto, sul totale dei provvedimenti adottati che introducono o eliminano oneri, il 18,9% è stato pubblicato con i prescritti elenchi sul sito web dell’amministrazione competente, l’1,4% in Gazzetta Ufficiale. Rispetto al 2020 resta stabile il tasso di pubblicazione dei medesimi elenchi sui siti (19%); si registra, invece, un decremento della pubblicazione degli elenchi degli oneri in Gazzetta Ufficiale (dal 6% all’1% circa).

¹¹ È, questo, il caso della [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#).

¹² [Ministero della giustizia](#), [Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili](#), [Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali](#), [Ministero dell’Interno](#), [Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali](#); [Ministero della Cultura](#); [Ministero della salute](#), [Ministero dell’Istruzione](#).

¹³ [Ministero dell’economia e delle finanze](#), [Ministero della Transizione Ecologica](#), [Ministero della Difesa](#), [Ministero dello sviluppo economico](#).

¹⁴ [Ministero della Ricerca](#)

Il dato della progressiva riduzione – nel corso degli anni - della pubblicazione degli elenchi sui siti web delle amministrazioni risente, come già evidenziato sopra, delle modifiche normative alle disposizioni in materia di trasparenza introdotte con il decreto legislativo n. 97 del 2016, che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul sito web gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati.

Si evidenzia, a riguardo, che tale abrogazione, in linea con l'oggetto della delega (riordinare la disciplina degli obblighi di pubblicità e trasparenza) non incide sulla disciplina sostanziale, la cui fonte è e rimane l'articolo 7 della legge n. 180 del 2011, che ha il duplice obiettivo di responsabilizzare le amministrazioni nel prevenire l'introduzione di oneri eccessivi o sproporzionati, attraverso l'attività di regolazione e di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per i cittadini e le imprese.

Tuttavia, se l'obiettivo di assicurare la conoscibilità degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione è soddisfatto dalle prescrizioni delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dello Statuto delle imprese, il venir meno degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 rischia, alla luce dell'esperienza applicativa, di avere ulteriori conseguenze sull'effettiva informazione di cittadini e imprese.

D'altro canto, l'abbandono della pratica della pubblicazione non può essere (completamente) giustificata dalla incertezza della legislazione ma evidenzia il sostanziale disinteresse delle amministrazioni rispetto al tema dell'*accountability* degli oneri.

A ciò si aggiunge la disomogeneità dei comportamenti delle amministrazioni nella predisposizione e pubblicazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati in termini di esaustività e di qualità delle informazioni fornite.

Un ulteriore elemento di complessità deriva dalle sovrapposizioni con le previsioni di cui all'art. 8: i regolamenti ministeriali sono oggetto di entrambe le disposizioni.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si rileva, accanto a un miglioramento generale della capacità delle amministrazioni di individuare gli oneri introdotti ed eliminati, il persistere di "resistenze" delle amministrazioni e di un approccio che continua a considerare la pubblicazione degli oneri introdotti ed eliminati come un mero adempimento formale.

Come suggerito anche dalle associazioni imprenditoriali è necessaria una riflessione su come proseguire in modo efficace l'obiettivo di coordinare l'esigenza di responsabilizzare l'attività di regolazione, garantendone -al tempo stesso - la trasparenza dei relativi effetti.

A tal fine potrebbe essere opportuno estendere la quantificazione monetaria agli oneri introdotti ed eliminati dagli atti amministrativi: scelta questa sicuramente in linea con la constatazione che, sempre più spesso, gli atti normativi rimandano la definizione puntuale degli oneri procedurali a un provvedimento amministrativo attuativo.

Un primo passo per consentire tale "estensione" sostenibile è stato fatto rendendo l'impegno di misurazione più selettivo, escludendo gli oneri di minore rilevanza in termini di impatto sui destinatari. Si tratta di una modifica alle linee guida disposta con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, che ha escluso dal Bilancio gli adempimenti a “basso impatto”, definiti sulla base della numerosità dei destinatari e dell’entità dell’onere. Tale previsione ha sicuramente reso l’attività di stima degli oneri e di predisposizione del bilancio più rilevante e proporzionale, consentendo all’Amministrazione di concentrarsi sugli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per i cittadini e le imprese.

Un altro intervento, ancora allo studio, riguarda il potenziamento del supporto alle amministrazioni non solo *ex post*, ma anche *in itinere*, tramite l’istituzione, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria di un “Osservatorio sui costi della burocrazia” che accompagni le amministrazioni nelle attività di individuazione e di stima degli oneri.

Inoltre, nell’ottica di un maggiore supporto alle amministrazioni e di migliorare la loro consapevolezza dell’importanza e delle potenzialità di tali strumenti, potrebbe essere opportuno immaginare un potenziamento delle attività di formazione, e la predisposizione di una campagna di comunicazione che consenta alle stesse amministrazioni di approfondire questi temi.

In tutti i casi, rileva sottolineare il ruolo di coordinamento nelle azioni di verifica e di supporto alle amministrazioni svolto dal Dipartimento della funzione pubblica. Non meno rilevante è il ruolo degli stakeholder che contribuiscono in modo determinante alle attività oggetto della presente relazione non solo segnalando i provvedimenti più impattanti ma anche indicando quali sono le principali criticità applicative ad essi correlati.

Monitoraggio degli oneri introdotti ed eliminati, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 180/2011. Anno 2021

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	4	DM (pubblicato per comunicato)	08/10/2020, n. 9220340	Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione e di progetti di ricerca nell'ambito della disponibilità del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità».		X		L'avviso prevede una procedura di selezione pubblica per la concessione di contributi finalizzata alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito della disponibilità del "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si precisa che rilevano solo gli oneri informativi a carico di soggetti di diritto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, le istanze di partecipazione alla sezione devono pervenire secondo le seguenti modalità: a) a mezzo raccomandata A/R; b) a mezzo corriere espresso; c) consegna a mano. I progetti devono essere presentati utilizzando i modelli di seguito indicati e comprensivi di tutta la documentazione indicata: 1) Allegato A – "Domanda di partecipazione e presentazione proposta di progetto"; 2) Allegato B – "Scheda progetto generale e scheda finanziaria"; 3) Allegato C – "Scheda progetto della singola unità operativa e scheda finanziaria" per ciascuna unità operativa partecipante; 4) Allegato D – "Dichiarazione di interesse della/e azienda/e agricola/e a partecipare al progetto" con allegata: (Allegato D1) una convenzione preliminare atta a dimostrare le attività di ricerca in cui le aziende agricole sono coinvolte durante l'attività progettuale, con l'indicazione dei costi rimborsabili, da perfezionare solo a seguito della concessione del contributo; Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000); 5) Allegato E (solo dagli Enti privati) "Dichiarazione degli enti privati di ricerca" con allegati: a) Statuto e/o atto costitutivo che dimostri che l'ente ha tra gli scopi statutari la ricerca e la sperimentazione e che non persegue fine di lucro; b) Approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale utile; c) Copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante (o altro documento equipollente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000); 6) Copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (o altro documento equipollente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000); 7) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante che il supporto informatico, contenente i documenti sopra elencati, non è modificabile né riscrivibile e che i documenti contenuti corrispondono agli originali; 8) Eventuale delega del rappresentante legale al soggetto delegato alla presentazione del progetto. La documentazione elencata deve essere presentata su supporto elettronico, DVD o CD Rom, in formato PDF ed in duplice copia originale. I modelli B e C devono essere trasmessi oltre che in formato PDF anche in formato WORD.	Oneri già previsti Gli oneri contemplati nel presente provvedimento erano già previsti già dal precedente Bando D.M. n. 67374 del 27/09/2018 per la concessione di Contributi per progetti ricerca in agricoltura biologica.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6	DM (pubblicato per comunicato)	29/10/2020	Avviso concernente l'introduzione e di aiuti per la valorizzazione e del trasporto di	X (introdotti)			Il presente decreto stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate alla valorizzazione del trasporto di merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, da realizzarsi anche attraverso lo spostamento modale delle merci stesse. Le tipologie di aiuto previste dal presente decreto sono le seguenti: A) Migliorare le performance ambientali delle unità navali della navigazione interna esistenti; B) Integrare meglio il collegamento idroviario all'interno delle	Oneri di nuova introduzione Trattasi di nuovi oneri. Attualmente è in corso la predisposizione del bando recante istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				merci per vie navigabili interne e vie fluvio-marittime ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci.				catene logistiche multimodali; C) Agevolare l'incremento del numero di armatori comunitari sul mercato e lo sviluppo della filiera; D) Favorire la nascita di soluzioni innovative; E) Favorire lo spostamento modale delle merci dalla strada alle vie d'acqua attraverso la corresponsione all'impresa comunitaria e all'armatore comunitario di un aiuto pro quota che renda la modalità di trasporto per idrovie interne e per vie fluvio-marittime realmente concorrenziale rispetto alla modalità di trasporto stradale (<i>Idrobonus</i>).		
								Le domande di accesso ai benefici di cui ai punti A), B), C) e D), secondo quanto disposto dall'art. 6, devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dg.ts-div1@pec.mit.gov.it specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo trasporto per idrovie interne". Con riferimento ai medesimi benefici, l'art. 13 precisa che ai fini dell'erogazione dell'aiuto, in fase di rendicontazione l'impresa richiedente fornisce i seguenti documenti: a) a) copia, conforme all'originale, delle fatture intestate al soggetto che ha presentato la domanda e relative ai preventivi allegati alla domanda stessa ed indicati nel provvedimento di concessione del contributo; b) un estratto della iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti in costruzione e della successiva iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti, nel caso di costruzione di navi, spintori o chiatte della navigazione interna per catturare nuovi traffici o per consolidare i traffici esistenti, oppure nel caso di costruzione di navi, spintori o chiatte della navigazione interna idonee alla navigazione fluvio-marittima e a servire i porti marittimi o adozione, a tali fini, delle navi, degli spintori o delle chiatte esistenti, ovvero un estratto della iscrizione nel registro italiano delle navi e dei galleggianti o della iscrizione nei registri della navigazione interna di altri Paesi membri dell'Unione europea; c) copia, conforme all'originale, della nuova certificazione di bordo rilasciata dalla autorità competente nel caso di effettuazione dei seguenti lavori: c1. modifica dell'opera viva della unità navale; c2. modifica della sala macchine; c3. aggiunta di un motore; c4. sostituzione parziale o totale del fondo della unità navale; c5. allestimento di un pavimento di metallo; c6. sostituzione della struttura principale o della timoneria; c7. installazione di un dispositivo di spinta; c8. installazione di un propulsore di prua; c9. altri lavori che coinvolgono la struttura di base della unità navale (forza, stabilità); c10. ulteriori documenti richiesti dal soggetto gestore ai fini della prova dell'avvio e del completamento dei lavori. Inoltre, è sempre richiesta la prova del pagamento delle fatture, il cui importo deve corrispondere a quello dei relativi preventivi.		
								Le domande di accesso all'aiuto di cui alla lettera E, denominato "Idrobonus", secondo quanto disposto dall'art. 7, devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dg.ts-div1@pec.mit.gov.it specificando con apposita dicitura nell'oggetto "contributo Idrobonus". Ai fini della erogazione dell'idrobonus, l'art. 14 stabilisce che l'armatore comunitario richiedente, in fase di rendicontazione,		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								fornisce i seguenti documenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal termine del periodo di incentivazione: a) documentazione dettagliata relativa ai servizi di trasporto fluviali o fluvio-marittimi o lacuali e recante il quantitativo trasportato di merce in tonnellate per chilometro; b) una relazione sugli effetti della contribuzione in termini di volumi di merce trasportata sulle tratte interessate dalla misura e sulle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato dai beneficiari in favore dei propri clienti per effetto degli aiuti percepiti; c) una relazione contenente l'indicazione analitica dei costi di esercizio del servizio fluviale o fluvio-marittimo o lacuale registrato nel corso del periodo di incentivazione; d) copia, conforme all'originale, delle denunce di cui all'articolo 184 del codice della navigazione nel caso di trasporto della merce esclusivamente tra porti interni ovvero delle denunce di cui all'articolo 184 del codice della navigazione e delle note di informazione nonché delle dichiarazioni integrative di partenza di cui rispettivamente all'articolo 179 e 181 dello stesso codice, nel caso di trasporto della merce per via fluvio-marittima.		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	11	DM	27/11/2020, n. 244	Sostegno alle zone economiche ambientali.	X (introdotti)			Il presente decreto definisce le modalità per il riconoscimento di un contributo straordinario alle micro e piccole imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. Ai sensi dell'art. 6, al fine di ottenere il contributo straordinario, i richiedenti provvedono alla presentazione della domanda tramite l'applicazione web accessibile, previa autenticazione (utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia 227 il riconoscimento di un contributo straordinario alle micro e piccole imprese, alle attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco che hanno sede operativa all'interno di una ZEA (zona economica ambientale, ovvero un'area coincidente con il territorio di un parco nazionale) o che operano all'interno di un'area marina protetta. Pertanto, nel suddetto decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state riportate le modalità per il riconoscimento del contributo straordinario e, in particolare all'art. 10, è stato stabilito che "Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria sul regime di aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro Nazionale aiuti di Stato". Il Bando per il contributo straordinario nelle ZEA del 15 febbraio 2021, è stato pubblicato sul sito del Ministero che ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario – da inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di inammissibilità -, nonché le indicazioni operative in merito alle procedure di	Oneri di nuova introduzione Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "DI Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto all'art. 227 il riconoscimento di un contributo straordinario alle micro e piccole imprese, alle attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco che hanno sede operativa all'interno di una ZEA (zona economica ambientale, ovvero un'area coincidente con il territorio di un parco nazionale) o che operano all'interno di un'area marina protetta. Pertanto, nel suddetto decreto del 27 novembre 2020 n. 244 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state riportate le modalità per il riconoscimento del contributo straordinario e, in particolare all'art. 10, è stato stabilito che "Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria sul regime di aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro Nazionale aiuti di Stato". Il Bando per il contributo straordinario nelle ZEA del 15 febbraio 2021, è stato pubblicato sul sito del Ministero che ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario – da inviare, attraverso la piattaforma informatica, a pena di inammissibilità -, nonché le indicazioni operative in merito alle procedure di	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA		BANDO	15/02/2021	Termini e modalità di presentazione e delle domande per il riconoscimento di un contributo straordinario ai sensi dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione del contributo straordinario				<p>Il presente bando, ai sensi dell'art. 6, co. 1, del decreto 27/11/2020, n. 244 individua le specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e modificato dall'articolo 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del bando, la domanda deve essere compilata in via telematica accedendo, mediante le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate, al portale https://www.contributozea.it, seguendo le indicazioni riportate nel manuale "Istruzioni per la compilazione".</p> <p>L'istanza per il riconoscimento del contributo è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. L'istanza contiene le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; b) il codice fiscale del soggetto richiedente ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente nel caso in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; c) l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo; d) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e, in caso di possesso, anche dell'indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p>Il soggetto richiedente, con la medesima istanza, deve autocertificare: a) l'importo della perdita subita derivante dalla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 (il dato del 2020 deve risultare inferiore al dato del 2019); b) di risultare attivo alla data del 31 dicembre 2019; c) di avere sede operativa all'interno di una ZEA o di operare all'interno di un'area marina protetta; d) di essere iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive sostitutive della medesima oppure alla gestione separata. Le micro e piccole imprese devono autocertificare (anche) i requisiti di cui al punto 3.3 del bando.</p>	concessione ed erogazione del contributo straordinario.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con	14	DM	10/12/2020	Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere	X (introdotti)			Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, il presente decreto riconosce l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e agricole, della pesca e dell'acquacoltura e a	Oneri di nuova introduzione Trattasi di una nuova agevolazione straordinaria finalizzata al rilancio produttivo e occupazionale delle filiere	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020.				assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, l'agevolazione contributiva è riconosciuta dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020.	superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica covid-19. Il riconoscimento dell'esonero contributivo è direttamente gestito dall'INPS in base alla presentazione di apposita domanda da parte delle imprese interessate; con la circolare n. 57 del 12/04/2021 l'Istituto ha fornito alle imprese interessate le istruzioni operative per la presentazione delle domande. L'istanza di esonero va pubblicata entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte dell'INPS della predetta circolare. Secondo quanto rappresentato dalla competente Direzione generale di questo Ministero, l'elenco degli oneri è in corso di pubblicazione.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15	DM	27/11/2020	Definizione delle modalità operative e delle procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale.	X (introdotti)			Il presente decreto individua le modalità operative e le procedure per l'erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale. Possono beneficiare degli indennizzi tutti gli operatori di rete titolari di diritti d'uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, che sono tenuti a liberare tali frequenze in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d'uso rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, i soggetti beneficiari, al fine di beneficiare dell'indennizzo, devono far pervenire al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postale - Divisione V - Contributi, apposita richiesta tramite PEC all'indirizzo indennizzi.banda700@pec.mise.gov.it	Oneri di nuova introduzione Si tratta di nuovi oneri introdotti per la concessione di un indennizzo, cioè dunque di un beneficio economico agli operatori di rete che, nell'ambito della complessa procedura di liberazione della banda 700, rilasceranno le frequenze da loro detenute. La divisione IV della DGSCERP controllerà con gli atti a disposizione la veridicità delle autodichiarazioni prodotte nelle istanze pervenute.	
								La richiesta deve contenere, a pena di esclusione dall'erogazione dell'indennizzo: a) ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante, recapiti telefonici, PEC e persona di riferimento del soggetto o dei soggetti titolari del diritto d'uso o dell'autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale si richiede l'indennizzo; b) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto o dei soggetti di cui alla lettera a); c) dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto d'uso o dell'autorizzazione temporanea della frequenza per il rilascio della quale è previsto l'indennizzo e che lo abbia esercitato nel rispetto degli obblighi connessi alla titolarità di tale diritto o di tale autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 e del d.lgs. n. 177/2005 nonché delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; d) dichiarazione di avvenuto rilascio della frequenza per la quale è richiesto l'indennizzo e del contestuale spegnimento di tutti gli impianti operanti su tale frequenza, nel rispetto dei tempi previsti dal DM 19 giugno 2019, o dichiarazione di avvenuto rilascio anticipato, in caso ciò si sia già verificato, in base alle scadenze previste nel medesimo decreto; e) sottoscrizione della richiesta effettuata secondo le		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								modalità stabilite dall'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». Alla domanda dovrà essere accluso, inoltre, l'elenco degli impianti disattivati utilizzando il formato dati TD3 come previsto dall'allegato 1 della delibera AGCOM 566/13/CONS.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	19	DM	30/11/2020	Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro attuazione.		X		Il presente decreto individua i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. Rilevano solo gli oneri informativi a carico di soggetti di diritto privato. Secondo quanto disposto dall'art. 3 ogni soggetto responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite. Il progetto pilota deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilità economico-finanziaria e corredato da previsioni economico-finanziarie fino al termine delle attività. Il decreto interministeriale del 30 novembre 2020 stabilisce inoltre che le risorse residue dei Patti territoriali sono assegnate con Bando del Ministero dello sviluppo economico per finanziare progetti pilota.	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi. (articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; articolo 28, comma 3, decreto - legge 30 aprile 2019, n. 34)	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	232	D. DIRETT.	30/07/2021	Modalità e termini per la presentazione e delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, di progetti pilota volti				Il presente Bando, stabilisce i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti pilota, nonché la disciplina per l'attuazione della nuova misura. Ad integrazione di quanto già stabilito con il decreto interministeriale del 30 novembre 2020, l'art. 9 del presente bando dettaglia la procedura e le modalità di accesso ai finanziamenti. Le domande di assegnazione dei contributi devono essere trasmesse al soggetto gestore dai soggetti responsabili esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC progetti.pilota@legalmail.it La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al bando, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto responsabile proponente. Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione dei contributi, il soggetto responsabile proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante: a) progetto pilota (redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente bando); b) studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad illustrare i	Oneri già previsti Si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi. Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2020	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.				<p>contenuti tecnici della proposta; c) analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dei singoli interventi; d) previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dei singoli interventi; e) documentazione atta a dare evidenza della procedura di selezione applicata dal soggetto responsabile proponente e che la stessa sia stata attuata in modalità trasparente ed aperta; f) copia delle domande di agevolazione relative agli interventi pubblici e/o imprenditoriali selezionati dal soggetto responsabile proponente e facenti parte del progetto pilota oggetto di richiesta di assegnazione dei contributi.</p> <p>Ai sensi dell'art. 11, i soggetti responsabili sono obbligati, tra l'altro: a) a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico; b) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del completamento del progetto pilota, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, la documentazione giustificativa, in originale o in copia, raggruppata per ogni intervento pubblico e imprenditoriale; c) a sottoporre ad approvazione del Ministero, motivando adeguatamente, eventuali variazioni sostanziali del progetto pilota, anche generate da un'economia di spesa, anche ai fini del possibile reimpiego delle stesse economie.</p> <p>L'art. 13 dispone - relativamente agli interventi imprenditoriali - che ai fine della rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni, i soggetti responsabili devono inviare a Cassa Depositi e Prestiti le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo corredate della seguente: a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa; c) eventuali certificazioni; d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b); e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	21	DM	04/12/2020	Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21				<p>In attuazione del Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la misura "Nuove imprese a tasso zero" ha l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. A seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 34/2019 e della legge n. 160/2019, con il presente Decreto si definisce la nuova disciplina attuativa in un'ottica di maggiore efficacia dell'intervento. L'art. 7 rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	93	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicato)	08/04/2021, n. 117378	aprile 2000, n. 185. Termini e modalità di presentazione e delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell'8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	In attuazione di quanto disposto dall'art. 7 del decreto interministeriale 4 dicembre 2020, la presente circolare definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto interministeriale 4/12/20 e dalla presente Circolare (dal punto 8.5 al punto 8.9), la domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile in apposita sezione del sito del Soggetto gestore. Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, sono allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, attestante: 1. la dimensione di impresa sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel DM 18/04/2005 per la classificazione delle imprese come di piccola, media o grande dimensione; 2. il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 e 5 del decreto ministeriale e di quanto previsto in Circolare ai punti 3 e 4; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale) in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, dell'informazione antimafia per i soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D.Lgs. 06/09/2011, n. 159; c) atto costitutivo e statuto; d) piano d'impresa; e) dichiarazione antiriciclaggio.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora la domanda sia presentata in relazione ad una società costituenda, la domanda dovrà recare in allegato il piano di impresa, mentre gli ulteriori allegati sopra indicati dovranno essere trasmessi al Soggetto gestore entro i termini indicati nella comunicazione al soggetto beneficiario della delibera di ammissione. Nei punti 9.12,11.5,11.6,11.8 la Circolare precisa che in ogni fase della procedura agevolativa il soggetto gestore può richiedere, per le valutazioni di propria competenza, integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta dal soggetto beneficiario, assegnando un termine di riscontro comunque non superiore a 30 giorni. L'impresa è tenuta, inoltre, a trasmettere al Soggetto gestore, entro 45 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni, la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento. La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il Soggetto gestore invia all'impresa la predetta delibera di ammissione. Per quanto riguarda l'erogazione dell'agevolazione, l'art. 10 del Decreto interministeriale e il punto 11 della Circolare stabiliscono che la domanda va trasmessa per via elettronica dall'impresa al Soggetto gestore utilizzando lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito del Soggetto gestore unitamente alla documentazione dettagliatamente elencata ai punti 11.5, 11.6 e 11.7 della Circolare.</p> <p>L'impresa è tenuta infine a:</p> <p>a) comunicare tempestivamente al Soggetto gestore eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di investimento fornendo una documentata motivazione (art. 12, Decreto interministeriale, punto 15 Circolare);</p> <p>b) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni ed è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati (art. 13, Decreto interministeriale, punto 14 Circolare).</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	22	D. DIRETT.	14/12/2020	Modalità e procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di				<p>Il presente decreto individua le modalità e le procedure di concessione ed erogazione del contributo previsto dall'art. 40 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente decreto, i soggetti proponenti presentano al Ministero dello sviluppo economico (da ora anche Ministero) l'apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a seguito dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 12, il soggetto beneficiario è tenuto a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	70	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	09/03/2021	emergenza da COVID-19. Contributo in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostradi.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	<p>concessione dell'agevolazione; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti dei benefici concessi.</p> <p>L'art. 15, inoltre, impone ai soggetti beneficiari a pubblicare le agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, co. 125 e ss., della legge n. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125- quinquies, della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Il presente provvedimento disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo previsto dall'art. 40 del dl n. 34/2020, in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19. Secondo quanto precisato dall'art. 3, ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente decreto e tutti gli allegati previsti. La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, pena l'inammissibilità della stessa, è presentata esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura "Distributori carburante", secondo le modalità indicate nell'articolo 3 del presente decreto. Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10:00 del 23 marzo 2021 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC contributodistributori@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "Distributori carburanti – richiesta accreditamento alla procedura informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero provvede agli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento, che sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta; pertanto, tenuto conto dei termini previsti al comma 9 per la compilazione e l'invio delle domande di agevolazione, i predetti soggetti proponenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'istanza di accreditamento. Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo impianto, verrà presa in considerazione l'ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell'arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto. Viene inoltre precisato che il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	24	DM	23/01/2021	Contributi a favore della formazione professionale e nel settore dell'autotrasporto.		X		<p>Il presente decreto definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere ai contributi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. Tale decreto è destinato, in particolare, "alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività e all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro".</p> <p>Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. Secondo quanto disposto dall'art. 3, al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, co. 1, del d.P.R. n. 83/2009, i seguenti elementi:</p> <p>a) il soggetto attuatore delle azioni formative, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;</p> <p>b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);</p> <p>c) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;</p> <p>d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci: d1. costi della docenza in aula; d2. costi dei tutor; d3. altri costi per l'erogazione della formazione; d4. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); d5. materiali e forniture con attinenza al progetto; d6. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; d7. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; d8. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione; d9. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;</p> <p>e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso alla videoconferenza).</p> <p>Per quanto attiene, poi, l'erogazione dei contributi, l'art. 4 dispone che l'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2021. Entro e non oltre 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata in via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi</p>	Oneri già previsti Trattasi di decreti del Ministro predisposti annualmente il cui contenuto è sostanzialmente riproduce i medesimi oneri amministrativi a carico delle imprese (enti di formazione).	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2012 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.</p> <p>All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti:</p> <p>a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti e addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti e addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;</p> <p>b) dettaglio dei costi per singole voci;</p> <p>c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;</p> <p>d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa;</p> <p>e) registrazione dei corsi da cui risulti la presenza dei partecipanti e inviati direttamente dall'ente attuatore dai quali sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;</p> <p>f) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning;</p> <p>g) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;</p> <p>h) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;</p> <p>i) coordinate bancarie dell'impresa.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	27	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicato)	25/01/2021, n. 288	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme tramite ricorso al regime di aiuto di cui		X		<p>Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione del "Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Portovesme", finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi. Legge 15 maggio 1989, n. 181; Decreto del Ministro dello sviluppo economico, 30 agosto 2019; Circolare direttoriale n. 10088 del 16 gennaio 2020; Circolare direttoriale n. 153147 del 26 maggio 2020</p> <p>Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile. Sono ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dal punto G. della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione</p>	Oneri già previsti	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				alla legge n. 181/1989.				degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).		
PCM-DIP. TRASFORMAZIONE E DIGITALE	27	DM	12/12/2020	Definizione delle regole tecniche del servizio di fatturazione automatica.	X (introdotti ed eliminati)			In attuazione dell'articolo 21 del decreto fiscale n. 124/2019 collegato alla Legge di bilancio 2020, il presente decreto definisce le regole tecniche del servizio di fatturazione automatica per le operazioni di pagamento effettuate presso POS presenti sul territorio nazionale, effettuate mediante l'utilizzo di carte di debito, carte di credito, carte prepagate, nonché tramite applicazioni che consentono di effettuare bonifici di pagamento o tramite altri sistemi di pagamento altri strumenti che consentono la tracciabilità della transazione (restano escluse le operazioni effettuate tramite ATM). automatica (FA). Infatti, solo ove sia La società PagoPA S.p.a. realizza il sistema e le funzionalità necessarie a garantire la fornitura del servizio di fatturazione automatica. L'adesione è su base volontaria e presuppone una fase di registrazione al servizio. Secondo quanto disposto dall'art. 5: beneficiare del servizio di FA. a) gli <u>esercenti</u> in fase di registrazione, forniscono i propri dati anagrafici e gli altri dati necessari al funzionamento del Sistema, ivi inclusi quelli necessari per identificare il proprio acquirer (ovvero il prestatore di servizi di pagamento titolare di un contratto di convenzionamento con l'esercente per l'accettazione e il trattamento di pagamenti elettronici che comportano un trasferimento di fondi all'esercente stesso) e per identificare lo stesso esercente presso il fornitore di servizi di fatturazione elettronica, scelti tra quelli aderenti al servizio; b) i <u>fornitori di servizi di fatturazione elettronica</u> aderiscono al Sistema stipulando un accordo con la società e integrando i propri sistemi informativi con la stessa; c) i <u>cessionari</u> che intendono beneficiare del servizio registrano, nell'App IO o nei sistemi messi a disposizione dal proprio issuer (la persona giuridica che emette lo strumento di pagamento utilizzato dal compratore) uno o più strumenti di pagamento di cui intendono avvalersi per usufruire del servizio, indicando anche gli estremi della propria partita IVA ovvero del proprio codice fiscale. Il Sistema, attraverso le metodologie tecniche comunicate dall'Agenzia delle entrate alla società, verifica che la partita IVA e il codice fiscale siano esistenti, validi ed attivi al momento della registrazione. Quando il cessionario registra una carta di debito abilitata al circuito PagoBancomat, mediante il codice fiscale dello stesso, la società ottiene dal gestore del circuito PagoBancomat gli estremi identificativi della carta di debito in uso al cessionario.	Oneri introdotti ed eliminati Onere introdotto: introdotto l'onere per il pagatore di censire i propri strumenti di pagamento elettronico sulla piattaforma pagoPA - Centrostella, quale piattaforma, da prima dedicata al Cashback di Stato e altresì dedicata all'iniziativa di fatturazione automatica (FA). Eliminato vecchio onere: ridotto da n. (molti) a una tantum, l'onere di inserimento della ragione sociale del soggetto passivo che riceve la fattura.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	28	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	20/01/2021	Termini e modalità di presentazione e delle domande per l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	Il presente decreto completa e integra le disposizioni contenute nel DM 29 ottobre 2019, emanato ai sensi dell'art. 43, co. 5, del dl 19 n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 60 co. 3 del dl n. 104/2020. In particolare, il decreto definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto e dagli artt. 6 e 8 del DM 29 ottobre 2020, la domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, secondo lo schema di cui all'allegato 1 del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mediante firma digitale, presentata dall'impresa a partire dalle ore 12 del 2 febbraio 2021 mediante accesso alla procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione del Fondo del sito internet del soggetto gestore Invitalia. Alla domanda devono essere, inoltre, allegati: a) DSAN obblighi informativi; b) DSAN requisiti generali; c) Dichiarazione requisiti generali impresa in difficoltà oggetto di acquisizione –		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								solo se la domanda di accesso al Fondo è presentata dall'impresa subentrante; d) DSAN misure comportamentali – solo per imprese che rientrano nel CAPO III (imprese in difficoltà); e) nel caso le agevolazioni siano superiori a euro 150.000,00, DSAN rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); f) DSAN dimensione impresa; g) DSAN conformità agli originali; h) DSAN titolare effettivo. L'art. 11 del citato DM impone all'impresa proponente di trasmettere a Invitalia, per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione e di fruizione dei contributi per il mantenimento dei livelli occupazionali, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione. In ogni fase del procedimento l'impresa proponente consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, disposti da Invitalia e dal Ministero. L'art. 4 del presente decreto precisa inoltre che l'impresa proponente è tenuta a trasmettere al soggetto gestore Invitalia ulteriori informazioni, dati o documenti utili allo svolgimento dell'attività istruttoria del programma di ristrutturazione.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	32	DM	18/12/2020	Modalità per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l'intrattenimento digitale.				Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38, co. 18, del dl n. 34/2020, definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese e le cause di decadenza e revoca connesse all'utilizzo delle risorse del fondo per l'intrattenimento «First Playable Fund». L'art. 9, co. 2, rimanda la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese e dei costi ammissibili.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	133	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	18/05/2021	Fondo per l'intrattenimento digitale. Modalità e termini per la presentazione e delle istanze	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 9, co. 2, del DM 18/12/2020, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale "First Playable Fund" e di valutazione delle stesse, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del DM 18/12/2020 e dall'art. 4 del relativo decreto attuativo (inclusi gli Allegati Allegati 1, 2, 3, 4), le domande di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 del DD 18/05/2021, sono corredate da: a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti (cfr. Allegato 1 DD 18/05/2021); b) una proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere per le fasi di concezione e pre-produzione del videogioco, delle risorse professionali coinvolte e dei beni/servizi da acquisire, delle caratteristiche del prototipo da realizzare, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta. La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica raggiungibile dal sito web del Ministero (www.mise.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Per presentare la domanda di agevolazione, l'impresa deve disporre: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al registro delle imprese; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Secondo quanto disposto dall'art. 11 del DM 18/12/2020 e dall'art. 7 del relativo decreto attuativo, le agevolazioni sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico in due quote</p> <p>1. La prima quota, pari al 50% delle agevolazioni complessivamente concesse, è erogata, su richiesta dell'impresa beneficiaria, successivamente al sostenimento di costi per almeno il 50% di quelli ammessi. Su richiesta dell'impresa beneficiaria, la prima quota di agevolazioni può essere richiesta a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del progetto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a copertura dell'importo richiesto, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, e successive modificazioni e integrazioni. Alla richiesta di erogazione, l'impresa beneficiaria è tenuta ad allegare la seguente documentazione:</p> <p>a) per i costi afferenti prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa:</p> <p>A1. documentazione attestante l'assegnazione del personale rendicontato al progetto agevolato; A2. tabella di determinazione del costo orario per singolo dipendente; A3. cedolini paga; A4. timesheet con evidenza delle ore giornaliere rendicontate (allegato n. 4); A5. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei cedolini paga, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, A6. documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'azienda, eventualmente anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa beneficiaria, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000;</p> <p>b) per le ulteriori spese: B1. titoli di spesa e documentazione attestante l'intervenuto pagamento, nonché quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti; B2. relativamente alle attrezzature tecniche (hardware), specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura sono di nuova fabbricazione.</p> <p>2. La seconda e ultima quota a saldo può essere richiesta dall'impresa beneficiaria, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e dei costi per la realizzazione del progetto, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dello stesso.</p> <p>Ai fini della richiesta, le imprese beneficiarie trasmettono all'Agenzia, tramite la piattaforma informatica, le richieste di erogazione utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia e del Ministero.</p> <p>Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, le spese e i costi devono essere pagati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di costo.</p> <p>Inoltre, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del DM 18/12/2020 e degli artt. 8 e 10 del relativo decreto attuativo, i soggetti beneficiari devono, tra l'altro: a) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dello sviluppo economico, da Invitalia e da Infratel, nonché da competenti organismi statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.; c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico; d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; e) adempiere agli obblighi di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	32	DM	18/12/2020	Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori.				<p>Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38-bis, co. 18, del dl n. 34/2020, definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo a favore delle piccole imprese dell'industria del tessile, della moda e degli accessori.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, le domande di agevolazione, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti e dalla proposta progettuale devono essere presentate attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).</p> <p>I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché i relativi schemi, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e la relativa documentazione da allegare, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 11, le agevolazioni sono erogate dal Ministero dello sviluppo economico in due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a spese e costi effettivamente sostenuti per la realizzazione del progetto. L'impresa beneficiaria, in particolare, può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese di cui all'art. 7, co. 1, anche non quietanzate, per un importo pari ad almeno il 50% di quelle ammesse alle agevolazioni. Contestualmente alla predetta richiesta, l'impresa beneficiaria richiede, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante di cui all'art. 7, comma 2, riconosciute come ammissibili. L'erogazione del saldo può essere richiesta dall'impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto successivamente all'integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto. A tal fine, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, anche una relazione tecnica finale concernente l'ultimazione del progetto.</p> <p>Inoltre, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 13 e 14, i soggetti beneficiari devono, tra l'altro: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero; c) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi rendicontati, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento; d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; e) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	197	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	03/08/2021	Sostegno in favore dell'industria del tessile, della moda e degli accessori. Termini e modalità di presentazione e delle domande.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	<p>progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.</p> <p>Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 9, co. 2, del Dm 18/12/2020, le modalità attuative dell'intervento a sostegno dell'industria del tessile, della moda e degli accessori, stabilendo, in particolare, gli aspetti inerenti alle modalità di presentazione della domanda, alle richieste di erogazione delle agevolazioni e all'articolazione dei sottocriteri di valutazione delle proposte progettuali.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, ad integrazione di quanto (già) stabilito dall'art. 9 del Dm 18/12/2020, la domanda di agevolazione deve essere redatta esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia con congruo anticipo rispetto all'apertura dello sportello. Alla domanda dovrà essere allegata la proposta progettuale contenete i seguenti elementi: a) profilo del soggetto proponente; b) descrizione dell'iniziativa proposta e degli obiettivi previsti nonché l'individuazione delle linee di attività funzionali per raggiungerli; c) descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto; d) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante.</p> <p>Il successivo art. 5 precisa che Invitalia può richiedere, per le valutazioni di propria competenza, integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta dal soggetto proponente, assegnando un termine di riscontro comunque non superiore a 30 giorni.</p> <p>Con riferimento alle modalità di erogazione delle agevolazione, l'art. 6 del decreto attuativo precisa che:</p> <p>a) per quanto attiene la richiesta della prima quota, la rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori e relative ai pagamenti ricevuti; le imprese beneficiarie, ai fini della rendicontazione, possono altresì presentare titoli di spesa non quietanzati, fermo restando che all'Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 mesi dalla richiesta di erogazione ed in assenza di presentazione di richiesta del saldo;</p> <p>b) per quanto riguarda l'erogazione del saldo finale, essa è subordinata alla dimostrazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati, anche a titolo di primo stato avanzamento lavori, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l'impresa beneficiaria non sia in grado di fornire le predette quietanze, è tenuta a darne motivata giustificazione a Invitalia. Qualora Invitalia accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale.</p>		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	33	DM	22/09/2020, n. 188	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di	X (introdotti)	X		<p>Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali. E' stato introdotto come nuovo onere a Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di carta e cartone recuperati da redigerere per la conservazione del campione.</p> <p>d.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata all'autorità competente e</p>	Oneri di nuova introduzione	
									Oneri modificati	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.				all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva tale dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore conserva per un anno, presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi. Secondo quanto disposto dal successivo art. 6, Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione del periodo di conservazione del campione, il produttore deve predisporre apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti: a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento; b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.	Sebbene con D.M.188 del 22/09/2020 siano stati introdotti nuovi oneri a carico dei produttori di carta e cartone, occorre segnalare che la dichiarazione sostitutiva redatta al termine del processo produttivo era già prevista dal D.M. 5 febbraio 1998 e si differenzia da quest'ultima solo per la modifica di alcuni parametri o limiti.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	33	DM	13/11/2020	Criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia.	X (introdotti)			Il presente decreto individua i criteri, le procedure e le modalità per la concessione e il calcolo del contributo in conto capitale da riconoscere ai beneficiari, al fine favorire la ripresa produttiva dell'attività molitoria. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, la domanda di riconoscimento dell'aiuto, precompilata sulla base dei dati risultanti dal registro, e' presentata all'Agea, secondo le modalita' definite da quest'ultima. Alla domanda sono accluse: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000; b) copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di nuovi interventi, per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.	
PCM COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016	33	Ordinanza	09/05/2020, n. 98	Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-		X		Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza, la presente ordinanza disciplina le modalità di accesso ai contributi per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo quanto disposto dall'art. 4, la domanda di contributo è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Alla domanda va allegata un'attestazione di agibilità rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A, Fast esito Agibile) che attesti l'utilizzabilità dell'immobile. Inoltre, al fine di asseverare il contenuto dell'istanza di contributo e, in particolare, la congruità e la coerenza delle spese in essa indicate con gli obiettivi del progetto e le finalità della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata, redatta secondo lo schema che sarà approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Tale perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti e iscritto nell'Elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n.	Oneri già previsti Non si segnalano oneri amministrativi di nuova introduzione rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.				189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 6, l'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità: A. in un'unica soluzione, ad intervento già effettuato, qualora le spese relative all'intervento medesimo siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione; B. in due soluzioni per interventi in corso di realizzazione: b.1. con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento; b.2. con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa interamente quietanzata, da presentare entro quarantacinque giorni dalla fine dell'intervento ammesso a contributo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2021. La documentazione di spesa per l'erogazione del saldo del contributo concesso dovrà essere presentata, in tutti i casi, entro e non oltre il 30 giugno 2021.		
PCM COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2017	34	Ordinanza	09/05/2020, n. 100	Attuazione della semplificazione ed accelerazione e della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione e delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.		X		In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa e dell'art. 12-bis del dl n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, la presente ordinanza è finalizzata a definire le modalità procedurali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi nella data dal 24 agosto 2016, nonché della concessione dei relativi contributi. Secondo quanto disposto dall'art. 6, per gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione escluse le delocalizzazioni, e alle relative varianti, anche in acollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, co. 1, della legge n. 241/1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA: a) estremi della scheda AeDES redatta a norma del DPCM 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali; b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 del dl n. 189/2016, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione	Oneri già previsti Non si segnalano oneri amministrativi di nuova introduzione rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>nell'Anagrafe Anagrafe antimafia degli esecutori; e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:</p> <p>a) la conformità edilizia del progetto;</p> <p>b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto, attraverso: 1. copia dell'ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell'intervento; 2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale; 3. attestazione dell'ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio; c) l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato; d) l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici; e) ogni altro requisito espressamente indicato nei modelli e negli schemi indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale.</p> <p>Ai fini dell'erogazione del contributo, l'art. 6 dispone che la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, a seconda della tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA: a) estremi della scheda AeDES; b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e la SCIA con i relativi documenti previsti; c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto; d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori; e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della struttura commissariale. Tutte le domande, le certificazioni, le attestazioni e i documenti richiesti devono essere presentati in modalità digitale attraverso la piattaforma informatica della struttura commissariale, sono sottoscritti digitalmente dal professionista e/o dai soggetti legittimati e caricati nella configurazione della stessa piattaforma, quali allegati alla domanda di contributo (art. 16).</p>		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	36	DM (pubblicato per comunicato)	14/01/2021, n. 57	Modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti	X (introdotti)			<p>In attuazione dell'art. 29 del dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il presente decreto fornisce alle Regioni le indicazioni sulle modalità operative del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020.</p> <p>In particolare, secondo quanto disposto dall'art. 1, ai fini della individuazione, nell'ambito di ogni singola Regione, dei soggetti in concreto aventi diritto e dell'ammontare complessivo delle somme oggetto del rimborso, gli Enti regionali DSU emettono un apposito avviso che rimane aperto per un periodo minima, regolamentazione finalizzata</p>	Oneri di nuova introduzione Il DM in argomento è stato emanato in base alla previsione dell'articolo 29 comma 1 del DL 34/2020, per far fronte agli effetti economici sfavorevoli della crisi pandemica; si tratta dunque di un nuovo intervento.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid 19 nell'anno 2020.				non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione da parte degli interessati delle istanze di rimborso. Le istanze devono essere presentate all'Ente regionale DSU di riferimento dell'Istituzione universitaria presso cui è iscritto lo studente che ha stipulato il contratto di locazione di cui chiede il rimborso, secondo le modalità e termini che sono indicati dagli stessi Enti regionali DSU nei rispettivi bandi, ovvero alle stesse Istituzioni dell'alta formazione presso cui sono iscritti laddove siano esse stesse a svolgere per la regione funzioni di enti DSU.	all'accertamento dei requisiti per la selezione degli studenti aventi diritto al beneficio. Ai fini di che trattasi (articolo 7 della legge n. 180/2011) pertanto, gli oneri possono qualificarsi come <<di nuova introduzione>>.	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	38	DM	23/12/2020, n. 928	Programma per il reclutamento o di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini.		X		Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 novembre 2019, n. 1096. Esso disciplina il reclutamento di giovani ricercatori a tempo indeterminato ovvero di studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.cineca.it). Le domande devono contenere tassativamente la seguente documentazione: a) il curriculum vitae dell'interessato; b) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche; c) una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio; d) l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano; e) il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto; f) il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri, o italiani in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali; g) l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca; h) l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del d.P.R. n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato; i) la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto disposto dall'art. 7, entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.	Oneri già previsti Gli oneri previsti dal Programma Montalcini 2019 NON sono di nuova introduzione ma una mera ripetizione di oneri già previsti nei Bandi Montalcini di cui ai seguenti decreti: DM 486 del 11 novembre 2011 DM 539 del 27 novembre 2012 DM 1060 del 23 dicembre 2013 DM 975 del 29 dicembre 2014 DM 962 del 28 dicembre 2015 DM 992 del 19 dicembre 2016 DM 1006 del 20 dicembre 2017 DM 869 del 24 dicembre 2018	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	274	DM	23/12/2020, n. 929	Programma per il reclutamento o di giovani ricercatori		X		Il presente decreto disciplina, per l'anno 2020, il reclutamento di giovani ricercatori a tempo indeterminato ovvero di studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.	Oneri già previsti Gli oneri previsti dal Programma Montalcini 2020 NON sono di nuova introduzione ma una mera ripetizione di oneri già previsti nei Bandi Montalcini di cui ai seguenti	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				«Rita Levi Montalcini.				<p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.cineca.it). Le domande devono contenere tassativamente la seguente documentazione: a) il curriculum vitae dell'interessato; b) l'elenco delle pubblicazioni scientifiche; c) una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio; d) l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano; e) il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto; f) il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri, o italiani in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali; g) l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca; h) l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del d.P.R. n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato; i) la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 6, entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.</p>	<p>decreti:</p> <p>DM 486 del 11 novembre 2011</p> <p>DM 539 del 27 novembre 2012</p> <p>DM 1060 del 23 dicembre 2013</p> <p>DM 975 del 29 dicembre 2014</p> <p>DM 962 del 28 dicembre 2015</p> <p>DM 992 del 19 dicembre 2016</p> <p>DM 1006 del 20 dicembre 2017</p> <p>DM 869 del 24 dicembre 2018</p> <p>DM 928 del 23 dicembre 2020</p>	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	38	DM	27/01/2021	Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo.	X (introdotti)			<p>In attuazione dell'art. 198 del dl n. 34/2020, il presente decreto disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni relative all'istituzione del fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, la domanda per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 deve:</p> <p>a) essere redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente decreto; b) indicare, per ogni mese del periodo emergenziale in cui l'operatore ha subito un danno da Covid-19, i dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformità al modello di cui all'Allegato B del presente decreto; c) essere corredata, da una relazione di un esperto indipendente recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19; d) recare la dichiarazione dell'operatore economico o del suo legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare. Le domande devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.</p>	<p>Oneri di nuova introduzione</p> <p>Oneri introdotti nell'anno in corso in ragione del decreto 34/2020, attuativo della misura di ristoro</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	309	DM	07/12/2021	Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori.	X (introdotti)			Il presente decreto stabilisce, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2021) 6040 final del 9 agosto 2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo. Secondo quanto disposto dall'art. 3, i beneficiari possono presentare domanda di accesso al fondo di ristoro relativamente al periodo di indennizzo. La domanda è presentata dai vettori aerei diversi dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, in conformità all'Allegato A e all'Allegato B al presente decreto. La domanda contiene, in conformità al modello di cui all'Allegato B al presente decreto, per ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi o frazioni di mese del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola voce di ricavo (ricavi passeggeri; altri ricavi da servizi di trasporto; altri ricavi imputabili alle rotte; altri ricavi aziendali non originati da attività di trasporto; rimborsi e indennizzi conseguiti o domandati, connessi all'emergenza covid-19) e di costo (costo del personale a carico dell'azienda (al netto della CIG); CIG utilizzata; leasing della flotta; assicurazioni; manutenzioni; carburante; costi per l'uso delle infrastrutture aeroportuali; costi per l'assistenza al volo, costi di Handling; altri costi per servizi a bordo; altri costi per servizi a terra; costi per marketing e vendite; altri costi industriali non direttamente connessi alle attività di volo) previsti dall'art. 3, co. 1, lett. b) del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati relativi: a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero di passeggeri e di voli e profittabilità, di cui al considerando 50 della decisione della Commissione europea; b) ai pesi delle rotte charter e di linea ammissibili nel 2019 e al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di rotta. Tali dati sono forniti anche nel formato di foglio di calcolo del medesimo Allegato B. La medesima domanda, corredata dalla relazione di un esperto indipendente di cui all'Allegato A al presente decreto e dalle dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, è trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di una seconda tranches di ristori (fase 2) sempre legata a misure di compensazione dei danni della pandemia, rappresentandone una continuazione sul piano temporale.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	38	DM	28/12/2020	Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.	X (introdotti)		X (G.U. e Sito web sezione normativa)	Il presente decreto contiene le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del dl n. 34/2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». L'incentivo prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). Ai sensi dell'art. 5, prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative", secondo lo schema previsto dall'Allegato A del decreto. Nello specifico, l'Allegato A richiede: - gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; - l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; - l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. - eventuali relazioni con altre imprese che possono configurare la nozione di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		CIRCOLARE	25/02/2021, n. 01.2021	Decreto 28 dicembre 2020 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'accesso agli incentivi fiscali in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative introdotti dall'articolo 38, comma 7 e comma 8 del decreto-				<p>impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 - dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito a provvedimenti giudiziari interdittivi, rinvii a giudizio, condanne, procedure liquidatorie in corso, regolare posizione in materia fiscale, impresa in difficoltà, procedimenti amministrativi, aiuti illegali. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» già ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalità indicate all'articolo 5, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2 dell'articolo 5, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis».</p> <p>L'art. 6 precisa che la detrazione di cui al presente decreto è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi non oltre il terzo. L'agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento. La dichiarazione contiene: a) l'importo dell'investimento; b) il codice COR rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti; c) l'importo della detrazione fruibile.</p> <p>L'articolo 5, comma 1, del DM 28/12/2020 prevede che, prima dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni presenta istanza tramite piattaforma informatica dedicata. La presente circolare stabilisce le disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica per "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative". I Paragrafi da 10 a 13 della Circolare stabiliscono che l'accesso alla piattaforma informatica dedicata all'invio dell'istanza da parte dell'impresa beneficiaria avviene mediante SPID. L'accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l'accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, dal legale rappresentante deve essere inviata una specifica richiesta, mediante PEC, all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l'accreditamento del soggetto, il cui accesso alla piattaforma informatica non sarà consentito nelle more del completamento della predetta verifica dei poteri di firma del legale rappresentante stesso. Per l'accesso alla piattaforma informatica, i soggetti che intendono presentare istanza devono essere in possesso della seguente strumentazione: a) SPID; b) PEC dell'impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese e attiva; c) firma digitale. È altresì richiesto un indirizzo di PEC al soggetto investitore che effettua l'investimento agevolato nell'impresa beneficiaria che presenta l'istanza.</p> <p>I Paragrafi da 14 a 21 della Circolare precisano poi che l'iter di presentazione dell'istanza è articolato nelle seguenti fasi: A) accesso tramite SPID alla piattaforma informatica; B) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell'istanza e caricamento della documentazione allegata; C) generazione del modulo di istanza sotto forma di documento imm modificabile,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				legge n. 34/2020 - Disposizioni operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 2.				<p>contenente l'identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale; D) caricamento dell'istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata; E) rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima; F) rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento de minimis e della registrazione dell'aiuto «de minimis» presso il Registro nazionale aiuti. Le istanze si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica de tale attestazione.</p> <p>L'istanza deve essere presentata tramite la piattaforma informatica secondo il modulo di cui all'allegato n. 1 alla Circolare. Nel caso di investimento indiretto per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, l'impresa beneficiaria acquisisce i dati relativi al soggetto investitore richiesti nel modello di cui all'allegato n. 1 direttamente dall'organismo di investimento collettivo del risparmio, che è tenuto a produrli all'impresa utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 2 alla Circolare. I Paragrafi da 33 a 37 della Circolare precisano, poi, che nei casi di variazione in aumento, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria è tenuto a presentare nuova istanza limitatamente all'importo aggiuntivo di aiuto rispetto all'investimento già approvato. Nei casi di variazione in diminuzione, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria è tenuto a presentare istanza di variazione compilando il modello di cui all'allegato n. 3 alla Circolare per il tramite della piattaforma informatica. Nei casi di mancata effettuazione dell'investimento agevolato ovvero di mancata fruizione dell'agevolazione fiscale, è richiesta la presentazione di istanza di rinuncia secondo il modello allegato n. 3, debitamente compilato, che comporta l'azzeramento dell'aiuto. La rinuncia è richiesta anche nei casi di variazione delle modalità (diretta o indiretta) di investimento e dei profili soggettivi dell'investitore, con successiva presentazione di nuova istanza secondo l'allegato n. 1 alla Circolare nel caso di effettuazione dell'investimento da un altro soggetto o con diversa modalità. Nei casi di variazione in diminuzione / rinuncia, all'istanza deve allegarsi: a) nel caso di investimento diretto, DSAN del soggetto investitore, recante il COR dell'aiuto in questione, relativa alla riduzione / mancata fruizione / la rinuncia a beneficiare dell'agevolazione fiscale, a seconda del caso applicabile; b) nei casi di investimento indiretto, dichiarazione secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Circolare, debitamente compilato. In caso di trasformazione societaria che conduca al cambiamento dell'impresa beneficiaria, deve essere fornita tempestiva comunicazione con una argomentata relazione da inviare a mezzo PEC all'indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it.</p>		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	39	DM (pubblicato per comunicato)	09/12/2020, n. 566	Misure di sostegno alle imprese per il trasporto ferroviario delle merci, periodo 2020-2022.		X		<p>Il presente decreto reca disposizioni elative a una misura di sostegno alle imprese operanti in Italia per il trasporto ferroviario delle merci, per il periodo 2020-2022.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2, i beneficiari, per ciascuna annualità del periodo di applicazione, entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie -, richiesta di riconoscimento di contributi allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile la seguente documentazione: a) rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise,</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Di seguito si elenca la normativa di riferimento.</p> <p>D. Dirett. 07/04/2017, n. 16 (modifiche ai decreti direttoriali 29/12/2016 n. 61 e 30/12/2016 n. 62): attuazione della misura nel periodo 2015-2017;</p> <p>D. Dirett. 29/11/2017, n. 62: proroga della misura nel periodo 2018-2019.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia con evidenziazione separata dei treni*km dei servizi che abbiano comportato il traghettamento ferroviario; b) rendicontazione dei treni*km effettuati per il trasporto ferroviario delle merci sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina; c) rendicontazione dettagliata, così come rilasciata dal Gestore dell'Infrastruttura tramite la Piattaforma Integrata di Circolazione (PIC), integrata con la individuazione esplicita dei servizi a trazione diesel ancillari e dei servizi aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, che pur avendo comportato una interruzione del trasporto sono stati operati in continuità di esercizio ed in composizione bloccata; d) dichiarazione di impegno a destinare una parte dei contributi a favore dei clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, mediante riconoscimento di una riduzione del corrispettivo dovuto (anche su servizi erogati successivamente) ovvero dichiarazione di aver già tenuto conto del contributo nella determinazione del corrispettivo, specificando in che misura. Alla richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della società, deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione nella quale siano indicati, con il relativo importo, eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto.</p> <p>Il gestore dell'infrastruttura, per ciascuna delle annualità 2020, 2021, 2022, entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo all'effettuazione dei servizi, dovrà fornire, anche in formato digitale editabile, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie: a) le rendicontazioni dettagliate per ciascuna impresa ferroviaria merci, così come rilevabili dalla Piattaforma Integrata di Circolazione; b) una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi (anche transfrontalieri) aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, con evidenziazione separata delle percorrenze dei servizi che includano il traghettamento ferroviario e con separata indicazione delle percorrenze effettuate con trazione diesel e dei movimenti di servizio di locomotive isolate (distinguendo anche qui tra percorrenze effettuate con trazione diesel ed elettriche); c) una tabella riassuntiva con le percorrenze effettuate da ciascuna impresa ferroviaria merci per i servizi effettuati sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli rientranti nell'ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina e con separata indicazione delle percorrenze effettuate con trazione diesel e dei movimenti di servizio di locomotive isolate (distinguendo anche qui tra percorrenze effettuate con trazione diesel ed elettriche).</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, i beneficiari dovranno far pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, entro il 31 dicembre dell'anno successivo ai servizi effettuati, la seguente documentazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa ferroviaria e certificata dal collegio sindacale o dal soggetto incaricato della revisione contabile: a) eventuali rettifiche alla rendicontazione; b) il riepilogo dei contributi ricevuti ivi inclusi quelli concessi da altre Autorità nazionali e/o locali, nonché quelli ricevuti per altre misure incentivanti non ricomprese nel presente decreto; c) una dichiarazione nella quale siano indicati anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente decreto; d) una relazione generale</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								sugli effetti del contributo erogato in termini di volumi e tipologia di merci trasportate nelle relazioni interessate dalla misura, nonché di tipologia di trasporti effettuati, distinguendo tra intermodale (per tipologia di UTI), industriale (siderurgico, chimico, automotive e materie prime) e convenzionale per beni di consumo. La relazione deve altresì dar conto delle ripercussioni, anche parziali, sul prezzo operato ai propri clienti per effetto della norma nel corso delle annualità di riferimento; e) una relazione contenente l'indicazione del costo totale del trasporto ferroviario merci registrato nel corso delle annualità di riferimento.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	39	DM	03/02/2021	Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione e dei redditi precompilata.	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti. Nelle comunicazioni non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.	Oneri di nuova introduzione Con il presente decreto è stata disciplinata la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall'anno di imposta 2020 (per i precedenti anni di imposta 2017, 2018 e 2019, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 gennaio 2018 aveva previsto l'invio dei dati in via facoltativa). Il provvedimento ha previsto che l'invio dei dati resti facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni e che sia obbligatorio, a partire dall'anno di imposta 2021, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 mln di euro e, a partire dall'anno di imposta 2022, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell'anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 22.000 euro. L'obbligo di trasmissione, a parte degli enti del terzo settore, riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante. Non devono, invece, essere comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. Inoltre, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021 sono state disciplinate le modalità attuative delle predette comunicazioni.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	43	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata)	10/02/2021, n. 434	Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di		X		La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione prevista dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Secondo quanto disposto dal Punto 2, comma e), in seguito al recepimento	Oneri già previsti Si tratta di oneri modificati. Non sono introdotti oneri ulteriori rispetto alla precedente disciplina (circolare 15 febbraio	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
		per comunicato)		applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante modifiche alla misura «Nuova Sabatini».				delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), , per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa e fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa. Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere: - dalla data del 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34; - dalla data del 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 200 mila euro, come già disposto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76; rimane confermata l'erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un'unica soluzione. Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all'articolo 39, 2 comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione. L'allegato n. 3 alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. è sostituito dall'allegato 3 alla citata circolare 10 febbraio 2021.	2017, n. 14036, così come modificata, da ultimo, dalla circolare 22 settembre 2020, n. 239062), bensì la possibilità di beneficiare dell'erogazione in un'unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1°gennaio 2021.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	44	DM	04/01/2021	Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.				Il presente decreto istituisce un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese. L'art. 15 precisa che i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni saranno individuate mediante provvedimento attuativo (decreto direttoriale 31/03/2021).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	84	D. DIRETT.	31/03/2021	Termini e modalità di presentazione e delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	Il presente decreto reca le disposizioni attuative del DM 4 gennaio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle società cooperative è stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014. La domanda per accedere alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale del 4 gennaio 2021 (art. 8) deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto direttoriale. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale, alla domanda deve essere allegato: a) piano di attività redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale; b) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni.	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.				<p>La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica utilizzando la procedura indicata all'articolo 4 comma 1 lettera c) del decreto direttoriale. L'impresa è tenuta a comunicare tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DM 04/01/2021 e dall'art. 4 del decreto attuativo, Le richieste di erogazione delle agevolazioni, redatte secondo gli schemi di cui all'allegato n. 5 e n. 6 al decreto direttoriale, devono essere trasmesse alle società finanziarie con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale, allegando i documenti di cui all'articolo 7 commi 2, 3, 4 e 6 del decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che i pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alle società cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l'indicazione nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "Nuova Marcora", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Ai sensi dell'art. 13 del DM 04/01/2021 le società cooperative beneficiarie sono tenute a comunicare alle società finanziarie le variazioni del programma di investimento ammesso al finanziamento agevolato e l'eventuale necessità di proroga del termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento per ragioni connesse alla realizzazione del programma medesimo. L'art. 11 del DM 04/01/2021 e l'art. 8 del decreto direttoriale stabiliscono che al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le società cooperative beneficiarie devono trasmettere alle società finanziarie una relazione sulle attività svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attività, le ricadute occupazionali. Per le iniziative collegate ad esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all'attività di impresa, la relazione dovrà altresì riportare le modalità di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto. Ai fini dei controlli, infine, le società cooperative beneficiarie sono obbligate a:</p> <p>a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero dello sviluppo economico o dalle società finanziarie, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero dello sviluppo economico o dalle società finanziarie.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	49	DM	30/09/2020	Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di		X		<p>Il presente decreto reca disposizioni attuative nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni. Secondo quanto disposto dall'art. 2, le organizzazioni di produttori (OP) per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, al fine del riconoscimento, presentano richiesta, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel Sistema informativo agricolo</p>	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti Decreto ministeriale n. 8867 del 13 agosto 2019 con lo stesso titolo (pubblicato in G.U. n. 243 del 16 ottobre 2019).	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.				<p>nazionale (SIAN). La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali. Secondo quanto stabilito dall'art. 8, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (AOP) possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel Sistema informativo agricolo nazionale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 15, entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'organismo pagatore attraverso il portale SIAN: a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno; b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente. Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi. L'art. 16 stabilisce che la domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel Sistema informativo agricolo nazionale. Il programma operativo può essere presentato (anche) contestualmente alla domanda di riconoscimento.</p> <p>La domanda di modifica dei programmi operativi poliennali è presentata alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel Sistema informativo agricolo nazionale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 19, le richieste di aiuto o di saldo di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione sono presentate all'organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'organismo pagatore. La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall'organismo pagatore.</p> <p>L'art. 26 precisa, inoltre, che le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel sistema informativo: a) le compagini sociali; b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni; c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni; d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.</p>		
PCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	53	DM (pubblicato per comunicato)	29/12/2020	Concessione, per l'anno 2018, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai	X (introd otti ed elimina ti)	X		<p>Il presente decreto disciplina il rimborso delle spese sostenute, nel corso del 2018, per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, presentano mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza</p>	<p>Oneri eliminati Eliminazione dell'onere a carico delle coppie adottive della presentazione dei redditi percepiti nell'anno di adozione</p> <p>Oneri di nuova introduzione Introduzione dell'onere a carico delle coppie adottive della presentazione dei</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione e pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.				<p>congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).</p> <p>Solo per le adozioni pronunciate all'estero, nonché per coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato presenteranno, l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, sottoscritta digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO 2018", o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it L'istanza di rimborso deve essere redatta compilando esclusivamente il MODELLO A allegato al presente decreto, riportando tutte le informazioni ivi indicate.</p> <p>L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia della certificazione rilasciata, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi; b) in caso di adozione pronunciata all'estero o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, i documenti da allegare sono: B1) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile; B2) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità della coppia.</p>	valori ISEE in corso di validità, in base ai quali viene calcolato il rimborso	
PCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	53	DM (pubblicato per comunicato)	30/12/2020	Concessione, per l'anno 2019, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione e pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.	X (introdotti ed eliminati)	X		<p>Il presente decreto disciplina il rimborso delle spese sostenute, nel corso del 2019, per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, presentano mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).</p> <p>Solo per le adozioni pronunciate all'estero, nonché per coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato presenteranno, l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, sottoscritta digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO 2019", o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it L'istanza di rimborso deve essere redatta compilando esclusivamente il MODELLO A allegato al presente decreto, riportando tutte le informazioni ivi indicate.</p> <p>L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia della certificazione rilasciata, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi; b) in caso di adozione pronunciata all'estero o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, i documenti da allegare sono: B1) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile; B2) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000,</p>	<p>Oneri eliminati Eliminazione dell'onere a carico delle coppie adottive della presentazione dei redditi percepiti nell'anno di adozione</p> <p>Oneri di nuova introduzione Introduzione dell'onere a carico delle coppie adottive della presentazione dei redditi percepiti nell'anno di adozione</p> <p>valori ISEE in corso di validità, in base ai quali viene calcolato il rimborso</p> <p>Oneri già previsti Compilazione del MODELLO A per l'invio, tramite il portale CAI "Adozione Trasparente", dell'istanza di rimborso delle spese sostenute per Adozione Internazionale.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità della coppia.		
PCM DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	- 263	DM (pubblicato per comunicato)	24/06/2021	Concessione, per l'anno 2020, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione e pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero.		X		Il presente decreto disciplina il rimborso delle spese sostenute, nel corso del 2020, per l'adozione ai genitori adottivi residenti nel territorio nazionale nonché per i genitori adottivi italiani che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata dalla competente Autorità di un Paese straniero. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, i genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento preadottivo, presentano mediante il sistema on line "Adozione Trasparente" della CAI, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione. L'accesso al sistema sarà permesso tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Solo per le adozioni pronunciate all'estero, nonché per coloro che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato presenteranno l'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per adozione, sottoscritta digitalmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura "Rimborso spese adozione ANNO 2018", o in alternativa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cai.segreteria@pec.governo.it L'istanza di rimborso deve essere redatta compilando esclusivamente il MODELLO A allegato al presente decreto, riportando tutte le informazioni ivi indicate. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia della certificazione rilasciata, dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi; b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità. In caso di adozione pronunciata all'estero o nel caso in cui l'adozione sia stata conclusa senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, i documenti da allegare sono: B1) copia del provvedimento del tribunale per i minorenni da cui risulta il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile; B2) autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità della coppia.	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente decreto erano già previsti dai decreti ministeriali recanti la concessione dei rimborsi per gli anni 2018 e 2019.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	57	DM	29/12/2020	Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021.	X (eliminati)			Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura a valere sui fondi europei per lo sviluppo rurale. Il sostegno pubblico, concesso nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN), copre parte della spesa per le polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici in relazione a specifiche fitopatie, infestazioni parassitarie, epizootie e avversità atmosferiche. Queste ultime sono distinte in: a) avversità catastrofali: alluvione, gelo e brina, siccità; b) avversità di frequenza: eccesso neve, eccesso pioggia, grandine, venti forte; c) avversità e conservare la documentazione attestante accessorie: colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici. Ai sensi di quanto disposto dagli art. 11 (per quanto attiene ai fondi di mutualizzazione) e 17 (con riferimento ai Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale), nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto previsto dal PSRN 2014-2020, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto/bene assicurato: a) la durata della copertura mutualistica; b) il valore assoggettato a copertura; c) la tariffa	Oneri eliminati Con il presente provvedimento è stato introdotto lo standard value per la verifica dei valori oggetto di copertura assicurativa. Tale modifica riduce gli oneri a carico dei beneficiari interessati in quanto se i valori assicurati sono contenuti nell'ambito dello standard value (SV), non devono produrre e conservare la documentazione attestante i propri valori assicurati. Si parla di dati produttivi e fiscali dei tre e cinque anni precedenti l'anno considerato e che dovevano essere conservati per 5 anni dal pagamento dell'aiuto. In pratica degli oltre 100 mila beneficiari delle misure gestione del rischio, circa il 95% beneficiano della riduzione degli oneri apportata con l'introduzione dello SV.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								applicata; d) l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalità e termini di pagamento; e) la soglia di danno e/o la franchigia; f) la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantità non agevolabili; g) le modalità e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralità e concorrenza di domande, la liquidazione sarà limitata all'effettiva capacità del fondo. Ai fini dell'ammissibilità al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore della produzione (art. 11) o reddito (art. 17) media/o dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media (art. 11) o reddito medio (art.17) triennale calcolata/o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	58	DM	18/12/2020	Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.	X (introdotto)			Il presente decreto reca le disposizioni attuative all'art. 1, comma 412, della Legge 27 dicembre 2019, n.160. Il decreto in particolare, definisce i termini, le modalità e le condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n.160, finalizzate, mediante investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000, alla infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 da parte del Sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). L'obiettivo perseguito è quello di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0 necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, le istanze di accesso all'agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese ammissibili (cfr. art. 5), devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del MiSE (www.mise.gov.it). I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalità di concessione del contributo e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti con successivo provvedimento a firma congiunta del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico e del Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri previsti dal provvedimento in esame sono di nuova introduzione in quanto nuova è la misura agevolativa a favore degli ITS prevista dall'art. 1, comma 412, della legge n. 160/2019.	Confindustria Non è chiara la questione del co-finanziamento pubblico, l'80% di quanto ricevono gli ITS sono finanziamenti pubblici che quindi, messi a bilancio, vengono utilizzati per gli investimenti. Interpretando in senso stretto il decreto nessun ITS potrebbe aver investito 400mila Euro delle sue risorse (che, appunto, in gran parte provengono dal pubblico) sugli ITS. La procedura telematica è mediamente gravosa, ma gli ITS stanno provando a semplificare, abituati (loro malgrado) a procedure di rendicontazione molto complesse.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ISTRUZIONE		D. DIRETT.	04/11/2021	Innovazione tecnologica 4.0 e ITS. Termini e modalità di presentazione e delle domande				Il presente decreto definisce i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai fondi di cui all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, destinati a investimenti per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, effettuati da Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, la domanda per il riconoscimento del contributo deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e cognome del Rappresentante legale della fondazione richiedente l'accesso all'agevolazione; b) il codice fiscale del Rappresentante legale della fondazione richiedente il contributo; c) la sede legale della fondazione I.T.S.; d) i riferimenti di contatto della fondazione I.T.S.; e) l'importo del finanziamento richiesto per gli investimenti in conto capitale ammissibili. La domanda deve riportare, secondo l'apposito schema predisposto nell'allegato (A), le seguenti dichiarazioni del Rappresentante legale: a) "che la fondazione I.T.S. proponente non ha ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione che siano da ritenersi incompatibili..."; b) "che tutte le informazioni fornite e i dati indicati nell'istanza e negli allegati presentati a corredo della stessa corrispondono al vero"; c) "di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali e dell'I.T.S. raccolti saranno trattati, anche attraverso strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa". Alla domanda vanno allegati: a) Dati generali I.T.S. proponente (allegato A); b) Relazione sul progetto (allegato B); Previsione costi di progetto (Allegato C). L'art. 4 stabilisce le modalità di presentazione della domanda stabilendo che le istanze di accesso all'agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione, e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese ammissibili devono essere presentate esclusivamente via PEC all'indirizzo itslabs@pec.mise.gov.it, debitamente datate e sottoscritte con firma digitale.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	59	DM	03/02/2021, n. 26	Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.				Il decreto contiene il regolamento sui requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato, da istituirsi da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP") ai sensi dell'articolo 27 del dl n. 34/2020, (c.d. "Decreto Rilancio", convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77). L'art. 27 del Decreto Rilancio autorizza CDP ad istituire un patrimonio destinato, autonomo rispetto al patrimonio di CDP, denominato "Patrimonio Rilancio" (il "Patrimonio Rilancio"), articolabile in comparti, anch'essi tutti autonomi e separati tra loro e dal patrimonio di CDP, destinato ad interventi di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo italiano, realizzabili attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, di aumenti di capitale e acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche, anche relativi ad operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, demandandone la disciplina di dettaglio ad apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il presente DM definisce, oltre ai requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio, definisce i contenuti essenziali del Regolamento, i criteri di valutazione della sua congruità, i criteri per la restituzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze degli apporti per la parte eccedente rispetto alle sue finalità, i criteri, condizioni e modalità operative della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni emesse dal Patrimonio Rilancio e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero sul quale confluisce la liquidità del Patrimonio Rilancio. Nella parte generale (Titolo I), il DM individua: a) i soggetti beneficiari degli interventi del		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Patrimonio Rilancio nelle società per azioni (anche società quotate e società cooperative) con sede legale in Italia e fatturato annuo superiore a Euro 50.000.000,00, diverse da quelle che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo e che non versino in una serie di situazioni preclusive (tra le quali, irregolarità contributive e fiscali, aiuti vietati dalla normativa UE, congelamento di fondi in base a normative nazionali e sovranazionali, condanne ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ecc.); b) le linee generali della politica di investimento del Patrimonio Rilancio. L'operatività del Patrimonio Rilancio è disciplinata nei Titoli II e III che prevedono due distinte modalità di intervento: 1. quella nell'ambito del quadro normativo temporaneo dell'UE sugli aiuti di stato adottato dalla Commissione Europea per fronteggiare l'emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 in data 19 marzo 2020, come successivamente modificato (c.d. Temporary Framework); 2. quella a condizioni di mercato.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 14, l'impresa beneficiaria degli interventi di cui all'art. 6, co. 1, lettere a., b. e c. (partecipazione ad aumenti di capitale; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili), presenta annualmente al Patrimonio Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e secondo le modalità indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra periodicamente in che modo l'intervento sostiene le proprie attività in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. L'art. 27, dettaglia, con riferimento ai singoli interventi, gli elementi che l'impresa, mediante dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell'organo amministrativo della società e acquisito il parere dell'organo di controllo, ove presente, deve attestare.</p>		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	60	DM	25/01/2021, n. 28	Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune.		X		<p>Il decreto regola l'efficacia della proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali degli impianti a funi, relativamente agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, definendo i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell'esercizio. (Regolamento in materia di revisioni Ai sensi dell'art. 2, ai fini dell'efficacia della proroga della scadenza della revisione generale o della revisione speciale quinquennale, il direttore, ovvero il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, prima della scadenza, trasmette all'autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 1, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, ai fini dell'efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremità, il direttore, o il responsabile dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico, trasmette all'Autorità di sorveglianza USTIF territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 2, attestante, sotto la sua responsabilità penale, la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico delle funi.</p>	Oneri già previsti	il decreto non comporta ulteriori oneri informativi rispetto a quelli già previsti dal D.M. 1º dicembre 2015, n. 203, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone)

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	66	DPCM	26/01/2021	Criteri e modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport.				Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del contributo di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, previsto nell'ambito del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo sport, l'adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento. L'art. 3 precisa poi che possono accedere ai contributi finalizzati al sostegno dei settori giovanili, le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato. Per accedere al suddetto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo sport, un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza.		
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	67	DM	02/02/2021	Modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.				Il presente decreto definisce le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo, presente sul mercato nazionale ovvero installato o in fase di installazione a bordo di unità nazionali. Secondo quanto disposto dall'art. 9, ai fini della vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi (Capo III), il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato e gli operatori economici individuati quali soggetti responsabili di un determinato equipaggiamento marittimo cooperano con l'autorità di vigilanza del mercato e forniscono alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione tecnica e, ove necessario, gli esemplari del prodotto richiesto e consentono l'accesso alle proprie sedi e impianti utilizzati nella filiera di produzione e di commercializzazione.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	67	DM	22/12/2020	Disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento.				Il presente decreto dà attuazione unitaria alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 37/2017, di attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, e nella legge n. 124/2017, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza, disciplinando in maniera univoca l'utilizzo di siti internet per la comparabilità delle spese relative ai prodotti bancari più diffusi. Nello specifico, la citata Direttiva ha imposto ai prestatori di servizi di pagamento (i cd. "payment service providers" o PSP) che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori di partecipare a uno o più siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, a cui i consumatori devono poter accedere gratuitamente. L'obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela dei consumatori e di incentivare scelte consapevoli, consentendo loro non solo di comparare le spese e i costi relativi ai conti di pagamento, ma anche di trasferire il conto senza oneri ed accedere allo stesso senza le precedenti differenziazioni basate sulla residenza. Se i requisiti che i suddetti siti web di confronto devono soddisfare (tra cui, ad esempio, l'indipendenza operativa dai PSP e la parità di trattamento dei PSP) vengono stabiliti dal Testo Unico Bancario (TUB), ulteriori misure secondarie di attuazione vengono stabilite dal presente Decreto. Tra i principali adempimenti si evidenziano i seguenti: Art. 4 - i titolari di siti web di confronto devono ottenere ogni anno un'attestazione di conformità ai requisiti stabiliti nel TUB (che può essere anche sospeso o revocato ove ricorressero le condizioni stabilite dal Decreto); la suddetta certificazione viene rilasciata da un cd. "organismo di certificazione" – in possesso di un certificato di accreditamento specifico – che dovrà seguire una specifica procedura di valutazione stabilita dal Decreto stesso;		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Art. 4 - i titolari dei siti di confronto devono depositare presso la Banca d'Italia la relazione dell'organismo di valutazione di conformità entro il 31 dicembre di ogni anno; Art. 6 - i PSP sono tenuti a fornire al titolare del sito i dati necessari per il confronto al momento dell'adesione al sito di confronto (nonché ogniqualvolta tali dati dovessero subire variazioni), pena l'esclusione dal sito (che dovrà, in tal caso, essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia e al PSP interessato).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	68	D. DIRETT.	18/02/2021, n. 91718	Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione e di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 8283 del 6 febbraio 2018.		X		Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008. Ai sensi dell'art. 4, gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES -Trade Control and Expert System, istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione, previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica pqa5.notifica@politicheagricole.it. Secondo quanto disposto dall'art. 5, gli importatori trasmettono al Ministero ed all'Agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro sette giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Le eventuali modifiche a tali comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori entro ventiquattro ore antecedenti la data di arrivo prevista. Inoltre, l'importatore, ove richiesto dalle autorità competenti o dal proprio organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle citate comunicazioni.	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dal D. Dip. n. 8283 del 6 febbraio 2018.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	71	D. DIRETT.	04/03/2021	Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.		X		Il presente decreto apporta modifiche alla disciplina nazionale di recepimento della normativa europea in materia di trasporto di merci pericolose. Ai fini degli oneri amministrativi, rileva evidenziare la modifica al punto «1. stato emanato dalla Direzione Generale Domanda di esame» dell'allegato I al decreto 29 dicembre 2010 recante per la motorizzazione con il concerto della "Norme attuative dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l'attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose". In particolare, la modifica prevede che la richiesta di esame (c.d. istanza) da parte dei candidati che intendono sostenere l'esame per il rilascio della certificazione di formazione di consulente debba essere firmata digitalmente o accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, ed inoltrata esclusivamente tramite PEC, unitamente alla copia della ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo, mediante versamento sul conto corrente postale. Le attestazioni dei diritti dovuti in originale, devono essere prodotti preliminarmente all'inizio della seduta di esame, in assenza il candidato non potrà sostenere la prova.	Oneri già previsti Modifica di onere previgente. Il decreto è stato emanato dalla Direzione Generale per la motorizzazione con il concerto della Direzione Generale del trasporto marittimo e del trasporto pubblico locale e regionale	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLA SALUTE di concerto con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	78	DM	28/12/2020	Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato.		X		Il presente decreto disciplina le nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato, modificando l'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale, devono essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come introdotto dal regolamento (UE) 2017/542 e successive modifiche e integrazioni. Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA submission portal), al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità, di seguito "CNSC-ISS". A decorrere dal 1° gennaio 2024, per le miscele per uso industriale, devono essere trasmesse le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui al menzionato allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come introdotto dal regolamento (UE) 2017/542 e modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/11. Tali informazioni devono essere trasmesse, attraverso il portale dedicato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (ECHA submission portal), al CNSC-ISS. Le informazioni possono essere trasmesse in lingua italiana o in lingua inglese. L'obbligo di trasmissione delle informazioni si intende correttamente adempiuto al momento dell'avvenuta convalida da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con ricezione dal punto di vista informatico delle informazioni da parte del CNSC-ISS.	Oneri già previsti L'onere informativo per le ditte è lo stesso di quello previgente di cui al d.lgs. 65/2003. La differenza con il decreto del 28 dicembre 2020 è che invece di spedire le informazioni all'Istituto superiore di sanità con un format nazionale, le ditte spediscono all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) con formato europeo. L'ECHA trasmette informaticamente i dati all'Istituto superiore di sanità in quanto detto ente è autorizzato all'e-delivery in sicurezza come da procedure europee.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80	DM	12/03/2021	Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute.		X		Il presente decreto disciplina le modalità con le quali il militare della Guardia di Finanza assente dal servizio per motivi di salute presenta doppio certificato medico, uno contenente la sola prognosi e l'altro contenente sia la diagnosi che la prognosi della patologia. La certificazione di malattia viene rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneità psico-fisica a prestare servizio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, la certificazione medica va inviata via posta elettronica certificata o, se non possibile, con ogni altro mezzo che possa garantirne la ricezione da parte del comando o del reparto dal quale egli si trova a dipendere, riponendoli in una unica busta chiusa.	Oneri modificati Il presente decreto disciplina le modalità di presentazione, da parte del personale del Corpo assente dal servizio per malattia, della documentazione attestante lo stato di salute, stabilendone - nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 748 del d.P.R. n. 90/2010 (T.U.O.M. - Secondo allegato) - l'invio telematico tramite pec ovvero, se non possibile, con ogni altro mezzo che possa garantirne la ricezione da parte del Comando/Reparto di appartenenza. Il presente decreto pone in capo all'anzidetto personale <u>adempimenti già previsti dal citato art. 748 del T.U.O.M., modificando solo le modalità di adempimento</u> del relativo assolvimento.	
MINISTERO DELLA CULTURA	80	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicato)	12/03/2021, n. 5	Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di		X		La presente circolare, che abroga e sostituisce la circolare n. 138 del 6 dicembre 2002 avente medesimo oggetto, disciplina, ai sensi della vigente normativa, gli interventi finanziari dello Stato destinati a sostenere il funzionamento e la pubblica fruibilità delle biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale, sulla base di progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico e di potenziamento delle strutture. Ai sensi dell'art. 3, la domanda di ammissione ai contributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente proprietario della biblioteca, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, utilizzando la piattaforma informatica che viene resa annualmente disponibile, previa pubblicazione di apposito avviso, all'indirizzo https://www.librari.beniculturali.it . La procedura di inserimento	Oneri già previsti Si rappresenta che gli oneri informativi previsti dalla procedura concernente i "Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle di competenza regionale" restano invariati rispetto a quelli previsti dalla previgente circolare 138 del 6 dicembre 2002. La nuova disciplina introduce una modalità esclusivamente telematica per la presentazione della domanda di	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				competenza regionale.				della domanda richiede la preventiva registrazione del legale rappresentante dell'ente sulla piattaforma dedicata, e la sottoscrizione digitale della domanda. Secondo quanto stabilito dall'art. 4, le domande devono contenere obbligatoriamente i seguenti elementi: a) l'indicazione del numero di codice fiscale dell'ente beneficiario e del numero di conto corrente sul quale versare l'eventuale contributo; b) l'indicazione del nome del direttore responsabile della biblioteca; c) l'elenco delle risorse catalografiche e delle attrezzature di cui dispone la biblioteca; d) notizie su storia e patrimonio conservato, nonché su dimensione e tipologia dell'utenza; e) fino a 3 schede-progetto delle tipologie ammesse, indicate nell'avviso annuale; f) copia del regolamento interno della biblioteca; g) relazione descrittiva sull'utilizzo dell'eventuale contributo riconosciuto per l'anno precedente; h) dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che la biblioteca: a)- non rientra nelle competenze delle regioni in base alle disposizioni ai sensi del d.P.R. n. 3/1972, o comunque in base ad apposite norme giuridiche; b) è aperta al pubblico, con l'indicazione dei giorni e dell'orario per la consultazione e per l'eventuale prestito.	contributo, mediante utilizzo della piattaforma informatica che viene resa annualmente disponibile, previa pubblicazione di apposito avviso, all'indirizzo https://www.librari.beniculturali.it . Le informazioni da fornirsi per la compilazione della domanda sono tuttavia le stesse già previste dalla precedente circolare n. 138 del 6 dicembre 2002, avente medesimo oggetto.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	85	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	26/03/2021	Termini e le modalità di presentazione e delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi.		X		Il presente decreto definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi, in favore di programmi di investimento innovativi, da realizzare nelle Regioni meno sviluppate, finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. Il decreto conferma integralmente le modalità operative per l'attuazione dell'intervento, previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020.	Oneri già previsti si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019; Decreto direttoriale 23 giugno 2020	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	86	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicato)	29/03/2021 n. 100050 come modificata dalla Circolare 12/05/2021, n. 162876	Agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e	X (introdotti)		X (Sito web - sezione normativa)	Il presente decreto definisce le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, alla luce delle novità introdotte dall'art. 57, co. 6, del dl n. 104/2020. Secondo quanto disposto dal paragrafo 9 della Circolare, le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, sulla base dei modelli riportati a) nell'allegato n. 1, per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2019, già beneficiari delle agevolazioni previste, dal dl n. 50/2017, a favore della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia per gli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016; b) nell'allegato n. 2, per le imprese e i professionisti, di qualsiasi dimensione che, all'interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 18 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di accesso. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell'impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				<p>dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione e delle istanze di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.</p>				<p>In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese. L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Pertanto, le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, devono verificare tempestivamente la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.</p> <p>Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (Pec) attiva. Per le imprese, la registrazione della Pec nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali, la Pec deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il soggetto richiedente deve dichiarare:</p> <p>a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni di cui al paragrafo 8, tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica";</p> <p>b) i termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;</p> <p>c) se è destinatario di aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (art. 10 DM 31 maggio 2017, n. 115);</p> <p>d) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza;</p> <p>e) l'importo dell'agevolazione richiesta;</p> <p>f) i dati e le informazioni necessarie per constatare l'assenza delle sanzioni interdittive amministrative per esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett. d), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it.</p> <p>La richiesta deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.</p> <p>Il paragrafo 14 della Circolare dispone inoltre che i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, co. 125 e seguenti, della L. n. 124/2017 e successive modificazioni e integrazioni. Pena la revoca dell'agevolazione concessa, il soggetto beneficiario è tenuto inoltre a:</p> <p>a) consentire lo svolgimento dei controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni;</p> <p>b) comunicare tempestivamente al Mise l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di accesso.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	97	D.P.R.	05/02/2021, n. 54	Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.	X (introdotti)			<p>Il provvedimento disciplina le procedure, le modalità e i termini con cui: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati di cui aventi una sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendono procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN); b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test</p> <p>Il provvedimento introduce oneri amministrativi per i soggetti del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e i fornitori di beni, sistemi e servizi ICT, di seguito descritti.</p> <p>Art. 3</p> <p>I soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, ne danno comunicazione telematica al Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN) e ai centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa (CV) per le valutazioni di rispettiva competenza. La comunicazione oltre ai dati identificativi del soggetto incluso nel perimetro, contiene i seguenti elementi: a) la descrizione generale dell'oggetto della fornitura; b) l'impiego, ovvero la destinazione d'uso dell'oggetto della fornitura nell'ambito dei beni ICT; c) la categoria di appartenenza dell'oggetto della fornitura; d) le informazioni e i servizi che l'oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalità di gestione; e) le informazioni relative all'eventuale acquisizione tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori. In aggiunta a questi elementi, la comunicazione include il documento di analisi del rischio associato all'oggetto della fornitura. Il documento contiene la descrizione dei seguenti elementi: a) l'ambiente operativo dell'ambito di impiego; b) i requisiti di sicurezza che caratterizzano l'impiego dell'oggetto della fornitura, espressi in termini di capacità di proteggere la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e i servizi che l'oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalità di gestione.</p>	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>ART. 5</p> <p>A seguito della comunicazione di cui all'art. 3, il CVCN o i CV effettuano verifiche preliminari ed eventualmente richiedono al soggetto incluso nel perimetro le informazioni necessarie per assicurare la collaborazione ai fini dell'individuazione delle condizioni per il fornitore e della tipologia di test di hardware e di software da eseguire. Nel caso di imposizione di test, il fornitore è tenuto ad effettuare almeno le seguenti attività propedeutiche e indispensabili alla loro esecuzione: a) fornire evidenza dell'idoneità delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza che caratterizzano l'impiego dell'oggetto della fornitura, espressi in termini di capacità di proteggere la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e i servizi; b) provvedere all'allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realtà di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso il fornitore o presso il soggetto del perimetro; c) fornire una descrizione generale dell'architettura dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni; d) fornire una descrizione delle funzionalità di sicurezza implementate nell'oggetto di valutazione; e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza già eseguiti dal fornitore o dal produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati.</p> <p>ART. 14</p> <p>I soggetti inclusi nel perimetro sono sottoposti, inoltre, ai seguenti obblighi: a) predisposizione, aggiornamento e trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici; b) notifica al CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici; c) adozione delle misure di sicurezza; d) comunicazione al CVCN qualora intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici; e) impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in conformità alle condizioni e con superamento dei test imposti dal CVCN; f) collaborazione per l'effettuazione delle attività di test; g) osservanza delle prescrizioni formulate dalle autorità all'esito delle attività di ispezione e verifica; h) osservanza delle prescrizioni di utilizzo fornite dal CVCN.</p> <p>ART. 18</p> <p>Disciplina le modalità di svolgimento delle ispezioni stabilendo che 5 giorni prima della data stabilita per l'ispezione il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato in possesso di professionalità e di competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle attività di verifica. Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attività, garantendo altresì l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione. Dell'attività svolta nel corso dell'ispezione è redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato nominato dal soggetto sottoposto a ispezione.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	99	DM	17/03/2021, n. 128068	Adozione dell'Avviso pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi		X		<p>Il presedente decreto adotta l'Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli eventi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 (calamità naturali; eventi climatici avversi; improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l'operatore non è responsabile; malattie nel settore acquicolo, mancato</p>	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dal D. Dirett. prot. 1431 22/01/2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				degli stockacquicoli - Misura 2.57 PO FEAMP è stato registrato dall' Ufficio Centrale del Bilancio al numero 51 in data 31 marzo 2021 e dalla Corte dei Conti al n. 202 in data 16 aprile 2021.				funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l'operatore non è responsabile). Ai sensi del punto 13 dell'Avviso, per la partecipazione all'Avviso, le imprese acquisite interessate devono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata pema4@pec.politicheagricole.gov.it la seguente documentazione: a) la domanda di sostegno (cfr. Allegato 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati); b) la scheda tecnica contenente le informazioni di base sull'impresa, nonché sulla produzione aziendale e sulle assicurazioni previste (cfr. Allegato 2 al presente Avviso); c) copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'impresa agricola che sottoscrive la domanda di sostegno. Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, dovrà presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli ammessi all'agevolazione, la seguente documentazione: a)- quietanza del premio versato a comprova della spesa sostenuta; b) la domanda di pagamento (cfr. Allegato 3 al presente Avviso). Il beneficiario, secondo quanto disposto dal punto 16 dell'Avviso, si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	101	AVVISO (pubblicato per comunicato)		Procedura di assegnazione e dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1031-bis della legge n. 205/2017 e della delibera AgCom 564/2020/CONS.	X (introdotti)			Ai sensi della delibera n. 564/20/CONS dell'Agcom, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, indice una procedura onerosa senza rilanci competitivi per l'assegnazione, ad operatori di rete nazionale, della capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e relative frequenze terrestri di cui all'art. 1, co. 1031-bis della L. n. 205/2017, come modificata dalla L. n. 145/2018. Ai sensi di quanto disposto dal punto 4 dell'Avviso, la domanda di partecipazione alla procedura, ed i relativi allegati, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandioperatorinazionali.mise.gov.it. La domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste nell'ambito della procedura informatizzata e deve essere corredata da ogni altra documentazione ed informazione richieste ai fini della sua validità, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Sono allegata alla domanda di partecipazione secondo le modalità definite dalla procedura informatizzata, l'offerta tecnica, e l'offerta economica, relative al lotto per la cui aggiudicazione il soggetto ha chiesto di partecipare.	Oneri di nuova introduzione Circa l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale (c.d. dividendo digitale nazionale), l'AGCOM con la delibera 564/20/CONS, pubblicata il 4 novembre scorso, ha definito i criteri per l'attribuzione della capacità trasmissiva residua agli operatori di rete nazionali (c.d. asta dei 4 mezzi MUX). La divisione IV ha effettuata l'asta e assegnato i 4 mezzi MUX rispettivamente a RAI, ELETTRONICA INDUSTRIALE (MEDIASET), CAIRO COMMUNICATION E PERSIDERA. La divisione IV della DGSCERP ha analizzato e valutato le offerte pervenute dagli operatori di rete nazionali secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. L'onere di trasmissione di documentazione è volto alla partecipazione alla procedura per aggiudicarsi la capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	103	DM	10/03/2021	Termini e modalità di presentazione e delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio				Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi di sostegno al lavoro e all'economia, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte dei consorzi di bonifica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini della determinazione dell'importo dei mutui concedibili in favore di ciascun consorzio richiedente nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro (art. 225, co. 2, del dl 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile. Possono contrarre mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato i «soggetti beneficiari» che nel primo semestre 2020 abbiano incassato		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonché per effetto della difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidità.				contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore al 40% della contribuzione 2020. Ai sensi dell'art. 5, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi di bonifica interessati presentano - contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni o Provincie Autonome in cui il consorzio ha la sede legale - le domande di autorizzazione alla contrazione dei mutui. La domanda di autorizzazione alla contrazione del mutuo, approvata dal competente organo consortile, contiene la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, attestante la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda. Alla domanda va allegata copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. I consorzi, prima del perfezionamento del contratto di mutuo, devono comunicare, via PEC, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio II e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la misura del tasso di interesse fisso e dello spread applicato allo stesso, concordato con l'istituto.		
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	107	DM	31/12/2020	Determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande - Anno 2020.		X		Il presente decreto definisce l'ammontare delle risorse destinate, per l'Anno 2020, all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e stabilisce i requisiti per la presentazione delle domande. Secondo quanto disposto dall'art. 3, la domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni: a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente; b) il codice fiscale; c) la data di inizio del tirocinio; d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario; e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria presso il quale è svolto il tirocinio formativo.	Oneri già previsti Trattasi di oneri già previsti dal precedente Decreto interministeriale 30 dicembre 2019 in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	115	DM	12/02/2021	Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina le modalità e i requisiti per ottenere il beneficio aggiuntivo per l'autoimprenditorialità destinato ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, è possibile presentare la domanda di accesso al beneficio aggiuntivo, dopo aver compilato il nuovo schema di	Oneri di nuova introduzione Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, è possibile presentare la domanda di accesso al beneficio aggiuntivo, dopo aver compilato il nuovo schema di modello telematico "Rdc-Com Esteso", tramite il servizio online dell'INPS, i patronati o i CAF. Secondo quanto rappresentato dalla	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
e MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				del beneficio addizionale.				modello telematico "RdC-Com Esteso", tramite il servizio online dell'INPS, i patronati o i CAF.	Direzione generale di questo Ministero, rientra nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la pubblicazione del decreto, mentre la regolamentazione degli oneri informativi è demandata all'INPS, il quale con messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021 ha provveduto a fornire le prime indicazioni sui requisiti di accesso al beneficio e sulle modalità di presentazione della domanda.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	116	DM	09/02/2021	Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializ zano legno e prodotti da esso derivati.	X (introd otti)			Il presente decreto disciplina l'iscrizione al registro nazionale degli operatori che commercializzano legni e prodotti da esso derivati. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, l'iscrizione avviene in modalità online. All'atto dell'iscrizione l'operatore o, se impresa o ditta individuale, il suo legale rappresentante è tenuto, a fornire informazioni inerenti a: a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e, se disponibile, di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA; b) dati anagrafici del legale rappresentante; c) con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato: c1) denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010; c2) provenienza, riferita a nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, località subregionale; c3) quantità annuale commercializzata, inclusa quella lavorata a fini commerciali, e, se disponibile, controvalore in euro. L'operatore compila online la modulistica pubblicata sull'apposita pagina web del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allega l'attestazione del versamento del corrispettivo annuale dovuto per l'iscrizione al registro.	Oneri di nuova introduzione Nel corso del secondo semestre 2021 si è seguito lo sviluppo della procedura informatica per agevolare l'iscrizione, la tenuta e la gestione del registro che sarà rilasciata in ambito SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale, nel primo semestre 2022.	Confcommercio Il decreto, nel dare attuazione alla normativa unionale in materia (reg. 995/2010), introduce nuovi oneri per gli operatori. In particolare il provvedimento prevede l'obbligo di iscrizione al registro per gli operatori del settore (art. 3, co. 2), da rinnovarsi, entro il 15 gennaio, ogni anno in cui si intende esercitare l'attività (art. 3, co. 4). Stabilisce le informazioni che l'operatore è tenuto a fornire al momento dell'iscrizione (art. 5) e prevede inoltre il versamento di un corrispettivo annuale (art. 6) di cui deve essere fornita specifica attestazione (art. 5, co. 2). Il registro è diviso in due sezioni distinte a seconda che gli operatori trattino prodotti d'importazione o solo legno di origine nazionale. Per gli operatori che svolgono entrambe le attività è previsto un duplice obbligo di iscrizione (art. 4, co. 1). È inoltre opportuno specificare che il regolamento 995/2010 impone alle autorità (art. 11) di tenere dei registri dei controlli effettuati sugli operatori, stabilendo che gli stessi devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni, ma non prescrive l'istituzione di un registro degli operatori. Questa è stata disposta dal D.M. 9 febbraio 2021, in attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, "al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento". Al riguardo sembrerebbe, dunque, configurarsi un caso di gold-plating dovuto all'introduzione di un meccanismo di registrazione periodica (e onerosa) a carico delle imprese non espressamente previsto dalla legislazione dell'unione e che supera il

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
										livello di regolazione minimo necessario ad attuarla.
MINISTERO DELLA SALUTE	119	Ordinanza	20/05/2021	Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini.	X (introdotti)			La presente ordinanza disciplina le modalità di tracciabilità dei contenitori di flaconi di vaccini. Secondo quanto disposto dall'art. 1, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS CoV-2, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere. Al fine di assicurare la tracciabilità dei contenitori che rientrano nella distribuzione dopo la consegna alle strutture sanitarie: a) le farmacie ospedaliere attribuiscono una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell'infezione dal SARS CoV-2, provvedendo a identificarli con apposito codice univoco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute, assicurando al contempo in ciascun contenitore la presenza di flaconi di vaccino con il medesimo lotto di produzione e medesima data di scadenza; b) i grossisti farmaceutici, che per conto della Regione o Provincia autonoma, curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali (anche per il ritiro da parte del medico somministratore), registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute. Le medesime modalità di trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini.	Oneri di nuova introduzione Trattasi di oneri informativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in applicazione del Decreto del 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 2 del 4 gennaio 2005.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	119	DM	19/04/2021	Concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia.	X (introdotti)			Il presente decreto stabilisce le modalità ed i termini per la concessione del contributo concesso - in favore dei residenti nei comuni della gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di età - per la sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori entro o fuoribordo elettrici installati su unità navali. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto e l'installazione dei motori entro o fuoribordo elettrici e quelle relative allo smaltimento dei motori entro o fuoribordo a due tempi sostituiti. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, le domande di ammissione al contributo sono redatte utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente decreto e compilato in tutte le sue parti, e sottoscritte dal richiedente. Esse recano oltre all'indicazione delle generalità del richiedente e del luogo di residenza, le seguenti ulteriori informazioni: a) la specificazione dell'importo complessivo delle spese sostenute per l'acquisto e la sostituzione del motore per cui si chiede l'erogazione del beneficio; b) l'indicazione dell'IBAN del conto corrente bancario o postale su cui si richiede il versamento del contributo; c) l'attestazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, della veridicità dei fatti, degli stati o delle qualità dichiarate. Alle domande di contributo è allegata la documentazione: a) attestante la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità navale ovvero apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'esistenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; b) la documentazione attestante le caratteristiche tecniche del/i motore/i sostituito/i e le caratteristiche tecniche del/i motore/i acquistato/i ed installato/i; c) copia delle fatture o documentazione di spesa, da allegare in formato .pdf, attestante l'acquisto e la sostituzione dei motori; d) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. Le domande di ammissione al contributo devono essere inviate mediante messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dg.tm@pec.mit.gov.it della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	122	D. DIRETT.	23/04/2021	Approvazione e del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).		X		Il presente decreto disciplina il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), in base al quale il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie è subordinato alla presentazione della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI). Ai fini del rilascio della DCI il richiedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comunica nella domanda: a) per le persone fisiche: i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e l'eventuale domicilio, se diverso dalla residenza; i cittadini di Stati terzi allegano alla domanda copia del permesso o della carta di soggiorno; b) per le persone giuridiche: i dati risultanti dal registro delle persone giuridiche; c) la tipologia di unità, specificandone le principali caratteristiche tecniche, tra cui la lunghezza, la larghezza e l'anno di costruzione; d) per natanti e imbarcazioni da diporto marcate CE: il codice identificativo dello scafo e la data di rilascio della dichiarazione di conformità del costruttore, la cui copia è allegata alla domanda; e) per natanti e imbarcazioni da diporto non marcate CE: la data di rilascio del certificato di omologazione con dichiarazione di conformità al prototipo oppure il numero dell'attestazione di idoneità con l'indicazione dall'organismo tecnico che l'ha rilasciata. Le copie dei suddetti documenti sono allegare alla domanda; f) per le navi da diporto: la denominazione del cantiere, il tipo e il modello della nave e, se unità nuova, il numero di costruzione, secondo i dati tecnici riportati nell'estratto del registro navi in costruzione oppure nell'ultimo certificato di stazza valido, la cui copia è allegata alla domanda; g) la tipologia dell'apparato propulsivo, con l'indicazione del numero unico di identificazione e della potenza dei motori installati; h) se persona fisica, i dati identificativi; se persona giuridica, la ragione o denominazione sociale del soggetto da cui è stata acquisita la proprietà, con la specifica della tipologia del titolo di proprietà; i) in caso di aggiornamento della DCI per rinnovo o convalida del certificato di sicurezza o del certificato di idoneità al noleggio: la denominazione dell'organismo notificato o autorizzato rilasciante, la data di rilascio e quella di validità dell'attestazione o della dichiarazione di idoneità o della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, la cui copia è allegata alla domanda. Per le unità già iscritte nei registri del diporto o presso registri comunitari, la documentazione di cui alle lettere d), e) ed f), è allegata alla domanda di rilascio della DCI solo se è nella disponibilità del richiedente. Nei casi di accertata impossibilità, formalmente dichiarata da parte dei soggetti abilitati al rilascio della DCI, del reperimento di tutti i dati previsti, le formalità per il rilascio della licenza di navigazione, della licenza di navigazione provvisoria, del certificato di sicurezza, del certificato di idoneità al noleggio e dell'autorizzazione alla navigazione temporanea, sono comunque espletate.	Oneri già previsti L'onere amministrativo del rilascio della DCI era già previsto dal Decreto Ministeriale del 19/06/2019 pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2019. Il decreto del 23/04/2021 aggiorna solo il modello di DCI. Si segnala che in data 12/01/2021 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Confindustria Nautica (che rilascia la DCI) e la Direzione Generale, con il quale è stato fissato il costo massimo per il rilascio della DCI a 35€. Attualmente Confindustria Nautica ha fissato il costo per l'utenza in 25€.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	122	DM	13/05/2021, n. 221907	Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007		X		Il presente decreto contiene norme in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. Per «primo destinatario» si intende ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria «Importatori» o «Preparatori» del decreto di cui sopra. I prodotti biologici possono essere consegnati esclusivamente ad un primo destinatario. Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES – Trade control and expert	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dal D. Dip. n. 8283 del 6 febbraio 2018 e dal D. Dip. n. 91718 del 18 febbraio 2021. Il D. Dip. 13/05/2021 resterà in vigore sino al 31/12/2021 (sarà abrogato implicitamente con l'entrata in vigore del Reg (UE) n. 2018/848).	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione e di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718.				system per la gestione di propria competenza del Certificato di ispezione (COI). Gli importatori, i primi destinatari e gli organismi di controllo trasmettono la richiesta di validazione delle utenze TRACES all'indirizzo di posta elettronica: pqa5.notifica@politicheagricole.it Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, gli importatori trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro 7 giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale. Eventuali modifiche devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	123	DM	26/02/2021	Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate sul territorio del cratere sismico aquilano per il rafforzamento, attraverso la valorizzazione e del patrimonio naturale, storico e culturale, dell'attrattività e dell'offerta turistica post emergenza epidemologica da COVID-19.	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	Il presente decreto disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni volte a sostenere il piano di sviluppo delle imprese localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscono a rafforzare l'attrattività e l'offerta turistica post emergenza epidemologica COVID-19, anche attraverso nuovi processi di erogazione del prodotto/servizio a contenuto innovativo e tecnologico. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 9 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste a fronte di una richiesta relativa al capitale circolante, la domanda di agevolazione, completa dei dati di bilancio e del piano di sviluppo aziendale che indichi gli obiettivi strategici dell'azienda nel medio periodo con particolare attenzione alle relazioni e sinergie con gli attori di sviluppo locale e/o alla progettazione di sistemi produttivi o di offerta innovativi a seguito dell'emergenza epidemologica Covid-19, è presentata al Soggetto gestore con le modalità e nei termini indicati all'art. 9 del Decreto. In particolare, le domande devono essere presentate esclusivamente per via elettronica secondo le indicazioni fornite nel sito www.invitalia.it. Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e devono essere corredate della seguente documentazione: a) schema contenente i dati dell'ultimo bilancio approvato, ove disponibile; b) schema contenente i dati di bilancio previsionale; c) piano di sviluppo aziendale che indichi gli obiettivi strategici dell'azienda nel medio periodo con particolare attenzione alle relazioni e sinergie con gli attori di sviluppo locale e/o alla progettazione di sistemi produttivi o di offerta innovativi a seguito dell'emergenza epidemologica COVID-19; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, e redatta secondo lo schema reso disponibile dal soggetto gestore; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante la classificazione del soggetto quale PMI; f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante la percezione di aiuti in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare, nel caso di società di capitali, da parte di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, ovvero, nel caso di società di persone, da parte di tutti i soci, che non sussistono nei propri confronti provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni, e che non sussistono altresì nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 12 precisa che l'erogazione delle agevolazioni avverrà a fronte di richiesta presentata, secondo lo schema e le linee guida resi disponibili dal Soggetto gestore www.invitalia.it, contestualmente all'invio della determinazione di concessione debitamente sottoscritta.</p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, la rendicontazione dell'intero piano di spesa deve essere presentata al Soggetto Gestore entro i successivi 180 giorni dalla data di erogazione delle agevolazioni di cui all'art.12 comma 2. La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli schemi e le linee guida messi a disposizione nel sito internet www.invitalia.it debitamente sottoscritti dal Rappresentante Legale. La documentazione deve riportare in allegato: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante: A1. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa; A2. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; A3. che la documentazione presentata è conforme agli originali; b) copia delle fatture elettroniche di acquisto fiscalmente valide, aventi data successiva alla presentazione della domanda, intestate al soggetto beneficiario e relative a tipologie di spese riconducibili al capitale circolante oggetto dell'attività d'impresa. Su ciascuna fattura elettronica, in fase di emissione, deve essere inserito il codice unico del progetto (CUP) identificativo del progetto; c) copia dei cedolini paga dei dipendenti, corredati dal relativo contratto di lavoro, aventi data di emissione successiva alla presentazione della domanda. Su ciascun cedolino, in fase di emissione, deve essere inserito il CUP identificativo del progetto; d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati; e) copia degli estratti conto bancari intestati al soggetto beneficiario, da cui si evincano gli addebiti relativi; f) libri contabili e fiscali con la corretta registrazione delle spese oggetto di agevolazione.</p> <p>L'impresa è obbligata a corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte dal Soggetto Gestore o dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del soggetto gestore o del Ministero dello sviluppo economico (art. 7).</p>		
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	124	DM	12/05/2021	Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.				<p>Il presente decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni previste dall'art. 229, co. 4, del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, volte a favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale. Secondo quanto disposto dall'art. 3, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.</p> <p>Ai fini del presente monitoraggio rilevano solo gli oneri gravanti su soggetti di diritto privato.</p> <p>Il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività,</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								nonché' per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici. Il PSCL, secondo quanto stabilito dall'art. 4, è trasmesso al Comune territorialmente competente entro 15 giorni dall'adozione.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI	125	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	20/04/2021 n. 179023	Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, prorogato al 31 dicembre 2021.		X		<p>Per assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza Covid, l'articolo 14 bis della legge di conversione del decreto Liquidità (dl n. 23-2020) ha previsto la proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura anche per l'anno 2021. Con il decreto ministeriale n. 179023 del 20 aprile 2021, il Mipaaf ha individuato le modalità attuative per il proseguimento del Piano e ha adottato il bando per la presentazione dei programmi da parte dei soggetti attuatori. Il presente decreto individua le modalità con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati dal decreto direttoriale n. 21268 del 2 novembre 2017 sono invitati dall'Amministrazione a presentare - in base alle percentuali di assegnazione del contributo e coerentemente con la categoria giuridica di appartenenza - un programma, per ogni annualità, idoneo a concorrere al raggiungimento degli obiettivi riportati nel Programma nazionale.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, i programmi di cui al presente decreto, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: pema4@pec.politicheagricole.gov.it, inserendo nell'oggetto la dicitura PNT annualità 2021. Il programma deve pervenire accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente attestante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 che non sono stati richiesti, concessi e percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni oggetto del programma presentato (cfr. Allegato 2). A tale dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del d.P.R. n. 445/2000.</p> <p>Ai sensi di quanto precisato dall'art. 5, il programma deve contenere una relazione illustrativa che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa: a) articolazione del programma; b) l'indicazione analitica delle attività previste dal programma, evidenziando le modalità attuative; c) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti, al fine di assicurare la ricaduta territoriale delle iniziative; d) gli indicatori idonei a consentire la misurabilità degli impatti e dei risultati delle iniziative previste; e) la qualificazione tecnica e professionale, sia degli operatori impegnati nel programma che dell'ente nel suo complesso, indicando le eventuali esperienze già espletate nell'ambito delle precedenti programmazioni nazionali; f) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci di costo); g) cronoprogramma delle attività, che si dovranno concludere entro il 15 ottobre 2021. I contributi saranno erogati in due tranches (art. 8): a) il 50% del contributo concesso come anticipazione dopo la registrazione del decreto di concessione è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario e previa presentazione di apposita polizza fideiussoria; b) il saldo è liquidato su richiesta del soggetto attuatore. A tale richiesta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario, previa rendicontazione amministrativa contabile, così come prevista dalle linee guida spese ammissibili "attività di controllo". La certificazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'intero programma annuale sarà effettuata da parte del Comitato di controllo. La documentazione deve essere trasmessa mediante invio alla pec</p>	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dal D. Dir. prot. 3133 del 05/02/2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								pemac4@pec.politicheagricole.it, inserendo nell'oggetto la dicitura Saldo PNT annualità 2021 entro e non oltre il 15 ottobre 2021.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	135	DM	20/04/2021, n. 180228	Misure in favore dell'autoimp renditorialità giovanile in agricoltura.				<p>Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (Capo III del Titolo I del d.lgs n. 185/2000).</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 6, le imprese che intendono accedere alle agevolazioni devono trasmettere ad ISMEA, attraverso il portale dedicato, apposita domanda, previo accreditamento. Per ottenere l'accreditamento, è necessario attivare la procedura di registrazione. L'accreditamento ha luogo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicata alla compilazione ed alla gestione delle domande on-line. Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diversi soggetti deleganti. Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dalla impresa richiedente, corredato da un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore e del delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. Nel corso dell'iter della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all'atto di revoca della precedente delega.</p> <p>Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, a ISMEA. Alla domanda vanno allegati anche: a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare della impresa richiedente; b) studio di fattibilità del progetto, compilato in tutte le sue parti, e comprensivo degli allegati.</p> <p>Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula dei contratti di concessione delle agevolazioni. Ai sensi dell'art. 10, dopo la stipula dei contratti, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate per SAL (stato avanzamento lavori) al fine di ottenere l'erogazione delle quote di agevolazioni corrispondenti. Ai fini della erogazione delle agevolazioni corrispondenti a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA le fatture relative al SAL da erogare nonché le quietanze delle fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo SAL è subordinata, oltre che alla presentazione delle relative fatture, anche alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. I pagamenti dei fornitori devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria.</p>		
MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DEL	141	DM	12/05/2021	Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2021.		X		<p>Il presente decreto disciplina le modalità di presentazione delle domande per accedere al contributo economico (c.d. assegno mensile) sostitutivo dell'accompagnatore.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 né successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2021, possono presentare la domanda, redatta secondo il modello allegato al presente decreto entro il 31 dicembre 2021, da inviare per raccomandata</p>	Oneri già previsti Il decreto interministeriale 12 maggio 2021, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, accerta annualmente fin dal 2003 il numero degli assegni (sostitutivi dell'accompagnatore militare o del servizio civile) da erogare. Pertanto, ad oggi, il presente decreto non	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI								ovvero posta elettronica (PEC/PEI) al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente.	ha nè introdotto nuovi oneri a carico dei cittadini, nè modificato le modalità di adempimento rispetto a quelli previgenti: ---Decreto 28 agosto 2003; ---Decreto 3 settembre 2004; ---Decreto 19 dicembre 2005; ---Decreto 16 ottobre 2006; ---Decreto 20 luglio 2007; ---Decreto 23 settembre 2008; ---Decreto 17 luglio 2009; ---Decreto 14 settembre 2010; ---Decreto 15 luglio 2011; ---Decreto 27 luglio 2012; ---Decreto 30 settembre 2013; ---Decreto 10 luglio 2014; ---Decreto 16 settembre 2015; ---Decreto 29 luglio 2016; ---Decreto 20 giugno 2017; ---Decreto 17 maggio 2018.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	143	CIRCOLARE DIRETT. (pubblicata per comunicato)	07/06/2021 n. 1704	Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Regione Campania compresi nell'area di crisi industriale di Marcianise ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 265, ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del Decreto Direttoriale		X		Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 21 dicembre 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Campania, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. L'Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Marcianise, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. Secondo quanto disposto dal punto G della Circolare, le domande di agevolazione debbono essere presentate esclusivamente online a Invitalia, registrandosi nell'area riservata del sito dell'Agenzia e utilizzando i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, il piano d'impresa e le Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società. Alla domanda devono inoltre essere allegati tutti gli ulteriori documenti considerati obbligatori.	Oneri già previsti si tratta di oneri preesistenti per i quali è indicata la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi. Legge 15 maggio 1989, n. 181; Decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019; Circolare direttoriale n. 10088 del 16 gennaio 2020; Circolare direttoriale n. 153147 del 26 maggio 2020	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	145	DELIBERA	10/06/2021	Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2020.		X		<p>La presente delibera disciplina le modalità e i termini di erogazione per l'erogazione di benefici consistenti nella riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Il beneficio è rivolto alle imprese, alle cooperative a proprietà indivisa, ai consorzi, alle società consortili e ai raggruppamenti, che effettuato i suddetti transiti con veicoli posseduti a titolo di proprietà o disponibilità e adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.</p> <p>Secondo quanto disposto dal Titolo II, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi</p> <p>A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti_</p> <p>Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi: fase 1 - prenotazione della domanda. Nella fase 1 il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi</p> <p>fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma e invio della domanda. La fase 2 consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali a seguito della conclusione della fase 1, ed esposti dal sistema informatico dell'albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. La fase 2 si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda.</p>	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	151	DM	13/05/2021	Criteri e modalità di erogazione, nell'anno 2021, delle misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e dei contributi alle imprese di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze	X (introdotti)			<p>Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi volti al sostegno a favore del personale imbarcato, dei familiari e delle imprese di pesca vittime di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 5, l'istanza per accedere ai contributi è presentata dalla vittima di sequestro o, in caso di impossibilità dello stesso, dai familiari, e dall'armatore dell'imbarcazione.</p> <p>L'istanza è inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it.</p> <p>L'istanza è presentata esclusivamente compilando l'allegato 1 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo nonché del fatto che il sequestro è avvenuto nell'espletamento delle attività professionali; 2) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di parentela; 3) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori; 4) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unità oggetto di sequestro durante il relativo periodo. <p>b) Per l'armatore dell'imbarcazione:</p>	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				straniere anche non regolari.				1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante; 2) visura camerale; 3) documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di ingenti danni subiti dall'unità, ha facoltà di richiedere, ad integrazione della documentazione elencata, perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonché del nesso di causalità tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	162	DM	06/05/2021	Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno dei progetti delle imprese italiane selezionati nelle call indette nel corso del 2020 dall'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo EuroHPC.				Il presente decreto individua le risorse finanziarie destinate al Sostegno ai progetti delle imprese italiane selezionati da EuroHPC nel corso del 2020. L'art. 3 rimanda la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	178	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	19/07/2021	Termini e modalità di presentazione e delle domande di agevolazioni in favore dei progetti delle imprese italiane selezionati dall'impresa comune EuroHPC nell'ambito delle call emanate nel	X (introdotto)		X (Sito web, sezione normativa)	In attuazione dell'art. 3 del DM 06/05/2021, il presente decreto definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di agevolazione destinate al Sostegno ai progetti delle imprese italiane selezionati da EuroHPC nel corso del 2020. Secondo quanto disposto dall'art. 2, la domanda di agevolazione per accedere alle agevolazioni di cui al DM 6 maggio 2021 deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale, e deve essere presentata, unitamente alla documentazione elencata all'allegato n. 2, incluso il progetto esecutivo, completo di tutti gli allegati, in via esclusivamente telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata dgai.div07@pec.mise.gov.it entro le ore 24:00 del giorno 8 settembre 2021, pena l'irricevibilità. I progetti di ricerca e sviluppo non possono essere avviati prima della presentazione della proposta progettuale. Ai sensi dell'art. 5, il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell'attività istruttoria, deve presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità: a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				corso del 2020.				<p>cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni; b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni. Qualora il soggetto beneficiario, al fine del rispetto del requisito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto 1° luglio 2020 (trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati), abbia utilizzato i dati contabili e le informazioni degli ultimi due bilanci consolidati dell'impresa controllante, il decreto di concessione è sottoscritto anche dal legale rappresentante della stessa impresa controllante a titolo di assunzione dell'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.</p> <p>Secondo quanto disciplinato dall'art. 6, ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dello sviluppo economico, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 18 concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.</p> <p>Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nell'allegato n. 8. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 9, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 10, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 11. Le richieste di erogazione devono essere presentate, unitamente alla documentazione di cui all'allegato n. 12, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).</p> <p>L'art. 7 dispone, poi, che al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo, il soggetto beneficiario può trasmettere, prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all'allegato n. 19, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentato attraverso la procedura la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).</p> <p>Il Mise - con la partecipazione del panel di esperti - entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. Al fine di consentire lo svolgimento di questa verifica finale, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, in aggiunta a quella già prodotta negli stati di</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								avanzamento lavori intermedi, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile l'ulteriore documentazione relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registro presenze aziendale, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), insieme alle evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario è tenuto comunque a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. L'art. 8, inoltre, stabilisce che ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura resa disponibile nella sezione del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni: a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	163	DM	07/04/2021	Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione e, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale.	X (introdotti)			Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di concessione delle risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, co. 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale. Le risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine. Il contributo pubblico è concesso sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Secondo quanto disposto dall'art. 4, ai fini dell'accesso al contributo pubblico, i confidi devono risultare in regola con i versamenti del contributo dovuto per l'adesione al fondo di garanzia interconsortile. A tal fine trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una DSAN attestante la regolarità dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico. Il confidi allega alla richiesta di ammissione al contributo pubblico i progetti dettagliati di fintech o di efficientamento gestionale in uno degli ambiti indicati dal presente decreto, completi dei preventivi di spesa dei fornitori e della stima degli effetti sull'organizzazione e sul conto economico del confidi negli esercizi successivi al completamento dei progetti stessi (art. 6). L'art. 8 precisa che ai fini dell'adozione del decreto di concessione, il Mise effettua le verifiche previste dal codice antimafia e accerta la regolarità contributiva del confidi attraverso l'acquisizione del DURC. Il confidi destinatario del decreto di concessione procede ad accettarne il contenuto mediante controfirma del legale rappresentante. Ai sensi degli artt. 12 e 13, i confidi destinatari del contributo devono: a) comunicare al Mise e pubblicare sul proprio sito internet i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, entro 90 giorni dalla concessione del contributo pubblico; b) trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione entro	Oneri di nuova introduzione Tale provvedimento concerne un nuovo intervento per il quale non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio. È inoltre previsto un controllo da parte del Ministero sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai confidi. L'art. 14 impone, poi, obblighi di comunicazione immediata al Mise nei seguenti casi: a) un confidi che ha presentato la domanda di contributo pubblico ponga in essere, nel corso dell'attività di istruttoria e prima della relativa concessione da parte del Ministero, operazioni di fusione con un altro confidi; b) si verifica, a carico del confidi, una situazione di scioglimento, liquidazione ovvero ammissione o sottoposizione a procedure concorsuali. I modelli della relazione di monitoraggio e dei relativi allegati di cui all'art. 13, così come i termini, le modalità e gli schemi per la richiesta del contributo verranno definiti con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Si attende decreto attuativo.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	165	DM	21/04/2021	Criteria generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinate alle imprese che partecipano alla realizzazione degli «importanti progetti di comune interesse europeo».				Il presente decreto definisce i criteri generali per l'intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI, istituito per favorire la collaborazione su larga scala e di impatto significativo sulla competitività dell'industria, nazionale ed europea, e sulla crescita sostenibile. Secondo quanto disposto dall'art. 6, ai fini della concessione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono istanza di accesso al Fondo IPCEI al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua: a) una valutazione di ammissibilità formale della stessa; b) le verifiche previste dal d.lgs. n. 159/2011, in materia di antimafia; c) in caso di superamento delle verifiche di cui alle lettere a) e b), la registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato. A seguito della concessione delle agevolazioni, ai fini dell'erogazione per avanzamento delle stesse, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare richiesta al Ministero dello sviluppo economico, il quale effettua una propria valutazione di natura tecnico-amministrativa in merito alla realizzazione del progetto e all'ammissibilità dei costi esposti sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari, e svolge le ulteriori verifiche previste per il pagamento delle somme spettanti.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	198	DM	07/07/2021	Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 1).	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	Il presente decreto dispone l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell'IPCEI Batterie 1, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal DM 21/04/2021 che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI. Secondo quanto disposto dall'art. 3, l'istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgai.ipcei@pec.mise.gov.it. L'istanza deve essere firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1 del presente decreto e deve essere corredata della seguente documentazione: a) project portfolio approvato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2 al presente decreto; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione. In caso di variazione della documentazione di cui alle		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	198	DM	07/07/2021	Attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione	X (introdotti)		X (Sito web, sezione normativa)	<p>lettere c) e d), i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di propria competenza.</p> <p>L'art. 4 precisa, inoltre, i seguenti aspetti:</p> <p>a) qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria di ammissione risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati in sede di istanza, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero dello sviluppo economico può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni;</p> <p>b) l'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso e inviarlo al Ministero dello sviluppo economico, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, le procedure di erogazione dell'agevolazione, l'art. 6 dispone che le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; c) dichiarazione del legale rappresentante della società che i costi indicati nella scheda di rendicontazione sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7; d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 8; e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.</p> <p>Nel caso di anticipazione, devono utilizzarsi gli schemi di cui agli allegati n. 9 (richiesta di erogazione) e 9-bis (fidejussione).</p> <p>I soggetti sono tenuti alla presentazione e conservazione della documentazione di spesa per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.</p> <p>Il presente decreto dispone l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 2), nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal DM 21/04/2021 che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI. Secondo quanto disposto dall'art. 3, l'istanza di accesso alle agevolazioni deve</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dell'importazione progetto di comune interesse europeo nel settore delle batterie (IPCEI Batterie 2).				<p>essere presentata al Ministero dello sviluppo economico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgai.ipcei@pec.mise.gov.it. L'istanza deve essere firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1 del presente decreto e deve essere corredata della seguente documentazione: a) project portfolio approvato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2 al presente decreto; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, e successive modifiche e integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d), i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti di propria competenza.</p> <p>L'art. 4 precisa, inoltre, i seguenti aspetti:</p> <p>a) qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria di ammissione risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati in sede di istanza, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero dello sviluppo economico può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni;</p> <p>b) l'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso e inviarlo al Ministero dello sviluppo economico, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, le procedure di erogazione dell'agevolazione, l'art. 6 dispone che le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario; b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; c) dichiarazione del legale rappresentante della società che i costi indicati nella scheda di rendicontazione sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7; d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 8; e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.</p> <p>Nel caso di anticipazione, devono utilizzarsi gli schemi di cui agli allegati n. 9 (richiesta di erogazione) e 9-bis (fidejussione). I soggetti sono tenuti alla presentazione e conservazione della documentazione di spesa per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi agli standard di sicurezza riconosciuti, atti a garantire che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.		
MINISTERO DELLA SALUTE	169	DM	30/06/2021	Individuazione dei criteri di certificazione e dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.		X		Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, co. 522, della L. 30/12/2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici in possesso dei seguenti requisiti: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014. Secondo quanto disposto dall'art. 3, le Regioni e le Province autonome, con appositi provvedimenti, disciplinano la certificazione dei requisiti, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti alla Regione ovvero alla Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.	Oneri già previsti Gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico dei professionisti che intendono ottenere la certificazione sono analoghi a quelli già previsti dal decreto 4 giugno 2015 emanato in attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, co. 425 che prevedeva una certificazione analoga.	
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	169	DM (pubblicato per comunicato)	19/05/2021, n. 615	Modalità di presentazione e dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale».	X (introdotti)			Il presente decreto definisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del fondo denominato "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dall'art. 1, co. 554, della L. 30/12/2020, n. 178. Sono legittimati a usufruire delle risorse previste dal "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale", le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro iscritti nella sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca". Secondo quanto disposto dall'art. 4, i soggetti legittimati possono presentare la domanda per l'attribuzione delle risorse a cui allegare il progetto di ricerca per il quale si richiede il contributo. Nel progetto dovranno essere descritti, in modo puntuale, chiaro e dettagliato, i seguenti elementi: a) le finalità perseguite; b) le attività previste e il piano di sviluppo temporale delle stesse; c) i costi preventivati per la realizzazione del progetto e l'utilizzo dei contributi richiesti; d) i risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei destinatari raggiungibili, di coordinamento tra i soggetti proponenti e sistema pubblico e	Oneri di nuova introduzione Si tratta di nuovi interventi per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti sono quelli normalmente indicati per l'accesso ad agevolazioni in favore degli "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca".	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								privato di riferimento, di collaborazioni attivabili a livello nazionale e internazionale; e) i collegamenti tra obiettivi del progetto, costi preventivati e specifico impatto dei contributi. L'erogazione delle risorse, come precisato dall'art. 6, è disposta in due soluzioni: a) 50% a titolo di anticipazione del contributo riconosciuto, successivamente all'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipo, predisposta secondo un modello che verrà reso noto dal Ministero dell'università e della ricerca; b) 50% a titolo di saldo. Tale seconda erogazione sarà disposta successivamente all'approvazione del rendiconto scientifico-contabile finale che dovrà essere presentato dal soggetto "proponente" o "capofila", entro 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali, unitamente alla documentazione giustificativa attestante l'intero importo dei costi ammissibili.		
PCM DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	172	DPCM	17/12/2020	Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.	X (introdotti)		X (sito web)	Il presente decreto definisce i criteri ai fini della ripartizione delle risorse del «Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza», finalizzato a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Secondo quanto disposto dall'art. 3, il Reddito di libertà è riconosciuto, nella misura prevista al comma 1, su istanza di parte. La domanda è presentata all'Inps sulla base del modello predisposto dal medesimo Istituto, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di nuovi interventi per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti sono quelli normalmente indicati per l'accesso ad agevolazioni in favore dei cittadini.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	172	DM	30/04/2021	Disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.	X (introdotti)			Il presente decreto indica le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc). Secondo quanto disposto dall'art. 4, la richiesta di erogazione del Rdc può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare e si applica a tutti i componenti del nucleo. Tale richiesta può essere presentata anche contestualmente alla richiesta del Rdc. Alla suddivisione si dà corso solo qualora il Beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro. Qualora la richiesta di erogazione del Rdc sia presentata contestualmente alla richiesta del Rdc, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta del Rdc e dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.	Oneri di nuova introduzione Il presente decreto reca disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. In particolare, il decreto prevede che la richiesta di suddivisione dell'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare debba essere resa mediante la compilazione e <u>presentazione, a cura dell'interessato, di uno specifico modulo</u> definito con provvedimento dell'INPS – previsto ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto medesimo – sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità ivi definite. Secondo quanto rappresentato dalla competente Direzione generale di questo Ministero gli oneri introdotti dal decreto in esame non sono ancora esecutivi, atteso che il provvedimento dell'INPS, di cui al citato art. 5, comma 5, non risulta ancora adottato. Allo stato, non risulta, altresì, che	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i moduli e le modalità di domanda.	l'Istituto abbia predisposto i moduli e la relativa procedura informatica.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	173	DM	31/05/2021	Attuazione dell'articolo 1, comma 144, della legge 28 dicembre 2020, n. 178, in materia di agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione e.		X		Il presente regolamento regola le modifiche e le integrazioni disposte dalla Legge di bilancio 2021, rispetto al precedente decreto del 15 gennaio 2020, per quanto attiene la concessione - a partire dall'anno 2021 - dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione. Le principali novità riguardano l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari (con l'introduzione dei consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo in aggiunta alle associazioni rappresentative delle categorie produttive), l'incremento della dotazione finanziaria che passa da un milione di euro a 2,5 milioni di euro per anno e l'aumento dell'importo massimo dell'agevolazione (che passa da 70 mila euro a 150 mila euro per anno). Secondo quanto disposto dall'art. 3, i soggetti legittimati possono presentare la domanda volta ad ottenere l'agevolazione solo con riferimento a marchi collettivi o di certificazione registrati alla data di presentazione della domanda medesima. Le modalità di presentazione della domanda di agevolazione, i criteri di valutazione delle stesse, le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dell'agevolazione, i controlli e le, revoche, nonché il riutilizzo di risorse residue dalle procedure precedenti, sono definite con provvedimento applicativo, del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 8).	Oneri già previsti Tale decreto, emanato a seguito dell'intervento in materia della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), riproduce sostanzialmente quanto precedentemente previsto dal previgente decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 gennaio 2020.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	261	D. DIRETT.	26/10/2021	Criteri e modalità di applicazione dell'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione e volontari italiani - Termini di apertura e modalità di presentazione e delle domande, criteri di valutazione, modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni.				Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31/05/2021, sono definiti i termini di apertura e modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione delle agevolazioni dirette a sostenere la promozione dei marchi collettivi e di certificazione volontari italiani. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, le domande devono essere trasmesse - a pena di inammissibilità - dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2021@legalmail.it indicando nell'oggetto «AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE». La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità, essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1), costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La domanda di agevolazione contiene le seguenti dichiarazioni: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di appartenere ad una delle tipologie dei soggetti beneficiari (associazioni rappresentative delle categorie produttive; consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128; altri organismi di tipo associativo o cooperativo); b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di atto formale che dimostri il conferimento dell'attività di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere in possesso di autorizzazione da parte di ciascun titolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale in Italia; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche di cui al d.P.R. n. 361/2000 (solo in caso di associazioni riconosciute); f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver	Tale decreto direttoriale, emanato a seguito dell'intervento in materia della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2021, riproduce sostanzialmente quanto precedentemente previsto dal previgente decreto direttoriale del 20 novembre 2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al co. 1 dell'art. 3;</p> <p>h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili); j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere iscritti al registro delle imprese (ove applicabile); k). dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 (ove applicabile); l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i servizi oggetto della domanda di agevolazione non saranno forniti da amministratori o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori del soggetto richiedente. Alla domanda di agevolazione deve essere allegata idonea documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve essere corredata dal progetto di promozione del marchio (Allegato 2), con l'indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti: gli obiettivi finali e i risultati che si intendono perseguire con la promozione del marchio collettivo; le iniziative che si intendono realizzare con una puntuale descrizione dei servizi da acquisire (coerentemente alla tipologia delle spese ammesse per ciascuna iniziativa) e i relativi costi preventivati; il dettaglio delle spese previste; gli indicatori di risultato attesi.</p> <p>Nel caso di contitolarità del marchio, occorre altresì allegare autorizzazione da parte di ciascun contitolare del marchio a presentare la richiesta di agevolazione.</p> <p>Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dal titolare, occorre allegare atto formale che dimostri il conferimento dell'attività in uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente.</p> <p>La domanda di agevolazione, gli allegati e tutta la documentazione devono essere inviati unicamente dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso, occorre allegare la relativa procura speciale, firmata digitalmente, sia dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'agevolazione sia dal suo procuratore speciale (Allegato 3).</p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, l'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture quietanzate, e del raggiungimento degli obiettivi del progetto. La documentazione finale delle spese sostenute deve essere inviata - entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto - dal soggetto beneficiario a Unioncamere tramite PEC all'indirizzo marchicollettivi2021@legalmail.it e include la seguente documentazione: a) relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili alle singole spese sostenute; b) copia conforme dei titoli di spesa quietanzati con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con le spese approvate; c) attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o RIBA da cui si evinca l'avvenuto pagamento della spesa, l'importo e il nominativo del ricevente, a pena della non ammissibilità della spesa stessa. Per le spese sostenute in valuta diversa dall'Euro ai fini del rimborso si terrà in considerazione il tasso di cambio alla data dell'effettuazione del pagamento del servizio; d. preventivi di spesa per i servizi acquisiti; e) curriculum del fornitore che evidenzia l'adeguatezza delle capacità tecnico professionali ed organizzative rispetto alla fornitura del</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								servizio. Nel caso di un servizio reso da professionista questi dovrà essere titolare di partita IVA coerente con l'attività svolta. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati dai soggetti beneficiari entro la data di conclusione del progetto. L'art. 10 precisa che i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti. Il soggetto beneficiario, inoltre, si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa alla realizzazione del progetto. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi2021@legalmail.it (art. 11).		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	175	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	23/07/2021	Procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (Fsm) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello nelle aree tecniche.	X (introdotti)			Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, con il presente decreto indice una procedura, in attuazione dell'art.1 comma 1034 della Legge 27 dicembre 2017, n.205, per predisporre la graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta. Nei vari bandi vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i relativi contenuti. In particolare, nel testo dei bandi regionali, viene stabilito che il fornitore di servizi media, ovvero il soggetto nuovo entrante, che intenda concorrere alla selezione per più marchi dovrà presentare domande di partecipazione distinte per ciascuno di essi. In caso di fornitore di servizi a carattere comunitario, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato se questi intenda accedere alla riserva di capacità trasmissiva (pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello), e in tale caso, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno sottoscritto dal legale rappresentante della fondazione, associazione o società cooperativa a trasmettere almeno n. 1 programma per un periodo non inferiore a 3 anni. La domanda di partecipazione dovrà contenere: a) la denominazione sociale, la tipologia\forma giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, recapiti telefonici, pec; b) l'indicazione del marchio per il quale si presenta la domanda di partecipazione; c) l'indicazione di altri marchi che partecipano alla stessa procedura ovvero che abbiano in corso domanda di partecipazione a procedure relative all'assegnazione di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche diverse da quella per la quale è bandita la procedura per la quale si presenta domanda, ovvero che siano stati assegnatari di capacità trasmissiva per una o più aree tecniche che devono essere specificatamente indicate, con l'indicazione se la stessa si riferisce alla/e sola/e rete/i di primo livello o anche a una o più reti di secondo livello, specificatamente indicate; d) gli estremi dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 del TUSMAR e dell'art.3 della delibera AGCOM 353/11/CONS, ovvero, solo per i soggetti nuovi entranti, copia della richiesta effettuata al fine dell'ottenimento della relativa autorizzazione corredata da attestazione dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del Mise, nonché, per entrambe le categorie di soggetti partecipanti, dichiarazione del possesso di tutti i requisiti previsti; e) l'indicazione circa l'intenzione del fornitore di trasmettere a regime, il marchio oggetto della domanda in tecnologia SD o HD; f) l'eventuale iscrizione all'Auditel per il marchio oggetto della domanda; g) la persona a cui il Mise può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante con l'indicazione della qualifica e del recapito dello stesso.	Oneri di nuova introduzione La procedura è finalizzata alla predisposizione, per le diverse aree tecniche di cui all'art. 1, comma 1030, della legge n. 205/2017, della graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, per la liberazione della banda 700 MHz. La partecipazione è esclusivamente tramite procedura informatizzata. I nuovi oneri informativi gravanti sono a carattere straordinario in quanto trattasi di provvedimenti una tantum.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>Alla domanda devono essere allegati: a) numero di dipendenti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio 2019-2020 con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS, ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto; b) la ripartizione di detti dipendenti (anche in numero pari a zero) in numero ed in percentuale tra i diversi marchi del medesimo fornitore di servizi media partecipanti alla procedura; c) numero di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS, ed indicazione per ciascuno di essi della data di assunzione, qualifica, mansione, tempo di occupazione e tipologia di contratto; d) la ripartizione di detti giornalisti (anche in numero pari a zero) in numero ed in percentuale tra i diversi marchi del medesimo fornitore di servizi media partecipanti alla procedura; e) il totale dei costi sostenuti nell'anno 2020 per spese in tecnologie innovative sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; f) a dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, secondo il facsimile allegato al bando (allegato B); g) la dichiarazione di adesione ai codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 146/2017 e, per i nuovi entranti, la dichiarazione di impegno ad aderire, in caso di assegnazione della capacità trasmissiva, ai medesimi codici; h) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandifsma.mise.gov.it</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	175	BANDO (pubblicato per comunicato)	23/07/2021	Procedura per l'assegnazione e dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete locali.	X (introdotti)			<p>Il Ministero – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali, in attuazione dell'articolo 1, comma 1033 della Legge di Bilancio 2018, indice procedure regionali per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti di primo e di secondo livello non assegnate nel corso delle precedenti procedure, per le Aree Tecniche di seguito indicate, di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con delibera AgCom 162/20/CONS. Nei vari bandi vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i relativi contenuti. In particolare, nel testo dei bandi regionali, viene stabilito che la domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata alla Divisione IV della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandioperatorilocali.mise.gov.it</p> <p>I soggetti partecipanti alla procedura devono dichiarare, nella domanda di partecipazione: a) la propria identità giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA, estremi di iscrizione nel registro delle imprese, recapiti telefonici, indirizzo posta elettronica certificata, persona di riferimento con l'indicazione della qualifica e dei recapiti (telefono, indirizzo email); b) in caso di partecipazione a più di una procedura per la medesima area tecnica, in cui le</p>	<p>Oneri di nuova introduzione La procedura riguarda l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, relative alle reti di primo e di secondo livello non assegnate, (di cui alla delibera AgCom 39/19/CONS (PNAF) modificata con delibera AgCom 162/20/CONS), per l'esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale ed è finalizzata alla liberazione della banda 700 MHz. La partecipazione è esclusivamente tramite procedura informatizzata. I nuovi oneri informativi gravanti sono a carattere straordinario in quanto trattasi di provvedimenti una tantum.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								reti (di primo e/o secondo livello) richieste presentano sovrapposizione territoriale, anche solo parziale, indicare l'ordine di preferenza per ciascuna delle reti indicate c) gli estremi dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, ovvero della "segnalazione certificata di inizio di attività" finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione; d) assenza delle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 6 del presente decreto. Alla domanda devono essere allegati: a) nell'ipotesi di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), consorzi o altre aggregazioni, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico dell'aggregazione di due o più operatori di rete, ovvero, copia della scrittura privata registrata a firma autenticata tra gli operatori di rete che si presentano in forma associata; b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell'avvenuto deposito. Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma aggregata da parte di due o più operatori la suddetta documentazione dovrà essere presentata per ciascun operatore; c) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; d) copia dell'Offerta di servizio che si impegnano ad applicare ai fornitori di servizi audiovisivi (FSMA), in cui sono specificate le condizioni tecnico-economiche del servizio offerto, ivi inclusi i prezzi massimi di accesso alla capacità trasmissiva, secondo il fac-simile, Allegato 2; e) tutte le informazioni e i dati richiesti nell'Allegato 1; f) tutta la documentazione rilevante per in deposito cauzionale; g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 6. h) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione sono rilasciate nelle forme di cui agli artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della Società.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	177	DM	19/05/2021, n. 107	Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.	X (introdotti)			In attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale. L'art. 3 stabilisce i criteri per l'individuazione della natura "secondaria" delle attività diverse prevedendo, al fine della dimostrazione dei criteri elencati, l'obbligo per gli amministratori dell'Ente del terzo settore di evidenziare il criterio utilizzato al fine di documentare il carattere secondario dell'attività svolta. L'art. 4 stabilisce che nel caso in cui l'Ente del terzo settore accerti il superamento dei limiti di secondarietà dell'attività "diversa" in un determinato esercizio, deve, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (relativo all'esercizio in cui si è verificato il superamento dei limiti), effettuare apposita segnalazione all'Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente nonché, eventualmente, agli enti autorizzati.	Oneri di nuova introduzione	
PCM STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA	- 180	AVVISO (pubblicato per comunicato)	21/07/2021	Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale. Contest creativo per la selezione di iniziative finalizzate alla promozione	X (eliminati)		X (Sito web)	La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri lancia il contest Roma, Raccontala! 150 anni da Capitale per celebrare i 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale d'Italia, avvenuta il 3 febbraio del 1871. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 26 anni, perché raccontino la loro idea della città, attraverso un'opera o un progetto narrativo originale, e sappiano usare in modo creativo, suggestivo e poetico anche le tecnologie digitali. L'obiettivo del contest è quello di ritrovare, immaginare, narrare o svelare Roma, in modo inedito e stimolante, diffondendone la storia, il patrimonio artistico, sociale, culturale e valorizzandone le realtà periferiche attraverso 5	Oneri eliminati	Rispetto agli avvisi pubblici relativi alle iniziative culturali e celebrative, il presente avviso riduce la documentazione da presentare e le informazioni da fornire; inoltre, semplifica le modalità di compilazione e di invio dell'istanza di partecipazione.

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
DELLE NUOVE GENERAZIONI				del talento e della creatività giovanile ai fini della celebrazione dell'anniversario dei 150 anni di Roma Capitale d'Italia.				<p>categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • breve documentario o film di animazione • un progetto di street art • un progetto di light art • un progetto di verde pubblico • una graphic novel <p>A ciascun vincitore selezionato in ognuna delle categorie da una giuria di esperti, sarà assegnato un premio di 7.000 euro. Secondo quanto disposto dall'art. 4 dell'Avviso, i giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni compiuti possono presentare domanda di partecipazione al contest esclusivamente in forma individuale scegliendo specificamente una sola categoria tra quelle elencate e presentando un solo progetto. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online al seguente link https://agenziagiovani.it/opportunita-per-i-giovani rinvenibile sul sito dell'Agenzia Nazionale Giovani: www.agenzianazionalegiovani.it. I candidati, dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma, dovranno seguire le indicazioni per la presentazione, pena esclusione, della seguente documentazione: a) domanda datata e sottoscritta (compilazione a video tramite form); b) copia del documento d'identità datato e sottoscritto; c) proposta.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	184	DM	05/07/2021	Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.				Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di proseguire la propria attività, il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del dl n. 41/2021, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento concesso dal Fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria. L'art. 8 rimanda la definizione puntuale degli schemi, delle modalità e dei termini di presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti dal citato Fondo a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	219	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	03/09/2021	Modalità e termini per la presentazione e delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in	X (introdotti)		X (sito web, sezione normativa)	Il presente decreto fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui al DM 5 luglio 2021. Secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato DM e dall'art. 3 del presente decreto direttoriale, la domanda di agevolazione può essere presentata dall'impresa mediante accesso alla procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione del Fondo del sito internet del soggetto gestore Invitalia. L'accesso alla procedura informatica avviene attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). La domanda deve essere redatta in formato elettronico, secondo lo schema reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it prima dell'apertura dello sportello e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mediante firma digitale. Allo schema di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19.				<p>a) piano aziendale di cui all'art. 6 del DM 5 luglio 2021, redatto, sulla base della modulistica resa disponibile da Invitalia sul predetto sito internet, certificato e firmato digitalmente da professionisti aventi i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 356 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e non collegati contrattualmente alla società incaricata della revisione legale obbligatoria o facoltativa del bilancio societario;</p> <p>b) dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o dagli altri soggetti previsti, mediante firma digitale: D1. DSAN Fondo Grandi Imprese in Difficoltà - Requisiti D2. DSAN Modello A1 antimafia; D3. DSAN Modello B1 antimafia; D4. DSAN Antiriciclaggio; D5. DSAN Casellario e carichi e procedure liquidatorie; D6. DSAN Conformità agli originali della documentazione trasmessa.</p> <p>Gli artt. 11 e 12 del DM e l'art. 4 del presente decreto precisano che l'impresa proponente è tenuta a:</p> <p>a) trasmettere a Invitalia, per tutto il periodo di durata del finanziamento concesso a valere sul Fondo, entro il 28 febbraio di ogni anno, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del piano aziendale, con evidenza delle attività poste in essere nell'anno precedente, della situazione occupazionale e delle prospettive di rilancio delle attività d'impresa;</p> <p>b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni disposte da Invitalia o dal Mise;</p> <p>c) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, disposti da Invitalia e dal Mise;</p> <p>c) trasmettere a Invitalia ulteriori informazioni, dati o documenti utili allo svolgimento dell'attività istruttoria della domanda.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	186	DM	01/07/2021	Criteri e modalità attuative per la concessione e la fruizione dei buoni per l'acquisto di servizi termali.		X		<p>Il presente decreto dà attuazione all'incentivo, previsto dall'art. 29-bis del dl n. 104/2020, finalizzato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Il Bonus consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 9, le richieste del buono possono essere presentate dagli utenti presso gli enti termali preventivamente accreditati. Ai fini dell'accredito il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: a) accesso, mediante il sistema di autenticazione SPID, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione all'apertura dell'attività; c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti; d) caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestato il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell'attività; e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR; f) invio della richiesta di accreditamento.</p> <p>L'art. 10 stabilisce che gli utenti interessati ad ottenere il buono devono effettuare una preventiva prenotazione del medesimo buono presso uno degli enti termali accreditati. L'ente termale che riceve la richiesta di prenotazione dell'utente svolge, attraverso la procedura informatica, le seguenti attività: a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di</p>	<p>Oneri già previsti</p> <p>Tale provvedimento concerne oneri preesistenti per i quali è indicata di seguito la normativa da cui derivano gli obblighi medesimi.</p> <p>Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126).</p> <p>Con Avviso pubblicato sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è stato comunicato l'avvio delle operazioni di prenotazione dei buoni sulla piattaforma https://bonusterme.invitalia.it/news_piattaforma.html</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								autenticazione SPID, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall'utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono; c) invio della richiesta di prenotazione del buono. In base a quanto disposto dall'art. 11, entro 60 giorni dall'emissione del buono, l'utente si reca presso l'ente termale per fruire dei servizi termali oggetto di prenotazione. In tale fase, l'ente termale effettua le seguenti attività: a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione SPID, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto; b) selezione della prenotazione riferita all'utente; c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente. A tali fini, l'ente termale svolge le seguenti attività: a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione SPID, alla procedura informatica; b) selezione della prenotazione del buono riferita all'utente; c) inserimento dei dati relativi all'erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l'importo della fattura emessa nonché l'importo del buono effettivamente utilizzato dall'utente; d) caricamento degli allegati richiesti dalla procedura informatica, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, tra cui: D1. la fattura emessa dall'ente termale a fronte dell'erogazione dei servizi termali, in cui è riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione; D2. la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l'utente intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento GDPR; D3. le ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.		
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	186	DM	12/05/2021, n. 110	Regolamento o recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali		X		Il provvedimento, in attuazione dell'art. 1, co. 483, della legge n. 160/2019, riapre per tutti i dipendenti e pensionati pubblici non iscritti in precedenza, i termini per l'adesione al Fondo presso l'INPS "Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali". Secondo quanto disposto dall'art. 2, l'iscrizione al Fondo comporta una comunicazione di adesione all'INPS.	Oneri già previsti	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	186	DM	24/06/2021, n. 290878	Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge	X (introdotti)		X (G.U.)	L'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», ha modificato l'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, stabilendo uno specifico aiuto di Stato a sostegno delle imprese nell'attuale periodo emergenziale. In attuazione delle predette disposizioni di legge, il provvedimento prevede che gli organismi pagatori riconosciuti possono concedere un'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013. L'aiuto è costituito dall'interesse calcolato sull'importo erogato, per il periodo dalla data di erogazione alla data 30 giugno 2022, sulla base del tasso di interesse attualizzato definito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				21 maggio 2019, n. 44.				dell'anticipazione, entro il 31 luglio 2021, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, l'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi che hanno presentato o si impegnano a presentare una domanda unica nel 2021 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	188	DM	05/07/2021	Modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti.	X (introdotti)			Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, il presente decreto disciplina le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. Il contributo, riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100,00 euro, è ammesso una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie stanziare. Secondo quanto disposto dall'art. 2, ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità: a) il codice fiscale del venditore; b) il codice fiscale e gli estremi del documento di identità dell'utente finale; c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità; d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.	Oneri di nuova introduzione I nuovi oneri informativi gravanti sono a carattere straordinario in quanto trattasi di provvedimento una tantum.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	190	DM	25/05/2021, n. 114	Regolamento o concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.				Con il presente decreto si dispone l'istituzione, presso l'Agenzia delle entrate, del registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, c.d. "Registro pegni". Nel presente Regolamento vengono disciplinate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il Registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al Registro medesimo, e stabilisce i diritti di visura e di certificato. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, la parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformità al titolo: a) le generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli altri enti che svolgono attività d'impresa; b) il codice fiscale delle parti; c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno; d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore; f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio; g) l'importo massimo garantito; h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro; i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione; l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>m) l'indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione; n) l'indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione; o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi; p) ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne); q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore de pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa; r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno; s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto. Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria. È data facoltà alle parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una domanda in cui si dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria (art. 4). La cancellazione è eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all'atto contenente il consenso del creditore o al provvedimento definitivo con cui viene ordinata giudizialmente. L'art. 7 rimanda a un successivo provvedimento interdirigenziale, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il Ministero della giustizia, per l'approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore.</p>		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	191	DM	25/06/2021	Misure compensative e per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.	X (introdotti)			<p>Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione a valere sulle risorse a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. L'art. 3 rimanda la definizione delle modalità di presentazione delle domande, a un successivo decreto del direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità.</p>	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI		D. DIRETT.	23/08/2021, n. 161	Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262 "Misure compensative e per il				<p>Il presente decreto individua le modalità di attuazione del Decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262 recante "Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico" avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione e alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, nonché alla modalità di comunicazione degli importi erogabili. Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3, la domanda per ricevere la compensazione è presentata dalle imprese che abbiano subito danni in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, qualora il margine operativo lordo (MOL) risulti minore nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di quello riferibile</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico"				<p>al medesimo periodo del precedente biennio. Tali imprese sono affidatarie di servizi di linea di persone effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.</p> <p>La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale sostitutiva di fatto notorio, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale sono attestati gli importi ricavati dai bilanci consuntivi depositati per il 2018 e 2019 (periodo 23 febbraio-31 dicembre), nonché una dichiarazione dello stesso rappresentante legale dell'impresa relativa agli importi per il 2020, sempre con riferimento al periodo 23 febbraio-31 dicembre. Nella domanda, redatta secondo l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente decreto (come successivamente modificato con Decreto dirigenziale numero 164 del 31/08/2021), l'impresa indica l'importo che chiede in compensazione. La domanda va firmata digitalmente e inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa all'indirizzo PEC ram.compensazione.servizilinea@legalmail.it. Unitamente alla domanda va inviata la seguente ulteriore documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del revisore contabile/società di revisione (secondo il modello di cui all'Allegato 2 al presente decreto); b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000) - Codice antimafia d.lgs. 159/3022, per i soggetti che ricoprono le funzioni all'interno dell'impresa (titolare o direttore tecnico); c) dichiarazioni sostitutive, rilasciate dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in merito: C1) alla non sussistenza in capo al rappresentante legale delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 n. 159/2011, e all'individuazione dei nominativi dei soggetti che ricoprono le funzioni di titolare o responsabile tecnico, nel caso che la richiesta di contributo sia pari o superiore a €150.000,00,; b) alla tracciabilità dei flussi finanziari; c) al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	203	DM	22/06/2021	Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.		X		<p>Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il computo del rapporto del 70% tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale (adempimento già previsto dalla precedente disciplina contenuta nel DM 24 gennaio 2008). Viene previsto, inoltre, nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, che l'impresa sociale effettui, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico mentre le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti.</p>	Oneri già previsti Si tratta di oneri già previsti dalla precedente disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale del 24 gennaio 2008, recante "Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155", abrogato dal decreto di nuovo conio.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	203	DM	01/06/2021 n. 119	Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio	X (eliminati)			<p>Il provvedimento reca modifiche al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, prevedendo le seguenti semplificazioni: ---riduzione da n. 4 a n. 2 copie del verbale di deposito cartaceo che accompagna le istanze connesse alle domande di brevetto già depositate o ai ricorsi notificati</p>	Oneri eliminati	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30				---riduzione da n. 4 a n. 3 copie di deposito cartaceo dell'atto di opposizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	221	D. DIRETT.	06/09/2021, n. 2150	Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi TRIENNIO 2021-2023.	X (introdotti)	X		In attuazione della L n. 113/1991, è adottato il presente bando pubblico che disciplina le modalità per la presentazione delle domande e di svolgimento della procedura finalizzata alla concessione dei contributi - previo inserimento in apposita Tabella triennale 2021-2023 - per il funzionamento dei soggetti con forma giuridica privata che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico di interesse storico conservato in Italia e che dispongano di esperienze acquisite, di un cospicuo patrimonio materiale e immateriale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, le domande per la concessione del contributo di funzionamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione da produrre in formato PDF: a) Copia dello Statuto; b) Copia Atto costitutivo; c) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; d) Relazione analitica sull'attività svolta nel triennio 2018-2020; e) Relazione descrittiva sull'attività svolta con la rappresentazione della tradizione storica dell'ente nel campo della diffusione della cultura scientifica, descrizione dei programmi di attività di diffusione della cultura scientifica anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane, comunitarie ed internazionali; f) Relazione descrittiva delle attività istituzionali e in particolare dell'offerta didattica scientifica precisando le modalità di valorizzazione e di utilizzo del patrimonio materiale e immateriale disponibile; g) Relazione descrittiva della struttura organizzativa con l'indicazione del personale in servizio, e relative qualifiche, eventuali collaboratori esterni, consistenza del patrimonio didattico, scientifico e dotazione strumentale scientifico-multimediale; h) Programma di attività e impegni programmati per il periodo di validità della Tabella triennale, che riportino gli elementi atti alla valutazione; i) Bilancio preventivo 2021; j) Bilancio consuntivo 2018; k) Bilancio consuntivo 2019; l) Bilancio consuntivo 2020; m) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta di usufruire o meno, al momento della presentazione della domanda, di altri contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato; n) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico Sirio è copia conforme all'originale; o) In caso di domanda sottoscritta da soggetto delegato alla firma dovrà essere caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla sola procedura di cui al presente bando, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con bando pubblici.	Oneri di nuova introduzione Si elencano gli oneri aggiuntivi previsti c) Copia del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica; n) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN), a firma del legale rappresentante o di altro soggetto espressamente delegato alla firma, con cui il soggetto proponente attesta che la documentazione caricata sul servizio telematico Sirio è copia conforme all'originale; o) In caso di domanda sottoscritta da soggetto delegato alla firma dovrà essere caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla sola procedura di cui al presente bando, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con bando pubblici. Oneri già previsti Gli oneri di cui alle lett. a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) dell'art. 3, erano (già) previsti dalla normativa relativa alle annualità precedenti.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>caricata sul servizio telematico Sirio copia della delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione alla sola procedura di cui al presente bando, o in ogni caso, alla sottoscrizione di domande di partecipazione alle procedure indette con bando pubblici.</p> <p>Nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno essere compilate le seguenti tabelle: a) "Sintesi Entrate/Uscite": dati estraibili dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio 2018-2020 e dal bilancio preventivo 2021; b) "Costi di funzionamento": dettaglio dei costi di funzionamento connessi alle attività di diffusione della cultura scientifica coerenti con le finalità della legge sostenuti nel triennio 2018-2020 e da sostenere nell'annualità 2021.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'art. 7, le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno essere compilate e trasmesse utilizzando esclusivamente il servizio Sirio all'indirizzo https://mur-ricerca.cineca.it 2. In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione si dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:</p> <p>a) il soggetto proponente dovrà registrare la propria utenza all'indirizzo https://mur-ricerca.cineca.it (di seguito, "Servizio telematico Sirio") sul quale sarà resa disponibile la guida per l'utilizzo del servizio (di seguito, "Guida") e il fac-simile della domanda nel riquadro "Diffusione della Cultura Scientifica - DCS";</p> <p>b) il soggetto proponente dovrà compilare la domanda e caricare tutta la documentazione di cui all'art. 3;</p> <p>c) una volta compilata, il soggetto proponente dovrà trasmettere la domanda con i relativi allegati, esclusivamente tramite il Servizio telematico Sirio, dalle ore 12.00 del 27 settembre 2021 alle ore 12.00 del 27 ottobre 2021; le domande, una volta trasmesse mediante il Servizio telematico Sirio, non potranno essere più modificate;</p> <p>d) dopo la compilazione e la trasmissione della domanda, comprensiva di allegati, la medesima dovrà essere perfezionata, entro e non oltre le ore 12.00 del 3 novembre 2021 con la seguente modalità: 1) scaricare dal Servizio telematico Sirio il file PDF della domanda; 2) apporre sul file PDF della domanda la firma digitale del legale rappresentante, o di altro soggetto espressamente delegato per le finalità di cui al presente decreto; 3) caricare e inviare il file PDF della domanda, sottoscritto con firma digitale, attraverso il Servizio telematico Sirio secondo le modalità indicate nella Guida.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	222	DM	11/08/2021, n. 363644	Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.				<p>Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, destinando € 20.000.000,00, per il sostegno alle imprese di pesca, di acquacoltura e delle acque interne.</p> <p>Possono beneficiari ai contributi previsti: a) tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2021, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attività di pesca marittima risulta essere l'attività prevalente in termini di reddito.; b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2021, di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attività di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attività di acquacoltura risulta essere attività prevalente in termini di reddito; c) le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.</p> <p>L'art. 3 rimanda la definizione puntuale delle modalità e dei termini di concessione dei contributi a un successivo provvedimento del Direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	259	D. DIRETT.	30/09/2021, n. 489245	Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.		X		Il presente decreto dà attuazione a quanto previsto dal Decreto ministeriale 11/08/2021, n. 363644. Secondo quanto disposto dall'art. 1, l'impresa di pesca marittima armatrice dell'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma online al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. All'istanza compilata online dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, (esente da bollo), redatta sulla base dell'Allegato 1 (imprese nel settore della pesca marittima) oppure dell'Allegato 2 (imprese nel settore dell'acquacoltura) o Allegato 3 (imprese nel settore dell'acquacoltura che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria) al presente decreto attestante: A1. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà; A2. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della L. n. 234/2012); A3.1 di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021 (limitatamente alle imprese del settore pesca marittima); A3.2 di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto (limitatamente alle imprese del settore acquacoltura); A4. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa; A5. che l'attività prevalente risulta essere la pesca marittima; A6. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza; A7. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al beneficiario b) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dal DM n. 9010471 del 17/07/2020, istitutivo del Fondo per l'emergenza Covid-19.	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	226	DM	01/06/2021, n. 253667	Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica		X		Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul "Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità". Il decreto è stato redatto in considerazione di un mutato quadro giuridico europeo e nazionale in materia di agricoltura biologica che ha reso necessaria una nuova determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione e nuove modalità di rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi. Gli enti vigilati dal ministero, dalle Regioni e Province autonome, dipartimenti e istituti universitari, centri interdipartimentali e gli enti che hanno tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca quale attività svolta non a scopo di lucro, potranno accedere a un contributo e/o al rimborso delle spese sostenute per i progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica nella percentuale massima del 99% della spesa ammessa a finanziamento. Si precisa che ai fini del presente elenco rilevano solo gli oneri individuati per	Oneri già previsti Gli oneri contemplati dal presente provvedimento erano già previsti dall'abrogato Decreto Direttoriale 14 novembre 2014 n. 84318 "Criteri e modalità per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241".	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				e per la stipula di accordi di collaborazione a valere del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità» ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.				<p>gli enti di diritto privato.</p> <p>L'art. 1 precisa che sono ammessi a contributo e/o al rimborso delle spese sostenute i progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica riguardanti i seguenti ambiti: a) ricerca e sperimentazione di interesse pubblico, anche con riferimento alla dimensione economica del settore biologico e delle connesse attività di rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati e delle informazioni; b) progetti volti ad introdurre sistemi innovativi e di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema, anche con riferimento a banche dati e strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo; c) progetti volti a cofinanziare programmi di ricerca definiti nell'ambito di iniziative internazionali cui partecipa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) progetti ritenuti di interesse del settore dell'agricoltura biologica nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica, dei Comitati rappresentativi degli Stati Membri istituiti presso la Commissione Europea, o in altri tavoli o gruppi di lavoro di rilevanza nazionale e internazionale.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 3, la Direzione Generale PQAI, nel caso previsto dall'art. 1, lettera a), procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it e, per estratto, in G.U. – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - assegnando il termine minimo di 45 giorni per la presentazione delle proposte progettuali e definendo, nel medesimo avviso, la modulistica per la presentazione delle stesse. La Direzione Generale PQAI, per l'esecuzione di attività di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 1, lettere b) e c), invita formalmente gli Enti vigilati dal Ministero, dalle Regioni e Province Autonome, Dipartimenti e Istituti universitari, Centri interdipartimentali e gli Enti che hanno tra gli scopi istituzionali e statuari la ricerca, quale attività svolta non a scopo di lucro, a presentare una proposta progettuale, anche a carattere pluriennale, nell'ambito della ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica che soddisfi determinati requisiti tecnici e qualitativi. 3. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.it, salvo diversa indicazione dell'Ufficio PQAI 1, accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente. Qualora la documentazione di cui sopra non sia completa, la Direzione Generale PQAI può richiedere al soggetto proponente la trasmissione o la rettifica della documentazione.</p> <p>Secondo quanto stabilito dall'art. 9, nella realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari del contributo e la controparte dell'accordo di collaborazione possono apportare, previa comunicazione alla Direzione Generale PQAI, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa da variare, rispetto al piano finanziario approvato. Eventuali variazioni superiori al 20% delle voci di spesa, rispetto al piano finanziario approvato, devono essere preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione Generale PQAI previa presentazione di motivata richiesta da parte dei soggetti beneficiari del contributo e/o dalla controparte dell'accordo di collaborazione. Le eventuali variazioni inerenti alle attività previste dal progetto devono essere comunicate e approvate preventivamente alla Direzione Generale PQAI. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell'effettuazione delle relative spese. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. È necessario chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce di spesa "attrezzature", specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta.</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 12 disciplina le modalità di liquidazione del contributo stabilendo che i soggetti beneficiari del contributo e le controparti negli accordi di collaborazione, al fine della liquidazione parziale e/o finale, sono tenuti a presentare: a) istanza di liquidazione; b) relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta, che evidenzia gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni; c) rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute; d) giustificativi delle spese sostenute in formato digitale, completi di attestazione di conformità ai documenti originali e una dichiarazione che garantisca che le spese sono state effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto finanziato e che le stesse non sono e non saranno imputate ad altri progetti. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto. L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa dal soggetto proponente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it</p> <p>Secondo l'art. 13, la Direzione Generale PQAI effettua il controllo sullo stato di avanzamento dei progetti attraverso le relazioni tecnico-scientifiche, che devono essere prodotte dal beneficiario con cadenza semestrale o annuale, come indicato nel Decreto di concessione contributo. I beneficiari hanno l'obbligo di informare preventivamente il Ministero in merito ad avvenimenti, manifestazioni o altre iniziative pubbliche o private comunque connesse al progetto finanziato, al fine di consentire la partecipazione attiva dei funzionari del Ministero. È richiesta la trasmissione di eventuali pubblicazioni e materiale divulgativo riconducibile al programma di ricerca per la pubblicazione sul sito del SINAB www.sinab.it.</p> <p>L'art. 14 inoltre stabilisce che le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state finanziate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione Generale PQAI. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.it, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	227	DM	01/07/2021	Aiuto nazionale per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero.		X		<p>Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione dell'aiuto economico concesso agli agricoltori per ciascun ettaro coltivato a barbabietola da zucchero. L'aiuto è previsto al fine di assicurare la continuità della produzione del settore bieticolo-saccarifero, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Secondo quanto disposto dall'art. 2, le domande finalizzate all'ottenimento dell'aiuto sono predisposte con modalità precompilate dagli organismi pagatori competenti che hanno ricevuto le domande per il regime di aiuto di base nell'anno 2021 tenendo conto delle superfici dichiarate coltivate a barbabietola da zucchero dall'agricoltore interessato.</p>	Oneri già previsti Non sono stati introdotti nuovi oneri burocratici per i beneficiari. Le provvidenze sono state liquidate sulla base delle superfici dichiarate in domanda unica di cui al regolamento UE 1307/2013. Il provvedimento si è esaurito nell'anno 2021.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	229	DM	12/08/2021	Contributi a favore delle imprese di navigazione che operano con navi minori.	X (introdotti)			<p>Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione degli aiuti previsti dall'art. 199, co. 10-ter, del decreto-legge n. 34/2020, per le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto al fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto, altresì, della riduzione dei costi sostenuti.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 1, al fine di accedere al contributo le imprese che ne posseggono i requisiti presentano apposita domanda, come da modello in allegato A, trasmessa esclusivamente a mezzo pec alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</p>	Oneri di nuova introduzione Trattasi di contributi di nuova istituzione e strettamente connessi al ristoro per i danni subiti dalle imprese a seguito della riduzione del fatturato per l'emergenza epidemiologica COVID 19. L'importo previsto di 10.000.000 è stato completamente assegnato.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it -, rendicontando la percentuale di diminuzione del fatturato subita e presentando un apposito prospetto nel quale vengano esplicitate le singole voci ed il relativo valore (percentuale di diminuzione del fatturato). La domanda deve essere corredata, oltre che dal prospetto citato, da una relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che attesti, sotto la propria responsabilità resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, anche la veridicità dei dati della relazione, specificando in particolare che: a) i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica; b) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovracompensazioni; c) l'impresa (se diversa da microimpresa o piccola impresa) non si trovava già in difficoltà il 31 dicembre 2019; d) l'impresa (se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019) non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, l'impresa dovrà dimostrare che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura restrittiva, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura mediante compilazione della tabella in allegato B, che sarà soggetta a separata notifica alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 107.2.b del TFUE.		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	229	DM	09/08/2021	Definizione dei criteri, delle modalità e delle tematiche per la concessione di contributi per lo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversità ad interesse zootecnico, ivi compresa l'attività di tenuta dei libri genealogici, miglioramento genetico, realizzazione e gestione dei centri		X		Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio 2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai soggetti richiedenti per lo svolgimento dei programmi genetici degli enti selezionatori, nonché per la tenuta degli albi apistici nazionali e per la realizzazione di attività di supporto al miglioramento genetico del bestiame tra gli organismi che operano nell'ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri. Secondo quanto disposto dall'art. 5, la domanda di finanziamento dei programmi di attività deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR VII all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it Tale invio dovrà essere effettuato da postazione PEC istituzionale dell'ente proponente entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma da finanziare.	Oneri modificati Questo Ministero, annualmente, eroga dei contributi a favore degli Enti selezionatori per l'attuazione dei programmi genetici. Tali contributi sono assicurati dagli stanziamenti recati dal capitolo di bilancio 2285 pg.1, derivante dalla legge di bilancio, nonché dal capitolo 7715 pg.2 conseguente alla ripartizione della legge 499/1999. I citati contributi sono erogati annualmente sulla base di specifici criteri previsti ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/90. L'Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero, in sede di controllo preventivo effettuato ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in considerazione del lungo periodo di tempo ormai trascorso rispetto all'adozione degli ultimi criteri (D. M. n. 15 dicembre 1992, pubblicato nella G.U. n. 304 del 29 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni), con nota n. 11655 del 14 luglio 2020 ha formulato una specifica segnalazione e ha invitato questa Amministrazione ad effettuare un aggiornamento dei citati criteri. Con il Decreto n. 0361935 del 09/08/2021 sono state pertanto solo aggiornate le modalità per la presentazione e l'istruttoria dei programmi dei beneficiari	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				genetici e la realizzazione di altri programmi in ambito zootecnico.				<p>Come dettagliatamente indicato nell'Allegato 1, alla domanda di finanziamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) dettagliata relazione tecnico-amministrativa contenente: una descrizione tecnica dell'attività da svolgere, gli obiettivi che si sono raggiunti e quelli che si intendono raggiungere, indici oggettivamente valutabili (IOV) utili a monitorare tali obiettivi, la descrizione del modello organizzativo del soggetto richiedente (servizi svolti), l'organigramma completo del personale (nomi e categoria, qualifica, anzianità, servizio presso il quale opera) ritenuto necessario per lo svolgimento del programma genetico e breve sintesi delle funzioni da ciascuno svolte;</p> <p>b) relazione contenente approfondimenti relativi a ciascuna spesa per la quale si chiede un contributo, con la precisazione delle motivazioni tecniche a supporto e dell'azione cui si riferisce;</p> <p>c) tabella relativa alla consistenza del patrimonio zootecnico interessato dal programma, aggiornato al 1° gennaio dell'anno precedente e suddiviso per razza, sezione del libro genealogico e categoria di animali;</p> <p>d) elenco delle attrezzature acquistate con contributo ministeriale negli ultimi 5 anni;</p> <p>e) verbale dell'assemblea degli associati ovvero del Comitato direttivo dal quale risulti l'avvenuta deliberazione in merito all'approvazione del preventivo dell'associazione, nel quale la previsione di spesa delle iniziative sussidiabili con contributo statale, dovrà risultare distinta da quelle riguardanti le altre spese dell'associazione. Dal medesimo verbale dovranno risultare l'individuazione e la determinazione dei proventi da destinare al finanziamento della parte di spesa relativa al programma che resta a carico dei soggetti richiedenti.</p> <p>f) situazione dei programmi di attività già finanziati che, alla data di presentazione della domanda, non risultino ancora conclusi e per i quali non sia stata ancora effettuato il pagamento a saldo;</p> <p>g) relazione su eventuali servizi svolti per i propri soci e per l'utilizzo di marchi collettivi nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, con l'indicazione dei relativi proventi da impiegare in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico;</p> <p>h) nel caso di programmi collettivi, deve essere presentata una dettagliata relazione tecnica che descriva come le sinergie tecniche instaurate permettano di ottenere economie di scala.</p>	, senza introdurre o eliminare nuovi oneri amministrativi rispetto al passato.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	233	DM	27/07/2021	Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito imposta rimanenze magazzino tessile, moda e accessori.				<p>L'articolo 48-bis del "Decreto Rilancio" (d.l. n 34/2020), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.</p> <p>In attuazione dell'articolo 48-bis, comma 4, del "Decreto Rilancio", il decreto 27</p>		<p>Confindustria</p> <p>Il DL Rilancio ha introdotto, nel maggio 2020, un credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e degli accessori. Per diventare operativo, sono stati pubblicati un DM MiSE del 27 luglio 2021 in cui sono stati riportati i codici ATECO delle attività beneficiarie e il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 ottobre che ha stabilito le modalità di comunicazione delle spese. In ragione delle risorse disponibili, sulla base delle richieste</p>

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
AGENZIA DELLE ENTRATE		D. DIRETT.	11/10/2021, n. 262282	Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato				luglio 2021 ha definito l'elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d'imposta. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente provvedimento, definisce inoltre le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni. In particolare, è previsto che per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino", al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito. Il punto 3.3 del provvedimento rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini per l'invio della comunicazione.		inviata, l'Agenzia (provvedimento del 26 novembre 2021) ne ha effettuato il riparto, rimodulando l'intensità dell'agevolazione. I beneficiari comunicano l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. Con riferimento a tale agevolazione merita un cenno la mancanza di qualsiasi indicazione e chiarimento relativo alla disciplina, che va ad unirsi al lasso di tempo estremamente breve che i beneficiari hanno avuto per comunicare le spese e ora per utilizzarle (22 novembre 2021 - 31 dicembre 2021).

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
AGENZIA DELLE ENTRATE		D. DIRETT.	28/11/2021, n. 0293378	dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis Definizione dei termini di presentazione e della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19				Il presente provvedimento definisce i termini di presentazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per fruire del credito di imposta di cui all'art. 48-bis, co. 4, del "Decreto Rilancio". La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni: <ul style="list-style-type: none"> • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021. 		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106						
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	235	DM	26/08/2021	Modalità di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino.	X (introdotti)			<p>Il presente decreto definisce le modalità di applicazione degli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino. L'art. 3 illustra le modalità di riconoscimento dei primi acquirenti. Per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per: a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; b) cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente è tenuto a presentare, alla competente Regione, apposita domanda. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla Regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti</p> <p>L'art. 6 elenca gli adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari. Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente: a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; c) i</p>	Oneri di nuova introduzione Tutti gli adempimenti individuati sono stati introdotti ex novo, ma allo stato attuale non sono ancora applicati, in attesa dell'emanazione delle istruzioni operative che devono essere predisposte da Agea sentite le Regioni e l'ICQRF.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi; d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia; e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con l'indicazione del Paese di provenienza; f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia; g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza. Le registrazioni sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Oltre a questi dati, entro il giorno 20 del mese di gennaio i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da Agea.</p>		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	235	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	10/08/2021, n. 362575	Adozione di un Avviso pubblico, con i relativi allegati, per l'erogazione di un contributo ex art. 12, Legge n. 241/1990, a valere sulle risorse di cui alla Misura 40 lett. d), e) e f) "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" del Regolamento (UE) n. 508/2014.	X (introdotti)			<p>Il presente decreto adotta l'Avviso pubblico, con i relativi allegati, per l'erogazione di un contributo ex art. 12, Legge n. 241/1990, a valere sulle risorse di cui alla Misura 40 lett. d), e), f) "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" del Regolamento (UE) n. 508/2014. Le iniziative oggetto di aiuto riguardano, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari"; 2. "la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE;" 3. "la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE." <p>Ai fini del presente monitoraggio rilevano solo gli oneri in capo a soggetti di diritto privato. Secondo quanto disposto dal punto 13 dell'Avviso, per la partecipazione i soggetti interessati dovranno far pervenire – tramite raccomandata A/R o consegna a mano all'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura del MIPAAF – la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'Ente gestore corredata di copia di un documento di identità in corso di validità (cfr. Allegato 1 al presente Avviso, comprensivo dei documenti in esso richiamati); b) Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente avviso, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni (cfr. Allegato 1 A). c) Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione (cfr. Allegato 1 B). d) Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 	Oneri di nuova introduzione Gli oneri previsti sono di nuova introduzione in quanto innovativo si deve considerare l'avviso in questione, che si riferisce ad una platea di beneficiari diversi rispetto ad analoghi avvisi pubblicati e relativi alla medesima misura 1.40 del FEAMP e avente anche differente oggetto.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>di istituzione dell'Area marina protetta;</p> <p>e) Statuto e Atto costitutivo e l'elenco soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica, in caso di domande presentate in associazione;</p> <p>f) Copia della convenzione di affidamento dell'Area marina protetta da parte del Ministero dell'Ambiente;</p> <p>g) Documento Tecnico dettagliato del progetto/iniziativa redatto sulla base del Documento Tecnico allegato al presente Avviso, redatta in lingua italiana di massimo 30 (trenta) cartelle formato A4 escluso indice e frontespizio, font Times New Roman 12, interlinea 1,5 comprensivo di Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa (cfr. Allegato 2);</p> <p>h) Qualora applicabile copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;</p> <p>i) Qualora applicabile dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;</p> <p>j) Dichiarazione resa dal soggetto individuato per la presentazione della domanda di sostegno, relativa all'ammissibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Allegato 3);</p> <p>k) Indicatori di risultato compilando il modello di cui all'Allegato 4;</p> <p>l) Documentazione prevista sulla congruità dei costi. In particolare, per quanto concerne i soggetti di natura privata, rispetto alla parte della domanda di sostegno "Riepilogo spese eleggibili", si chiede di produrre l'allegato K "Dichiarazione di congruità dei costi", la documentazione attestante la selezione effettuata mediante richiesta di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori di beni e servizi e riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura ed all'esito della quale, un preventivo è stato ritenuto il più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Al fine di permettere al MIPAAF la valutazione della congruità dei costi, si richiede una analisi degli stessi da parte di un tecnico progettista, o da parte di un ente terzo a ciò preposto. Relativamente al personale dipendente, si chiede di fornire il fabbisogno del gruppo di lavoro predisposto da un tecnico progettista che dettagli la quantificazione dei costi e la relativa congruità della spesa con indicazione del parametro di riferimento utilizzato per il personale dipendente quale il CCNL di categoria applicabile. Relativamente all'acquisizione dei servizi di consulenza, occorre fornire indicazioni sul documento di riferimento in base al quale è stato ritenuto congruo l'importo oggetto degli incarichi (tabelle ministeriali, dell'ordine di appartenenza o analoghi) nonché, il fabbisogno in termini di giornate lavorative per ogni componente del gruppo di lavoro. Relativamente alle spese generali, è richiesta la compilazione di un prospetto riepilogativo per permettere al MIPAAF di valutare il rispetto del limite del 12% rispetto all'intero importo del progetto.</p> <p>Il punto 16 dell'Avviso elenca gli obblighi a carico dei beneficiari, tra i quali, rilevano in particolare i seguenti:</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								a) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; b) presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione previste dalle Disposizioni Procedurali; c) comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	240	DM	09/09/2021	Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse.	X (introdotti)			In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il presente decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione. Secondo quanto disposto dall'art. 6, per ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione dello stesso e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.	Oneri di nuova introduzione Si fa presente che tale provvedimento concerne un nuovo intervento per il quale il contenuto degli oneri informativi a carico delle imprese è stato definito dall'Agenzia delle Entrate con Decreto Direttoriale n. 336230 del 29 novembre 2021. In particolare, con Decreto Direttoriale n. 336230 del 29 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito gli oneri informativi, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.	
AGENZIA DELLE ENTRATE		D. DIRETT.	29/11/2021	Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione e dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni				Secondo quanto disposto dal provvedimento attuativo predisposto dall'Agenzia delle entrate, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo; b) il settore di attività in cui opera il richiedente; c) il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale; d) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; e) per le attività individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili" che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione COVID-19, la dichiarazione di essere E1. un soggetto diverso da enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR; E2. titolari di partita IVA attiva prima della data di entrata dei provvedimenti contenenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 f) per le attività rientranti nei codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al decreto interministeriale 09/09/2021, che dichiarano nell'istanza di accesso al		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				i, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.				<p>contributo di aver registrato – per effetto delle misure restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - una chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, la dichiarazione F1. di essere un soggetto diverso da enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;</p> <p>F2. di essere titolari di partita IVA attiva prima della data di entrata dei provvedimenti contenenti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19</p> <p>F3. che i ricavi o compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro ovvero sono superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro ovvero sono superiori a 1 milione di euro;</p> <p>F4. di essere un soggetto di nuova costituzione che, avendo attivato la partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2019, non ha dichiarato ricavi/compensi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.</p> <p>g) l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;</p> <p>h) il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;</p> <p>i) la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza;</p> <p>j) le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 n. 445/2000 – in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564;</p> <p>k) quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea;</p> <p>l) quadro B per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo;</p> <p>m) quadro C da compilare in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, con l'indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.</p> <p>L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate o mediante il software di compilazione reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.</p>		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	240	D. DIRETT. (pubblicato per comunicato)	28/09/2021, n. 2281	Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e, a valere sul Fondo	X (introdotti)			<p>Il presente bando disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale finanziate con i 50 milioni di euro previsti per il 2021 dal Fondo Italiano per la Scienza istituito dal Governo con il decreto-legge Sostegni bis. Dei 50 milioni di euro, 20 sono destinati al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (Starting Grant) e 30 per i progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (Advanced Grant).</p> <p>Per ogni progetto selezionato nell'ambito della linea "Starting Grant" sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei costi ammissibili, fino a un massimo di 1 milione di euro.</p>	Oneri di nuova introduzione Si tratta di nuovi interventi per i quali non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti sono quelli normalmente indicati per l'accesso ad agevolazioni in favore dei ricercatori.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				italiano per la scienza.				<p>Per entrambe le linee di attività, il Principal Investigator (il ricercatore di qualunque nazionalità che si assume la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto per cui si sottopone la candidatura), può presentare una proposta progettuale da svolgersi presso una organizzazione ospitante tra le seguenti istituzioni italiane: Accademie di Belle Arti, Conservatori, Università e istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, comprese le scuole superiori a ordinamento speciale, enti pubblici di ricerca, soggetti giuridici con finalità di ricerca, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale.</p> <p>Ai fini del presente monitoraggio rilevano solo gli oneri gravanti su soggetti di diritto privato.</p> <p>Per i progetti "Starting Grant", il ricercatore principale responsabile del coordinamento deve essere all'inizio della carriera, con un titolo di dottore di ricerca conseguito da non meno di 2 anno e da non più di 10, con un potenziale di indipendenza scientifica di cui è necessario dare evidenza nelle proposte. Per i progetti "Advanced Grant" il ricercatore principale responsabile del coordinamento deve avere un'età massima di 65 anni, deve essere scientificamente indipendente, attivo nella ricerca da un periodo superiore a 10 anni e avere un profilo che lo identifichi come leader nel settore di ricerca nel quale la proposta progettuale si colloca. Le proposte progettuali potranno riguardare tutti gli ambiti di ricerca afferenti ai macrosettori e ai settori scientifico-disciplinari determinati dallo European Research Council: scienze della vita, scienze fisiche e ingegneria, e scienze sociali e umane.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 7, la domanda è presentata dal Principal Investigator, che ha la responsabilità scientifica del progetto, in collaborazione con e per conto della host institution (che è il soggetto giuridico proponente). Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, a pena di esclusione ed irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite la piattaforma dedicata alla Procedura accessibile dal link www.gea.mur.gov.it, seguendo gli appositi schemi, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2021 ed entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2021.</p>		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	246	DM	30/07/2021	Modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni	X (introdotti)			<p>Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, co. 123, della L. n. 160/2019, le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del "Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole", destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'articolo 17 del regolamento ABER (regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune), nella forma di contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti dell'impresa situate sul territorio nazionale.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 8, la concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese da sostenere, nonché l'importo del contributo richiesto, devono essere presentate</p>	Oneri di nuova introduzione Si fa presente che tale provvedimento concerne un nuovo intervento, per il quale non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività.				esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile nel sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it). presentare la domanda di agevolazione l'impresa deve disporre: a) dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Registro delle imprese; b) della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all'interno della sua organizzazione. I termini di presentazione delle domande di agevolazione nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili, sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise. Si attende decreto attuativo del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise.		
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	249	DM	10/09/2021	Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, per l'anno 2021.		X		Il presente decreto contiene i criteri di verifica e le modalità di erogazione del contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19, riconosciuto per il 2021 alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. L'art. 1 rimanda la definizione puntuale delle modalità operative per la presentazione della domanda a un successivo decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019.	Oneri già previsti Gli oneri gravanti sono gli stessi previsti dal decreto per l'annualità precedente: DM 12 ottobre 2020 - Fondo emergenze emittenti locali 2020.	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		D. DIRETT.	21/10/2021	Fondo emergenze per le emittenti locali 2021.				Il presente decreto determina le condizioni per la concessione del contributo straordinario alle emittenti locali titolari dei marchi/palinsesti o emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019, l'elenco degli importi spettanti e le modalità operative per la presentazione della domanda. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM 10/09/2021 e dell'art. 1 del presente decreto direttoriale, i soggetti che intendono beneficiare del contributo straordinario devono inviare apposita domanda - firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente - al Mise esclusivamente mediante l'apposita funzionalità pubblicata sul sistema SICEM. A questo scopo sarà necessario che il soggetto titolare del marchio/palinsesto o emittente, al momento della presentazione della domanda, qualora non registrato sul SICEM proceda preventivamente all'accreditamento con accesso al link https://sicem.mise.gov.it/sicem/registrazione , al fine di poter presentare correttamente la domanda. In fase di compilazione della domanda, dovrà essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi con la sequenza dei passaggi giornalieri e l'indicazione dell'orario, dal giorno successivo alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it , al fine di consentire di completare la procedura di presentazione della domanda tramite il SICEM, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda (5 novembre 2021). Le eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini	Stessi oneri previsti dal decreto dell'anno precedente - DD Il decreto direttoriale del 13 novembre 2020.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								da considerarsi inderogabili: a) il 5 novembre 2021 se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo 16 novembre-31 dicembre; b) il 20 dicembre se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo gennaio-febbraio 2022; c) il 20 febbraio se riferibili alla programmazione comunicata per il periodo marzo-aprile 2022.		
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	251	DM	25/08/2021	Erogazione di contributi per l'installazione e di infrastrutture e per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.				<p>Il presente decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici effettuati da imprese e professionisti. Secondo quanto disposto dall'art. 8, i soggetti interessati presentano la domanda di contributo. Alla domanda è allegata la descrizione dell'investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare; tale descrizione deve contenere l'indicazione dei risultati attesi. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA. L'art. 9 dispone, inoltre, che l'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica. Tale documentazione deve contenere: a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica; b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer; c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all'art. 6 del decreto; d) dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l'esercizio della stessa.</p> <p>I soggetti beneficiari, in base alle disposizioni dell'art. 10, sono tenuti a:</p> <p>a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l'infrastruttura di ricarica;</p> <p>b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MiTE o da Invitalia, nonché da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, - anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il mantenimento del beneficio;</p> <p>c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal MiTEo da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;</p> <p>d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;</p> <p>e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;</p> <p>f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell'intervento, con le modalità allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal MiTE.</p> <p>L'art. 12 rimanda la definizione dei modelli di domanda per le imprese e i professionisti, dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								di erogazione dei contributi, dell'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare a successivi provvedimenti attuativi del MITE.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	253	DM	24/09/2021	Modalità di concessione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. «bonus veicoli sicuri»).	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, co. 706, della L. n. 178/2020. Il contributo è erogato in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione. Secondo quanto disposto dall'art. 4, per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Buono veicoli sicuri» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue: a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente è incaricato dalla società stessa; b) la data dell'operazione di revisione; c) il codice IBAN per l'accredito del rimborso; d) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società; e) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.	Oneri di nuova introduzione La piattaforma è gestita dalla SOGEL ed è attiva dal 3 gennaio 2022. Alla data del 11 febbraio risultano registrati 48468 utenti di cui 143 persone giuridiche e 48325 persone fisiche. Entro la metà del mese di febbraio la CONSAP, effettuati i test preliminari di connessione alla piattaforma SOGEL, inizierà a liquidare le prime richieste di bonus. Entro fine mese, a seguito di accordo con il DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO A RETE E I SISTEMI INFORMATIVI- Direzione Generale per la Digitalizzazione, i Sistemi Informativi e Statistici- verrà incrementato l'accesso alla piattaforma, oltre con lo SPID anche con CIE	
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di intesa con MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	254	DM	22/09/2021	Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina.	X (introdotti)			Il presente decreto definisce le modalità del contributo previsto per la riduzione della produzione e dell'utilizzo della plastica incentivando l'utilizzo di prodotti sfusi o alla spina. Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, che 1. attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, 2. nonché all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. Secondo quanto disposto dall'art. 4, ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: www.minambiente.it presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La domanda, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) riporta: a) i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, co. 1, lettere d), e) ed f) del d.lgs. 31 n. 114/1998; b) la finalità della spesa sostenuta rientrando tra quelle ammissibili; c) l'ammontare del contributo economico richiesto; d) la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «de minimis»; e) l'impiego di contenitori utilizzati, nonché la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. La domanda è corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta, nonché dall'attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute.	Oneri di nuova introduzione In considerazione del fatto che con il D.M.22/09/2021 è prevista l'erogazione di un contributo a fondo perduto per incentivare l'utilizzo di prodotti sfusi o alla spina, è necessario che i soggetti beneficiari dimostrino di possedere i requisiti o di aver sostenuto le spese per ottenere il riconoscimento.	
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	254	DM	27/09/2021	Erogazione del bonus idrico.				Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della L. n. 178/2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione a detto beneficio. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, gli interessati presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma bonus idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione, dal sito del MiTE. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni: a) nome, cognome, codice fiscale del beneficiario; b) importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; c) quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; d) specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato; e) identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; f) dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni; g) coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso; h) indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); i) attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo; j) attestazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus. All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma».		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	258	DM	30/09/2021, n. 371	Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge	X (introdotti)			Il presente decreto definisce le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, previsto dall'art.1-septies, co. 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021. Esso detta inoltre le regole per garantire che l'accesso al Fondo sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021, l'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 ha introdotto una speciale disciplina revisionale prevedendo l'istituzione di uno specifico Fondo presso il MIMS, con una dotazione di € 100 milioni per l'anno 2021. Si ricorda che le stazioni appaltanti, al fine di far fronte agli adeguamenti dovuti alle imprese, ai sensi del co. 6 dell'art. 1-septies, devono ricorrere, nell'ordine, alle seguenti misure: 1. il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico; 2. eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; 3. i ribassi d'asta; 4. somme disponibili relative ad altri interventi, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. Qualora gli importi e le modalità elencate non siano sufficienti, le stazioni appaltanti possono accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Secondo quanto stabilito dall'art. 2, ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				23 luglio 2021, n. 106.				septies, co. 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere - richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Per ciascuna delle istanze di compensazione le stazioni appaltanti inviano, altresì: a) la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa; b) l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente; c) la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, co. 6, del decreto-legge n. 73/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	259	DM	21/09/2021	Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.	X (introdotti)			Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, co. 1-septies del decreto-legge 19 n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, e successive modifiche e integrazioni, individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa previsto per l'anno 2020 (5 milioni di euro). Possono usufruirne le persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, a basse emissioni (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1, vale a dire un'auto per il trasporto di persone. L'auto rottamata doveva essere intestata da almeno un anno all'intestatario del nuovo veicolo o a un familiare convivente alla data di acquisto della stessa vettura, oppure, in caso di locazione finanziaria, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo o a uno dei familiari. Secondo quanto disposto dall'art. 3, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato da quest'ultima, in cui indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.	Oneri di nuova introduzione Sono previsti oneri informativi a carico esclusivo delle persone fisiche che intendono beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 44, co. 1-septies, del d.l. 19/05/2020, n. 34, istituito per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. Detti oneri sono volti a mettere l'Amministrazione finanziaria in condizione di determinare la percentuale della spesa sostenuta che è riconosciuta come credito d'imposta; ciò in quanto la norma primaria sopra citata stabilisce un tetto complessivo di spesa pari a 5 milioni di euro. A questo fine, l'art. 3, co. 1, del decreto prevede che il contribuente inoltri, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate nella quale dichiara l'ammontare della spesa sostenuta per l'acquisto dei beni agevolati.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	259	DM	30/09/2021	Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una	X (introdotti)	X		Il presente decreto definisce le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità. Più nel dettaglio, il decreto precisa che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. Tale esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3, i soggetti aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al Comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi: a) possesso dell'immobile; b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo; c) estremi del provvedimento con cui	Oneri di nuova introduzione Con tale provvedimento è stato introdotto, limitatamente all'anno 2021, un nuovo onere informativo consistente nella presentazione di un'istanza al Comune competente Oneri già previsti La presentazione della dichiarazione IMU rappresenta un onere già previsto, a norma dell'art. 1, co. 769, della L. 27/12/2019, n. 160.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				convalida di sfratto per morosità.				è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021; d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021; e) importo di cui si chiede il rimborso; f) coordinate bancarie. I soggetti aventi diritto devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.		
MINISTERO DEL TURISMO	DEL	DM	11/08/2021, n. SG / 224	Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione e delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziate per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione e delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176	X (introdotti)			Il provvedimento reca disposizioni applicative per l'assegnazione e ripartizione delle risorse del Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte in conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere l'epidemia da COVID-19, nei limiti della dotazione di 2 mln di euro per l'anno 2021. L'art. 5 rimanda la definizione delle modalità e delle scadenze per la presentazione delle domande di contributo a un successivo Avviso.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri sono relativi alla compilazione dell'istanza per l'ammissione al fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'art. 6-bis, co. 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, destinato al ristoro delle perdite subite nell'anno 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL TURISMO		AVVISO	30/09/2021, n. 547/SG	Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte				Secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'avviso, il beneficio è concesso, in regime di de minimis, a favore degli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte aperti al pubblico. L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al seguente link https://www.ministeroturismo.gov.it/ Ai fini della valutazione del contributo, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati: a) importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2019; b) importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione a fini turistici di siti speleologici e grotte del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020; c) importo in euro dei ricavi dell'anno 2019; d) importo in euro dei ricavi dell'anno 2020; 5. L'istante deve inoltre dichiarare: a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art., co. 2, del decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG / 224; b) l'importo di altri contributi, a livello nazionale o regionale, eventualmente ricevuti nel periodo 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, con l'indicazione della tipologia/natura del ristoro.		
MINISTERO DELLA CULTURA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	261	DM	13/08/2021	Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore.		X		Il presente decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione - alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali - del credito di imposta di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, e successive modifiche e integrazioni, in relazione al 30% dei costi sostenuti dall'anno 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Secondo quanto disposto dall'art. 5, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera presentano al Ministero della cultura apposita istanza. Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato, per la singola opera: a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, , intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell'opera digitale; b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4; c) l'attestazione di effettività delle spese sostenute; d) il credito d'imposta spettante. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell'opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.	Oneri modificati Il DM 13 agosto 2021 non ha introdotto nuovi oneri rispetto alla normativa previgente, ha previsto diverse modalità di adempimento di quelli già esistenti. Le imprese non devono più presentare i modelli DRM2 e DRM4 ma allegare alla domanda documentazione comprovante la commercializzazione e la distribuzione dell'opera.	
MINISTERO DEL TURISMO		DM	24/08/2021, n. SG/243	Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione e delle risorse stanziati per gli anni 2021 e 2020 sul	X (introdotti)			Il provvedimento reca disposizioni applicative per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse - stanziati per l'anno 2021 - del Fondo istituito dall'art. 182, co. 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio n. 77/2020, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. L'art. 5 rimanda la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi a un successivo Avviso.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri sono relativi alla compilazione dell'istanza per l'ammissione al fondo istituito dall'art. 182, co. 1, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio n. 77/2020, per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti, mediante autobus scoperti, le	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DEL TURISMO		AVVISO	13/10/2021, n. SG/666	<p>fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici</p> <p>Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati alle imprese esercenti le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti.</p>				<p>Secondo quanto disposto dall'art. 3 dell'avviso, L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso una procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito del Ministero de Turismo al seguente link https://www.ministeroturismo.gov.it/</p> <p>Ai fini della valutazione del contributo, l'istante procede all'inserimento dei seguenti dati:</p> <p>a) importo in euro relativo all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall'esercizio mediante autobus scoperti, delle attività riferite al codice ATECO 49.31.00 relativi ai seguenti periodi: 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019, 1 gennaio 2019-30 giugno 2019, 1 gennaio 2020-31 dicembre 2020, 1 gennaio 2021-30 giugno 2021, 1 marzo 2019-31 dicembre 2019, 1 marzo 2020-31 dicembre 2020, 1 marzo 2021-31 dicembre 2021</p> <p>b) importo in euro dei ricavi dell'anno 2019 e dell'anno 2020;</p> <p>c) importo in euro dei ricavi dei periodi: 1 gennaio 2019-30 giugno 2019; 1 marzo 2020-31 dicembre 2020; 1 gennaio 2021-30 giugno 2021;</p> <p>d) importo in euro dei costi variabili (inclusi dei costi del personale) dei periodi: 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, 1 gennaio 2021-30 giugno 2021.</p> <p>Inoltre, ai fini dell'ammissione al contributo, il richiedente deve allegare la</p>	attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								certificazione, da parte di un auditor indipendente, dei dati sopra indicati. L'istante deve inoltre dichiarare: a) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, co. 1, decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243; b) la dimensione dell'impresa; c) di essere autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione; d) l'importo di altri contributi, a livello nazionale o regionale, eventualmente ricevuti nei periodi considerati ossia per gli anni 2020 e 2021, con l'indicazione della tipologia/natura del ristoro e della sezione del Temporary Framework di appartenenza. Il sistema informativo permetterà inoltre di allegare all'istanza l'autodichiarazione antimafia ed il certificato di regolarità contributiva (DURC).		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	262	DM	29/09/2021	Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne.		X		Il presente decreto disciplina le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) e volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese. Possono beneficiare dei fondi le imprese agricole e forestali in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza; b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all'art. 10 co. 8, lett. a), del d.lgs. n. 34/2018; c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo. Secondo quanto disposto dall'art. 8, i soggetti interessati che posseggono i requisiti presentano domanda di sostegno alla Regione o Provincia autonoma di competenza, con le modalità da queste stabilite.	Oneri già previsti Non sono previsti nuovi oneri per imprese e cittadini. In esito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 29 settembre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4-bis, co. 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n.141, è stato adottato il decreto n. 623017 del 26/11/2021 con il quale il Direttore generale dell'economia montana e delle foreste ha disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della somma complessiva di euro 3.000.000,00, in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali in base alle condizioni, ai criteri e alle modalità di ripartizione definite dal decreto MIPAAF di concerto con il MiTE n. 486302 del 29 settembre 2021.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	264	DM	10/10/2021	Contributo a fondo perduto per le start-up.	X (introdotti)			Il presente decreto reca le disposizioni attuative dell'art. 1-ter del dl 22 marzo n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, concernente il riconoscimento di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 1.000 euro a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano attivato la partita IVA nel corso dell'anno 2018 ma la cui attività economica abbia avuto inizio effettivo nel corso dell'anno 2019. Secondo quanto disposto dall'art. 2, per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate secondo le modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi previsti a carico di cittadini e/o imprese dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 305784/2021) dell'8 novembre 2021 sono di nuova introduzione. Gli adempimenti richiesti al fine della compilazione dell'istanza per la fruizione del contributo in oggetto presentano, tuttavia, analogie con quelli richiesti per la fruizione dei contributi istituiti da precedenti decreti (DL 34/2020, DL 137/2020, DL149/2020) e disciplinati con specifici provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.	
AGENZIA DELLE ENTRATE		D. DIRETT.	08/11/2021	Definizione del contenuto informativo, delle modalità e				Il presente decreto definisce le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69				<p>non fisica, che richiede il contributo; b) il settore di attività in cui opera il richiedente; c) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; d) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; e) il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale; f) la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al co. 2 dell'art. 1 del dl n.41/2021, (enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR); g) l'indicazione che i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto non sono superiori a 10 milioni di euro; h) l'indicazione che al richiedente non spetta il contributo previsto dall'art.1, del dl n. 41/2021, , in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'analogo ammontare dell'anno 2019; i) l'indicazione che il richiedente ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e ha iniziato l'attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel corso del 2019; j) la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma; k) l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo; l) il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza; m) la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.</p> <p>L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 – in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche. L'istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all'impresa unica del richiedente. L'Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.</p>		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	265	DM	09/09/2021, n. 154	Regolamento recante norme concernenti le modalità per la concessione dell'esenzione e dall'accisa e dall'imposta di consumo	X (eliminati)			<p>Il presente decreto definisce le modalità di erogazione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici. Secondo quanto disposto dall'art. 2, le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni presentano un'apposita istanza, firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base operativa principale della scuola di pilotaggio. L'istanza contiene le seguenti informazioni: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio; b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonché il numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza massima continuativa</p>	Oneri eliminati Con il presente provvedimento si è provveduto a semplificazione l'iter - disciplinato dal Regolamento n. 692/1996 - per l'ammissione al beneficio di cui trattasi da parte delle scuole di volo che effettuano voli didattici. Le nuove disposizioni saranno applicabili dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione - sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) - della comunicazione relativa all'utilizzo della banda dati	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici.				<p>totale disponibile. Per ciascun aeromobile è altresì indicato il consumo orario di carburanti e di oli lubrificanti espresso in chilogrammi;</p> <p>c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta assoluta;</p> <p>d) attività aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione rilasciata dell'ENAC;</p> <p>e) indicazione del luogo in cui è custodito il registro dei voli;</p> <p>f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'uso per attività esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione ai quali è presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali. La dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilità, a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;</p> <p>g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dall'Enac per l'esercizio dell'attività aeroscolastica, con l'indicazione dei relativi estremi.</p> <p>Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati sin qui elencati, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.</p> <p>Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 4 e 5, le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei voli conforme al modello allegato al presente provvedimento. Tale registro costituisce il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per l'attività aeroscolastica. Il registro dei voli, prima dell'uso, è numerato progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina.</p> <p>L'art. 6 descrive poi la procedura da seguire per il rimborso delle imposte stabilendo che la restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attività aeroscolastica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di prodotti energetici e di oli lubrificanti fino a concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola di pilotaggio presenta all'Ufficio competente, per ogni semestre dell'anno solare ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, apposita istanza in triplice esemplare da contrassegnare, a cura del richiedente, con la dicitura «originale», «esemplare n. 1» ed «esemplare n. 2», contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio; b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualità di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte come desunte dalle fatture di acquisto dei prodotti; c) deposito fiscale dal quale saranno estratti i quantitativi di prodotti energetici in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e degli oli lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonché la società petrolifera designata dalla scuola di</p>	<p>(approntata dall'ENAC) prevista dal nuovo regolamento. Secondo la procedura stabilita dalle disposizioni in via di abrogazione, contenute nel predetto regolamento n. 692/1996, per l'ammissione al beneficio, le predette scuole acquistano carburanti e oli lubrificanti ad imposta assoluta e richiedono successivamente all'impiego di tali prodotti, il rimborso di quanto pagato (a titolo di accisa sui carburanti e come imposta di consumo sugli oli lubrificanti). Ai fini del rimborso le scuole devono attualmente presentare apposita istanza e attendere il parere favorevole da parte dell'ENAC, che è tenuto a verificare la congruità tra i dati tecnici indicati nell'istanza stessa e i consumi specifici attribuibili a ciascun velivolo impiegato nell'attività didattica. Sulla base di tale parere di congruità l'ADM accorda infine il rimborso parziale o totale dell'accisa e dell'imposta di consumo già pagate dalla scuola di volo al momento dell'acquisto dei predetti carburanti e oli lubrificanti. Tale procedura ha finora richiesto un considerevole impiego di risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>Il nuovo regolamento prevede, invece, l'utilizzo condiviso - tra ENAC, ADM e Guardia di Finanza - di una banca dati dalla quale sarà possibile attingere direttamente ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza. Tale nuovo sistema informativo consentirà sia di semplificare la procedura finora prevista per il rilascio del parere di congruità che di velocizzare le operazioni di rimborso delle imposte pagate dalle scuole di pilotaggio a titolo di accisa o di imposta di consumo, migliorando tra l'altro anche la qualità dei controlli a posteriori inerenti alla corretta applicazione dell'agevolazione in parola. In merito alle disposizioni inerenti alla presentazione delle istanze di ammissione al beneficio per gli anni successivi al primo, è stato eliminato dalla procedura amministrativa l'obbligo di trasmettere all'ADM il documento da cui risulti l'attività aeroscolastica autorizzata. Ciò in quanto verranno desunte autonomamente dai medesimi uffici dell'ADM attraverso la diretta consultazione della menzionata banca dati.</p> <p>Va infine rilevato che, nell'ambito del</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								pilotaggio ad effettuare la cennata operazione di estrazione; d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se tale atto di assenso viene rilasciato con validità a tempo indeterminato, sulle successive istanze è sufficiente farvi riferimento. L'istanza è corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburanti e di oli lubrificanti nel semestre considerato; a tale prospetto è allegata copia del registro dei voli relativo al periodo cui l'istanza si riferisce e delle fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, sulle medesime, dell'accisa e dell'imposta di consumo. Il prospetto riassuntivo è completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, che i carburanti e gli oli lubrificanti consumati sono stati destinati esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalla copia del registro dei voli allegata all'istanza.	suddetto intervento normativo, si è provveduto altresì a semplificare la contabilità delle scuole di volo, introducendo un unico "Registro dei voli" in luogo dei due registri fiscali finora previsti ("Registro dei voli" e "Libretto delle attestazioni di volo").	
MINISTERO DELLA SALUTE	270	DM	27/07/2021, n. 159	Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente e gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e	X (introdotti)			Il provvedimento reca l'accordo collettivo nazionale che regola il rapporto di lavoro convenzionale tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico, fisioterapisti), che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (Uffici USMAF-SASN), della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRES). Secondo quanto disposto dall'art. 2, gli aspiranti all'incarico di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista devono inoltrare alla DGPRES, tramite l'ufficio USMAF-SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. L'art. 10 disciplina, poi, le sostituzioni prevedendo che l'ufficio USMAF-SASN, per ogni ambulatorio ricadente nella sua sfera di competenza e per ciascuna categoria di personale rientrante tra il personale sanitario ambulatoriale non medico, istituisce un elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni, da aggiornare periodicamente. Il personale interessato presenta domanda di inserimento, predisposta conformemente all'Allegato n. 2 al provvedimento, deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo posta raccomandata o PEC all'indirizzo dell'USMAF-SASN nel cui ambito territoriale ricade l'ambulatorio presso il quale è interessato ad effettuare sostituzioni. Nella prima domanda di inserimento nell'elenco dei sostituti, l'interessato dovrà espressamente dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto, l'iscrizione all'Ordine professionale (con decorrenza e numero), l'assenza di situazioni di incompatibilità. Il sanitario inserito nell'elenco è tenuto, inoltre, a comunicare all'USMAF-SASN, pena cancellazione d'ufficio dallo stesso, qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di inserimento nell'elenco, così come è tenuto a chiedere la cancellazione dallo stesso in caso di indisponibilità definitiva.	Oneri di nuova introduzione	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				dell'aviazione e civile».						
MINISTERO DEL TURISMO di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI	272	DM	10/09/2021, n. 160	Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27	X (introdotti)			Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher (titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici), non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati per sopravvenuta impossibilità della prestazione a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (insolvenza o fallimento dell'operatore turistico o del vettore). Il regolamento rimanda la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo a un successivo avviso.	Oneri di nuova introduzione Si tratta di oneri amministrativi di nuova introduzione, funzionali all'erogazione, a beneficio di chi ne faccia richiesta, di una provvidenza economica prevista una tantum.	
MINISTERO DEL TURISMO		AVVISO	06/12/2021	Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.				In attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 2021, n. 160, recante "Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27", il presente avviso dettaglia le modalità di presentazione delle istanze e quelle di assegnazione ed erogazione dei relativi indennizzi. Secondo quanto disposto dall'art. 2, le istanze per richiedere l'indennizzo possono essere inoltrate attraverso una procedura automatizzata, mediante compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo: https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it . È possibile accedere a questa piattaforma utilizzando le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione dell'istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CADES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello, ove previsto. Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher autocertifica, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, i propri dati personali, ed in particolare: a) cognome e nome/ragione sociale b) codice fiscale ed, eventualmente, partita IVA; c) residenza/sede legale; d) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico). Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher autocertifica altresì, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher. 5. Alla domanda vanno allegati: a) copia del voucher emesso in favore del soggetto titolare del voucher da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il voucher stesso; b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								dichiarati falliti o insolventi. Al momento della presentazione della domanda, il titolare del voucher indica gli estremi dell'atto con cui è stato dichiarato il fallimento dell'operatore turistico o del vettore che ha emesso il voucher, o l'atto con cui è stato altrimenti accertato lo stato di insolvenza dell'operatore turistico o del vettore che ha emesso il voucher.		
PCM - Dipartimento per lo Sport	274	DPCM	30/12/2020, n. 196	Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.				Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il contributo è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Secondo quanto disposto dall'art. 3, ai fini del riconoscimento del contributo sotto forma di credito di imposta i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale. La domanda contiene: a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento; b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento; c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento; e) l'oggetto della campagna pubblicitaria; f) l'attestazione delle spese sostenute; g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati; h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del CONI; l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. o), del d.P.R. n. 445/2000, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.		
MINISTERO DELL'INTERNO	282	DM	29/10/2021	Modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di	X (introdotti)			Il presente decreto definisce le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali gli esercenti di noleggio di veicoli senza conducente, di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 481/2001, effettuano le comunicazioni dei dati identificativi riportati nei documenti di identità esibiti dai soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità tecniche di conservazione dei dati identificativi. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il carsharing. Secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4, è istituita presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN) un'apposita piattaforma informatica weborientata, esposta su rete internet, denominata CaRGOS per consentire agli esercenti la comunicazione - da effettuarsi contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque prima della consegna del veicolo - dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo. L'esercente conserva la ricevuta digitale della comunicazione effettuata alla Questura. L'esercente effettua le comunicazioni al CaRGOS previo conferimento di una	Oneri di nuova introduzione Il provvedimento definisce le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione dei dati di identificazione dei soggetti che stipulano contratti di noleggio di veicoli senza conducente e delle modalità di trasmissione e conservazione degli stessi, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza da parte delle società di noleggio, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo. In particolare, il decreto in argomento descrive le modalità di accesso sicuro alla piattaforma informatica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza denominata CaRGOS (Car Renter Guardian Operation System, presso l'URL	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				autoveicoli e relative modalità di conservazione e.				apposita abilitazione rilasciata dalla Questura competente per il luogo di sede legale dell'esercente stesso. Al fine di conseguire tale abilitazione, l'esercente presenta apposita istanza, anche per conto delle proprie sedi secondarie o filiali presenti nello Stato, alla Questura competente. La Questura rilascia le credenziali di accesso. L'art. 5, precisa, poi che qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati identificativi mediante la piattaforma CaRGOS, deve essere tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente. In questo caso, la comunicazione dei dati identificativi deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata alla Questura territorialmente competente, previa conservazione della ricevuta dell'avvenuta spedizione e ricevimento.	https://cargos.poliziastato.it) per la comunicazione dei dati, mediante credenziali fornite dalla Questura territorialmente competente. L'intervento rientra nella normativa di nuova introduzione, non riscontrandosi disciplina previgente sul tema; tuttavia, gli oneri informativi sono quelli normalmente previsti per analoghe comunicazioni alle forze di polizia. Di seguito si elencano gli oneri: ---domanda di accesso al portale presso la Questura territorialmente competente; ---autenticazione presso il portale all'indirizzo: https://cargos.poliziastato.it; ---comunicazione dei dati identificativi tramite la piattaforma CaRGOS; ---conservazione dei dati.	
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	285	DM	12/10/2021	Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione e delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura che riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti. Secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4, il beneficio è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualità. La domanda per l'ottenimento del beneficio deve essere presentata annualmente dal genitore secondo i modelli predisposti dall'INPS. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità del possesso dei seguenti requisiti: a) essere residente in Italia; b) disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 3.000 euro; c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale; d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.	Oneri di nuova introduzione Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico. Il decreto introduce nuovi oneri; infatti, secondo quanto rappresentato dalla Direzione generale di questo Ministero, per ottenere il beneficio i cittadini interessati sono tenuto a presentare apposita istanza, corredata delle dichiarazioni indicate nel decreto medesimo, avvalendosi dell'apposito portale messo a disposizione sul sito istituzionale dell'INPS, atteso che il beneficio è corrisposto dal predetto Istituto.	
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	286	DM	12/11/2021	Determinazione del contributo a fondo perduto «perequativo	X (introdotti)			Il presente decreto reca disposizioni attuative dell'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni ivi previste, di un contributo a fondo perduto dell'importo massimo di 150.000 euro a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che siano in possesso dei requisiti previsti. Secondo quanto disposto dall'art. 3, per poter ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono aver presentato, entro il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.	Oneri di nuova introduzione Gli oneri informativi previsti a carico di cittadini e/o imprese dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 339196/2021) del 29 novembre 2021 sono di nuova introduzione. Gli adempimenti richiesti al fine della compilazione dell'istanza per la fruizione del contributo in oggetto, presentano, tuttavia, analogie con quelli richiesti per la fruizione dei contributi istituiti da precedenti decreti (DL 34/2020, DL 137/2020, DL149/2020) e disciplinati con specifici provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.	
AGENZIA DELLE ENTRATE		D. DIRETT.	29/11/2021	Definizione del contenuto				Il presente provvedimento definisce il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del dl n. 73/2021.		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
				informativo, delle modalità e dei termini di presentazione e dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 10				<p>Secondo quanto disposto dall'art. 1, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto); b) il settore di attività in cui opera il richiedente; c) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; d) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato; e) la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al co. 17 dell'art. 1 del dl n. 73/2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del dl n. 73/2021, enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR); f) l'indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto sono inferiori o uguali a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; g) il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; h) il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020; i) l'ammontare dei contributi indicati al co. 20 dell'art. 1 del dl n. 73/2021, già percepiti; j) la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma; k) l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo; l) il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa; m) la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.</p> <p>L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 – in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente.</p> <p>L'istanza contiene, altresì,</p> <p>a) il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell'ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564;</p> <p>b) il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo;</p> <p>c) il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, con l'indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.</p> <p>Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia stessa. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".		
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	289	DM	08/11/2021, n. 583428	Contributo straordinario per il rafforzamento o patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione	X (introdotti)			<p>Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse, previste dall'art. 1, co. 128, della L. n. 178/2020 ammontanti a: a) 50.000.000,00 euro a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OP); b) 500.000,00 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo.</p> <p>Secondo quanto disposto dall'art. 4, le domande di sostegno per il contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli sono presentate dalle Organizzazioni interessate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per posta elettronica certificata all'indirizzo aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it Le domande, conformi al modello allegato al presente decreto, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'OP e contengono le seguenti informazioni: a) denominazione e codice fiscale dell'OP richiedente; b) indirizzo di posta elettronica certificata; c) generalità del legale rappresentante; d) estremi del provvedimento di riconoscimento dell'OP; e) importo del contributo straordinario richiesto; f) valore della produzione commercializzata; g) elementi di calcolo degli "indici di bilancio" (Indice di indipendenza finanziaria; Margine di struttura; Indice di indebitamento/leverage); h) dichiarazione in merito agli eventuali aiuti di Stato percepiti.</p> <p>Alla domanda sono allegati: a) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; b) copia del decreto di riconoscimento dell'OP richiedente; c) copia dello statuto sociale; d) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA sottoscritta dal legale rappresentante; e) copia del provvedimento regionale che approva l'annualità 2021 del programma operativo con l'indicazione del valore della produzione commercializzata ammessa; f) delibera assembleare contenente la decisione di aumento del capitale sociale e della costituzione della riserva indivisibile e l'impegno da parte dei soci produttori a destinare a riserva indivisibile il contributo straordinario erogato in base al presente decreto; g) copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto; h) dichiarazione asseverata di un revisore contabile che: H1. determini gli indici di bilancio; H2. attesti che l'OP richiedente non è, alla data della domanda, un'impresa in difficoltà.</p>	Oneri di nuova introduzione Non ci sono atti previgenti, in quanto è un provvedimento adottato nell'ambito del quadro di misure temporanee Covid.	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	290	DM	28/10/2021	Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.	X (introdotti)			<p>Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, il presente decreto definisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, alle imprese che ne fanno domanda:</p> <p>----per l'anno 2020, nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro; ----per l'anno 2021, nel limite di spesa pari a 20 milioni di euro, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica amministrazione con unico socio, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura.</p> <p>L'art. 3 rimanda la definizione puntuale delle fasi procedurali e delle modalità di presentazione delle ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.</p> <p>Si attende decreto attuativo.</p>	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	296	DM	30/09/2021	Modalità d'intervento del Fondo a	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi di promozione e sostegno all'avvio e al rafforzamento dell'imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori	Oneri di nuova introduzione Si fa presente che tale provvedimento concerne un nuovo intervento per il quale	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA				sostegno dell'impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie.				imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne. Per l'attuazione di questi obiettivi, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione: a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili; c) azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile. Secondo quanto stabilito dall'art. 14, l'accesso agli incentivi del Fondo Impresa Donna segue una procedura valutativa a sportello e le richieste dovranno essere inviate tramite la procedura online che sarà attiva sul portale Invitalia (soggetto attuatore). Le domande di agevolazione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale, che deve contenere: a) dati e profilo dell'impresa femminile richiedente; b) descrizione dell'attività; c) analisi del mercato e relative strategie; d) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; e) aspetti economico-finanziari. Lo stesso art. 14 rimanda poi la definizione puntuale delle fasi procedurali e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione, nonché dei relativi schemi, a un successivo decreto del MISE, con il quale saranno anche fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi. Si attende decreto attuativo.	non vi è una disciplina previgente di confronto. Tuttavia gli oneri informativi previsti a carico delle imprese sono quelli normalmente indicati per l'accesso ai benefici e diretti alla dimostrazione delle condizioni di agevolabilità.	
PCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE		DM	19/10/2021	Criteri attribuzione risorse finanziarie – "Iniziativa culturali e celebrative in occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano".		X		Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse alla ricorrenza del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, in favore delle istituzioni interessate, nonché di enti pubblici e privati senza fine di lucro, risorse. L'art. 2 rimanda l'adozione del presente decreto alla competente Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni che provvederà – tramite avviso pubblico – all'avvio e all'espletamento delle procedure amministrative e contabili per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito comunista italiano Si precisa che ai fini del presente monitoraggio rilevano solo gli oneri a carico dei soggetti di diritto privato.	Oneri modificati Rispetto agli avvisi pubblici relativi alle iniziative culturali e celebrative, il presente provvedimento modifica le modalità di partecipazione e di invio della domanda, prevedendo una procedura esclusivamente telematica.	
PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI	296	AVVISO (pubblicato per comunicato)	03/12/2021	Avviso pubblico per la selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative relative al Centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano.				La Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione del Decreto del Ministro per le Politiche giovanili del 19/10/2021, avvia una selezione di progetti per le iniziative culturali e celebrative del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. I progetti devono essere rivolti alla promozione e divulgazione, a livello nazionale e/o internazionale – con particolare riguardo verso le giovani generazioni – degli eventi, delle personalità e delle motivazioni storico, sociali e culturali, che portarono alla fondazione dello stesso, anche attraverso un sostegno mirato alle attività di studio e ricerca svolte presso le università, gli enti di ricerca, le fondazioni, gli istituti, le associazioni di carattere culturale, storico, politico e sociologico. L'Avviso è rivolto a istituzioni, enti pubblici e privati senza fini di lucro, costituiti ed operanti sul territorio nazionale in data antecedente al 19 ottobre 2021, data di emanazione del decreto del Ministro per le Politiche giovanili di cui alla premessa dell'avviso. Secondo quanto disposto dall'art. 5, la richiesta di contributo deve pervenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>gareanniversari@pec.governo.it. Congiuntamente, la documentazione, amministrativa e progettuale di seguito specificata, deve essere inviata in formato digitale.</p> <p>La documentazione amministrativa dovrà contenere: a) domanda di partecipazione (modello Allegato I), sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o da suo formale delegato; b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della domanda di partecipazione; c) dichiarazioni sostitutive, di cui al modello Allegato II), sottoscritte dal legale rappresentante del proponente o da suo formale delegato; d) atto costitutivo e/o statuto nel caso di enti privati senza fini di lucro. I documenti amministrativi dovranno essere predisposti in formato .PDF e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del proponente o da un suo formale delegato.</p> <p>La documentazione progettuale dovrà contenere: a) una relazione illustrativa su carta intestata del proponente, che rappresenti in modo organico e completo la denominazione, i contenuti e gli obiettivi del progetto, le diverse attività e/o fasi progettuali, redatta in lingua italiana e per un massimo di 25 cartelle con carattere 12 e interlinea 1,5; b) un piano economico esplicativo dei costi previsionali, dettagliati per ogni singola attività e/o fase progettuale, specificando espressamente il costo complessivo previsto per il progetto stesso, l'importo del contributo richiesto, le eventuali quote di autofinanziamento e/o di cofinanziamento da parte di soggetti terzi espressamente indicati. È in ogni caso necessario indicare, oltre all'importo del contributo richiesto, la quota di autofinanziamento e/o co-finanziamento; c) un cronoprogramma che indichi i tempi di realizzazione dell'iniziativa, sia complessivi che specifici per ogni singola attività e/o fase progettuale.</p> <p>Tutta la documentazione dovrà essere costituita da file compressi in formato ".ZIP" oppure ".RAR", a loro volta contenenti i documenti in formato ".PDF". La dimensione totale dei file allegati non deve superare i 15 MB. Pertanto, ove fosse necessario suddividere la trasmissione della documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza.</p> <p>L'art. 8 precisa poi le modalità di rendicontazione stabilendo che la rendicontazione delle spese ammissibili deve essere accompagnata dalla documentazione fiscale comprovante l'avvenuta spesa, in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo formale delegato. In via generale dovranno essere presentati: a) contratti e/o ordini di fornitura, da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l'oggetto della prestazione/fornitura, il suo importo e la sua pertinenza con il progetto finanziato; b) fatture quietanzate (o documenti contabili di valore probatorio equivalente) e relativi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente nell'oggetto e nella causale, il Codice Progetto che verrà attribuito dalla Struttura di missione. I pagamenti delle spese ammissibili dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario e dedicato, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo. Secondo quanto disposto dall'art. 9, il contributo sarà erogato dalla Struttura di missione a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di relazioni di dettaglio in merito all'utilizzo dei fondi ricevuti e ai risultati ottenuti. Il beneficiario si impegna, inoltre, a: a) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; b) pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione, le informazioni relative al contributo ricevuto; c) a</p>		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								comunicare la sussistenza di eventuali residui e a restituire le somme non utilizzate, a conclusione dell'utilizzo del contributo ricevuto.		
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	297	DM	18/11/2021	Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto o iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori.	X (introdotti)			Il presente decreto disciplina le modalità di erogazione delle risorse a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. Secondo quanto disposto dall'art. 4, ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui al presente decreto, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. L'art. 7 rimanda la definizione delle modalità di presentazione delle domande e quelle di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici a un successivo decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. Si attende decreto attuativo.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLA SALUTE di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	297	DM	30/10/2021	Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021.	X (introdotti)			Il presente individua i criteri e le modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani. Secondo quanto disposto dall'art. 5, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, le farmacie interessate presentano, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione e fino al 31 dicembre 2021, un'apposita istanza al Ministero della salute. Nell'istanza i soggetti richiedenti: a) indicano gli elementi identificativi della farmacia e del soggetto titolare della stessa; b) dichiarano di operare in comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti; c) riportano l'elenco delle spese sostenute nel 2021 in relazione all'acquisto o al noleggio delle apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina, indicando l'identificativo univoco attribuito dal Sistema di interscambio nonché i file XML delle relative fatture elettroniche ovvero i file pdf della copia delle fatture analogiche rilasciate dai fornitori ove questi ultimi siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica; d) indicano l'ammontare del credito d'imposta teoricamente spettante; e) dichiarano che l'acquisto o noleggio, oggetto della fattura, per cui si richiede il beneficio del presente decreto, sia relativo ad apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina; f) rilasciano il consenso al trattamento dei dati personali.	Oneri di nuova introduzione	
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con	297	DM	06/10/2021	Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.	X (introdotti)			Il presente definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono riconosciute per l'anno 2020 in relazione all'acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che	Oneri di nuova introduzione In considerazione del fatto che con il D.M. n. 297 del 2021 è prevista la fruizione di un credito d'imposta sui prodotti da riciclo e riuso, è necessario che i soggetti beneficiari dimostrino di possedere i requisiti o di aver sostenuto le spese per ottenere il riconoscimento.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								impiegano i beni elencati e descritti nell'esercizio dell'attività economica o professionale spetta un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario. L'effettività del sostenimento delle spese e dell'impiego o della destinazione dei beni nell'esercizio dell'attività economica e professionale risultano da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Secondo quanto disposto dall'art. 4, Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nell'anno 2020, i soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it , presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. Nella domanda è specificato: a) l'ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni; b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni. La domanda, firmata dal soggetto interessato, è corredata, a pena di esclusione: a) dalle attestazioni e dalle certificazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici per l'ammissione al contributo; b) dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute e dell'effettivo impiego dei beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica o professionale; c) per le imprese e i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni nell'esercizio dell'attività economica o professionale, dalla dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 73, della L. n. 145/2018. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.		
MINISTERO DELLA SALUTE di concerto con MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	302	DM	30/09/2021	Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini.	X (introdotti)	X		Il presente decreto definisce le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equini, intesa come sistema di identificazione e registrazione degli equini (c.d. «sistema I&R»). Il sistema I&R degli equini ha le seguenti finalità: a) assicurare l'identificazione e la registrazione degli equini; b) garantire la tracciabilità degli equini, anche ai fini della trasmissione di informazioni al consumatore finale; c) garantire il supporto per l'efficace applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) n. 2016/429; d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico; e) assicurare la disponibilità delle informazioni alle autorità competenti o alle amministrazioni coinvolte per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali. Il sistema I&R degli equini comprende: a) l'applicazione di un mezzo di identificazione che: -----1. permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento unico di identificazione a vita e l'equino per il quale è stato rilasciato; -----2. dimostri che l'equino è stato oggetto di una procedura di identificazione. b) l'attribuzione all'equino del codice unico; c) l'emissione di un documento unico di identificazione a vita; d) la registrazione nella Banca dati nazionale informatizzata dei dati previsti dal sistema informativo stesso (c.d. «BDN»). La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema I&R degli stabilimenti, degli operatori e degli equini.	Oneri già previsti Gli oneri del DM 30/09/2021 erano già previsti nella precedente normativa, europea e nazionale relativa all'identificazione e registrazione degli equini, ovvero regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, Decreti Ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011. La principale innovazione normativa è il passaggio delle registrazioni dalla Banca Dati Equidi (BDE) istituita dal MIPAAF, alla Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal Ministero della salute. Il documento di accompagnamento informatizzato era già previsto dal Decreto del Ministero della salute del 28 giugno 2016 come "dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali - modello 4" Oneri di nuova introduzione Con le disposizioni dell'articolo 15 viene introdotto un nuovo onere per equini che entrano in Italia: l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro 7 giorni dall'ingresso al	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 5 dettaglia, come di seguito descritti, gli obblighi dell'operatore in materia di identificazione degli equini. Prevede, in particolare, che</p> <p>1. L'operatore provvede affinché ciascun equino da esso detenuto sia identificato nello stabilimento di nascita: a) entro 12 mesi dalla nascita se trattasi di equini registrati; b) entro 6 mesi dalla nascita se trattasi di equini non registrati. In ogni caso l'identificazione va effettuata prima che l'animale lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni. Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello, l'operatore può richiedere, contestualmente alla denuncia di nascita, l'identificazione semplificata</p> <p>Ai fini di effettuare la denuncia di nascita, l'operatore, direttamente o tramite delegato, entro 60 giorni dalla nascita dell'equino, presenta la denuncia di nascita alla BDN.</p> <p>2. L'operatore prima di movimentare gli animali detenuti deve compilare, il documento di accompagnamento informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali. L'operatore è direttamente responsabile delle dichiarazioni inserite in tale documento necessarie per la movimentazione e per l'ammissione alla macellazione. Le informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli equini detenuti negli stabilimenti devono essere registrate in BDN entro 7 giorni dall'evento</p> <p>3. L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all'organismo di rilascio competente sull'equino. La ASL o, per gli equini registrati, l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l'evento in BDN entro 7 giorni dalla comunicazione dell'operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall'accertamento dell'identità dell'equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita.</p> <p>4. L'operatore provvede, inoltre, alla registrazione in BDN della morte dell'equino detenuto, entro 7 giorni dall'evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l'organismo di rilascio di competenza. In caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, l'operatore deve inoltre consegnare il documento unico di identificazione a vita, entro 30 giorni dall'evento, alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all'organismo di rilascio di competenza.</p> <p>5. L'operatore provvede affinché i seguenti dati contenuti in BDN e nel documento unico di identificazione a vita siano in ogni momento aggiornati e corretti.</p> <p>6. Per il passaggio di proprietà dell'equino, il proprietario cedente, o i proprietari in caso di comproprietà, deve comunicare la vendita o la cessione dell'animale entro sette giorni dall'evento.</p>	<p>solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di 7 giorni e per un periodo non superiore a 90 giorni. L'introduzione di queste registrazioni risponde alla necessità di mantenere per tutti gli equini un adeguato livello di tracciabilità, di grande importanza per fini sanitari.</p>	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>L'art. 5-bis dettaglia, come di seguito descritti, gli obblighi in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori. Prevede, in particolare, che l'operatore dello stabilimento, prima di iniziare la propria attività deve assicurare la registrazione o il riconoscimento dello stabilimento stesso. La registrazione o il riconoscimento sono altresì obbligatori per gli operatori che effettuano operazioni di raccolta di animali indipendentemente da uno stabilimento e per i trasportatori. A tal fine, l'operatore richiede - attraverso il SUAP competente per territorio - la registrazione o il riconoscimento in BDN. Ai fini della registrazione o riconoscimento l'operatore deve garantire per le attività e per gli stabilimenti registrati o riconosciuti di cui è responsabile: a) le comunicazioni e l'acquisizione di autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, nazionali e locali, prima di avviare la sua attività; b) la custodia e il benessere degli animali, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente; c) la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate o riconosciute, inserendo le informazioni in BDN entro sette 7 giorni dalle variazioni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14, l'operatore e il trasportatore assicurano che l'equino sia sempre accompagnato dal documento unico di identificazione a vita durante ogni spostamento. È prevista una deroga a tale obbligo nei seguenti casi: a) quando sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente dall'operatore; b) quando sono montati, guidati, condotti o portati, per un arco di tempo inferiore a 24 ore; c) quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice; d) quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o per una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino, per massimo ventiquattro ore, il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione; e) quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equini stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.</p> <p>L'art. 15 prevede poi che l'operatore dello stabilimento d'ingresso di equini provenienti da Stati membri, entro 7 giorni dall'arrivo degli ungulati, registri in BDN gli stessi animali. Sono esentati da tale obbligo gli operatori di: a) equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni; b) stalloni che soggiornano in Italia per la stagione riproduttiva; c) giumente che soggiornano in Italia ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a 90 giorni. Per tali equini al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di 7 giorni, l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro 7 giorni dall'ingresso.</p> <p>L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali provenienti da Paesi terzi provvede, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica e comunque prima che l'animale lasci lo stabilimento, a registrare o identificare ciascun animale. Sono esclusi da tale obbligo gli operatori di equini: a) che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore e il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza; b) che sono detenuti ai soli fini della partecipazione a esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi per un periodo non superiore a 90 giorni. Anche in questo caso, per tali equini e al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale di animali che soggiornano in Italia per più di 7 giorni, l'operatore di prima destinazione italiana inserisce in BDN l'ingresso di tali animali nel proprio stabilimento entro 7 giorni dall'ingresso per un periodo non superiore a 90 giorni.</p>		
MINISTERO DELLA	304	DM	12/11/2021, n. 466	Attuazione del Fondo				Il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale		

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd. /elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				per la transizione energetica nel settore industriale - Compensazione costi indiretti CO2.				istituito presso il Ministero dello sviluppo economico relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012 e del 2021 della Commissione europea. Le misure di aiuto di cui al presente decreto sono concesse nella forma di sovvenzione diretta, sulla base di una procedura valutativa svolta dal soggetto gestore. L'art. 13 rimanda la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di beneficio a un successivo provvedimento del Ministero della transizione ecologica. Con lo stesso provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del Fondo e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) e che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, le domande – compilate esclusivamente in lingua italiane e in modalità elettronica - devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente e inviate esclusivamente tramite poste elettronica certificata PEC all'indirizzo indicato dal soggetto gestore: fondotesi@pec.acquirenteunico.it con i seguenti allegati: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso agli aiuti - ALLEGATO 2; b) documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa; c) contratto di fornitura di energia elettrica alla rete nazionale per l'anno 2020 in cui sono stati sostenuti i costi delle emissioni indirette. Nel caso di autogenerazione totale o parziale di energia elettrica per il proprio impianto che include costi di CO2, ad esempio allegare il contratto di fornitura del combustibile acquistato nel 2020; d) in caso di incremento sostanziale della capacità dell'impianto, come definito all'allegato I della Comunicazione (2012/C 158/04), fornire elementi di prova che attestino ciò.		
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA		D. DIRETT.	04/03/2022	Fondo per la Transizione Energetica nel settore industriale - documentazione tecnica.						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	307	DM	25/11/2021	Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.	X (introdotti)			Il presente decreto contiene le modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra. Secondo quanto disposto dall'art. 3, ai fini dell'accesso al contributo i soggetti che ne detengono i requisiti presentano domanda di accesso al Fondo per la compensazione dei danni del settore aeroportuale. La domanda deve: a) essere redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente decreto; b) indicare, per il periodo di riferimento della misura, i dati di traffico mensili e quelli giornalieri per il solo periodo dal 1° al 14 luglio, nonché i dati analitici mensili, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformità al modello di cui all'Allegato B.1 per i gestori aeroportuali e all'Allegato B.2 per i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo svolga attività in qualità di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in più aeroporti, questi dati sono indicati distintamente per ciascun aeroporto; c) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti, secondo la legislazione vigente, la veridicità, la correttezza e la riconciliabilità dei dati riportati nei citati allegati B.1 e B.2 alle scritture contabili, la sussistenza	Oneri di nuova introduzione Nuovi oneri funzionali al ristoro dei danni prodotti dalla pandemia da covid 19 ai vettori aerei nonché ai gestori aeroportuali ed ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.	

Amm.ni	G.U.	Tipologia atto	Estremi	Oggetto	Oneri introd./elim.	Oneri già prev.	Pubb. Elenco oneri	Descrizione	Note Amministrazioni	Note Associazioni
								<p>del nesso di causalità diretta tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e dei criteri di calcolo di cui all'art. 2. L'esperto, che può essere anche un revisore legale o una società di revisione contabile purché diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio dei richiedenti, dichiara nella relazione la sussistenza della condizione di indipendenza rispetto alla società istante;</p> <p>d) recare l'assunzione di impegno a dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda;</p> <p>e) recare la dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, , attestante: E1) l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli artt. 1175 e 1227 del Codice civile; E2) gli eventuali importi già percepiti o che si prevede di percepire, con riferimento ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia da COVID19, con l'indicazione dei costi ammissibili coperti; E3) l'eventuale appartenenza a un gruppo di aziende o a una holding che abbiano già ricevuto o prevedano di percepire altre misure di sostegno; E4) l'eventuale configurazione quale società capogruppo di un'azienda controllata che abbia già ricevuto o preveda di percepire altre misure di sostegno; E5) gli eventuali importi percepiti da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno; E6) la mancata fruizione, alla data di presentazione della domanda, di altre forme di ristoro per gli stessi danni eligibili; E7) la veridicità dei dati di traffico. L'art. 4 precisa, poi, che le domande devono essere trasmesse esclusivamente via PEC, contestualmente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, e all'ENAC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.enac.gov.it</p>		